



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
--

ASSEMBLEA

127 ^a seduta pubblica giovedì 27 giugno 2019
--

Presidenza del presidente Alberti Casellati, indi del vice presidente Calderoli e del vice presidente La Russa
--

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	61
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	191

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(1354) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Approvato dalla Camera dei deputati)*

Discussione e approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE5, 10
 GARAVAGLIA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*6
 MARCUCCI (PD)9
 BERNINI (FI-BP)9
 FRACCARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta*10

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE11

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1354 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE11
 ZAFFINI (Fdl)11
 PARRINI (PD)13
 CONZATTI (FI-BP)15
 ERRANI (Misto-LeU)17
 MISIANI (PD)19
 PICHETTO FRATIN (FI-BP)21
 RENZI (PD)23
 RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az)26
 CAUSIN (FI-BP)29

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DELLA SCUOLA DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

PRESIDENTE32

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1354 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE32, 34
 LANNUTTI (M5S)32
 STEGER (Aut (SVP-PATT, UV))35
 DE PETRIS (Misto-LeU)36
 DE BERTOLDI (Fdl)39
 BELLANOVA (PD)41
 TOSATO (L-SP-PSd'Az)45
 BIASOTTI (FI-BP)47

CASTALDI (M5S)50

NUGNES (M5S)53

Votazione nominale con appello53

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

*VERDUCCI (PD)56

PARENTE (PD)57

TURCO (M5S)58

MANTOVANI (M5S)59

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 2 LUGLIO 201960

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1354

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia 61
 Articoli da 1 a 51 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati 61

ALLEGATO B

PARERI

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1354 191

CONGEDI E MISSIONI 192

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 192

Annunzio di presentazione 192

INCHIESTE PARLAMENTARI

Deferimento 194

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere. Deferimento 194

Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento 195

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Trasmissione di atti. Deferimento 195

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze. Deferimento 196

PETIZIONI

Annunzio 196

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni 197

Mozioni, nuovo testo 197

Mozioni	203
Interrogazioni	208
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	217
Interrogazioni da svolgere in Commissione.....	235

N.B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato
rivisto dall'oratore*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,04*).

Si dia lettura del processo verbale.

GIRO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1354) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,07)*

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1354, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il senatore Bagnai ha riferito sui lavori delle Commissioni riunite e ha avuto luogo la discussione generale.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno

di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARAVAGLIA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, senatrici e senatori, replicherò velocemente alle tante interessanti osservazioni avanzate nella seduta di ieri.

Inizio il mio intervento con una questione di metodo: alcune critiche hanno riguardato la circostanza che questo ramo del Parlamento ha avuto poco tempo e non è riuscito a intervenire in maniera efficace sul provvedimento in esame. C'è da dire che il bicameralismo perfetto negli ultimi anni sta andando in questa direzione, per cui capita molto spesso che un ramo del Parlamento si occupi di un provvedimento e l'altro si occupi di un altro, tant'è che le stesse osservazioni sono state avanzate alla Camera dei deputati in relazione al decreto sbloccacantieri, di cui di fatto si è occupato unicamente il Senato. Il tutto è stato anche esasperato dalla circostanza che nel mezzo si sono tenute le elezioni europee. Al di là di ciò, in ogni caso, si è tentato di seguire con la massima attenzione possibile l'ultima fase, in relazione agli ordini del giorno, proprio per dare comunque la possibilità di intervenire e di esprimersi sui temi più rilevanti.

Venendo al merito del decreto-legge in esame, potrà non sembrare, ma un disegno dietro a tutto c'è. Come diceva correttamente la senatrice Conzatti ieri, se alla fine l'obiettivo è quello di favorire la crescita e il PIL, sono solo le aziende a fare PIL, crescita e posti di lavoro. E per dare una mano alle aziende a fare PIL, crescita e posti di lavoro, le leve sono sempre le stesse. Innanzitutto c'è la riduzione della tassazione, che è imprescindibile in un momento in cui a livello globale si va verso una riduzione delle imposte; dunque ogni cosa che aumenti i costi per le aziende, in un momento come questo, è mortale. È impossibile pensare di aumentare i costi per le aziende in una fase come l'attuale: anzi, bisogna fare di tutto per ridurli. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. La seconda leva è quella della semplificazione (questo va da sé) e, infine, vi sono gli investimenti. Cerchiamo di fare un po' di ordine. Vediamo se un po' di questo c'è nell'insieme dei due decreti-legge, perché le cose vanno viste tutte insieme, non c'è un decreto a sé: il tutto deve avere una linea, possibilmente coerente.

Ebbene, per gli investimenti guardiamo i dati. Ci sono anche investimenti privati, ma alla fine chi fa la spesa di investimento pubblico nel Paese? La fanno gli enti territoriali. L'errore che è stato fatto ultimamente, negli ultimi anni, è stato di pensare che centralizzare la spesa di investimento portasse a un incremento della stessa; non è così. I dati hanno certificato che è l'esatto opposto: più si centralizza la spesa di investimento, meno spesa di investimento si fa. Pensiamo a una situazione su tutte: il *caos* istituzionale creato con l'intervento sulle Province: abbiamo bloccato completamente la spesa di investimento su due *asset* fondamentali come le strade provinciali e le scuole superiori. Ebbene, facendo qualche piccolo intervento, che è proseguito nel decreto crescita, la situazione sta cambiando. È aumentata la spesa di investimento delle Regioni (nei primi due mesi, +80 per cento). Come mai? È stata fatta la cosa più semplice del mondo. In legge di bilancio

abbiamo fatto uno *switch* tra spesa corrente e spesa di investimenti che vale 2,5 miliardi di euro nel triennio. Quindi, cambiare 2,5 miliardi da spesa corrente a spesa di investimento ha incrementato fortemente gli investimenti delle Regioni. Non era difficile capirlo, ed è stato fatto.

Il grosso, però, lo fanno alla fine i Comuni. Sono i Comuni gli enti che fanno più spesa di investimento. Qui abbiamo realizzato due misure semplici. La prima è stato semplificare e togliere un po' di vincoli, che purtroppo ci sono, sulla capacità di investimento degli enti territoriali. È stato fatto in legge di bilancio, rivedendo un po' le soglie del codice degli appalti; è stato fatto, in maniera molto più pesante, con lo sbloccacantieri e qui vedremo gli effetti nei mesi a venire. Il risultato, però, è già tangibile: è aumentata di molto la spesa di investimento dei Comuni. Questo significa riempire il Paese di quei famosi *gilet* arancioni che noi vogliamo. Noi non vogliamo i *gilet* gialli, l'abbiamo già detto e lo ribadiamo: vogliamo riempire il Paese di *gilet* arancioni, di operai, di gente che lavora. Oltretutto, ricordiamo che le asfaltature non si importano. Pertanto, ogni lavoro fatto, piccolo o grande che sia, dai Comuni, rappresenta posti di lavoro e domanda interna. È tutto funzionale alla crescita.

In quest'ottica, è stato anche istituito un fondo per le piccole opere dei piccoli Comuni, quelli che negli anni hanno maggiormente subito il calo della spesa di investimenti. È stato fatto precedentemente. Questi 450 milioni di euro sono stati letteralmente bruciati, perché lì c'era un semplice e unico vincolo: se non li spendi, me li ridai e li diamo al Comune a fianco. Risultato: spesi tutti. Nel decreto crescita abbiamo raddoppiato questo *budget*. Si arriva quasi a un miliardo di euro. Ma l'altro punto importante è che questo fondo è stato messo a regime (andando a memoria, mi sembra ammonti a 150 milioni di euro). Comunque, queste somme sono stanziare tutti gli anni per alimentare questo fondo. Poi, sarà capacità del Governo attuale e di quelli che seguiranno incrementarlo ulteriormente. Intanto, però, si danno una prospettiva e un messaggio chiari.

Veniamo al secondo punto, riguardante le tasse alle imprese. Qui parliamo di crescita e, come abbiamo detto e ribadiamo, sono le imprese che fanno PIL e che fanno crescita. Per quanto riguarda le tasse alle imprese si è intervenuto ulteriormente in relazione a un disegno che ha una sua logica. Il primo intervento è stato fatto in legge di bilancio e riguarda il cosiddetto regime dei minimi, che è stato potenziato moltissimo. Il 15 per cento fino a 65.000 euro ha prodotto dei risultati: nei primi due mesi c'è stato un incremento dell'8 per cento delle partite IVA aperte, che in termini assoluti si traducono in 100.000 nuove partite IVA. Il dato interessante è stato registrato a fine aprile: 411.000 partite IVA hanno aderito al regime dei minimi. Tantissime di queste sono nuove partite IVA: sono posti di lavoro. L'articolo 1 della Costituzione dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, non che è fondata sul lavoro dipendente; dice che è fondata sul lavoro e in questo è compreso anche il lavoro autonomo. Questo è un meccanismo molto importante per creare nuovi posti di lavoro e, da un lato, anche per far emergere del nero. Abbinato alla fattura elettronica, questo meccanismo consente di far emergere del nero. Alla fine, quando si può pagare solo il 15 per cento (che, in realtà, è anche molto meno deducendo i costi forfettariamente si ar-

riva anche a circa il 10 per cento), chi è disposto a lavorare in nero e rischiare quando praticamente, spendendo quasi nulla, si è a posto e si può andare con dignità in banca a chiedere un prestito per la macchina o un mutuo per la casa? Ciò ha consentito di aprire tantissime nuove partite IVA. Si tratta di piccole attività con 65.000 euro di fatturato, ma dal 1° gennaio - è già legge - si arriva a 100.000 euro con un'aliquota del 20 per cento. In definitiva, le aliquote sono tre e questa è anche una semplificazione: 15 per cento per le piccole partite IVA, 20 per cento per attività fino a 100.000 euro e 20 per cento (che è la riduzione dell'IRES e anche dell'IRPEF per chi è in regime IRPEF) per le aziende in generale. Parlo del 20 per cento perché nel decreto crescita abbiamo fatto un'enorme semplificazione della cosiddetta mini-IRES, cioè della riduzione delle imposte per le aziende, seguendo un unico criterio: si lasciano i soldi in azienda e si paga il 20 per cento (ci arriviamo a scaletta: il primo anno c'è una riduzione; un'altra il secondo e al terzo si arriva al 20 per cento). Tra l'altro, già la prima riduzione vale due miliardi di euro (quindi, non sono bruscolini come riduzione di imposte alle aziende) e poi si arriva al 20 per cento. Ci sono, quindi, tre aliquote: 15 per i più piccoli; 20 per cento per attività fino a 100.000 euro con regime forfettario oppure 20 per cento per attività in regime IRES se si lasciano i soldi in azienda (24 per cento nel caso di dividendi). Questo è anche un modo per dare un quadro chiaro e semplice alle aziende. Inoltre, l'intenzione del Governo è di fare in modo che tutti gli eventuali ed ulteriori spazi siano indirizzati verso la riduzione della pressione fiscale: quindi il 20 per cento può scendere ulteriormente. L'altra cosa importante, al di là della semplificazione del messaggio che si dà, è l'obiettivo: l'investimento privato. Si dice banalmente di reinvestire nella propria azienda; se ciò avviene, si pagano meno tasse. È un unico semplice criterio.

Noi non riteniamo efficace che sia lo Stato a decidere cosa deve fare l'imprenditore: «Fai questa cosa e paghi meno tasse o fai quell'altra e paghi meno tasse». Saranno gli imprenditori a decidere cosa fare. Semplicemente, se si reinveste si pagano meno tasse: il messaggio è chiaro e semplice.

Un'ultima osservazione prima di concludere. Per quanto riguarda il costo del lavoro, è stato messo a regime lo sconto sull'assicurazione INAIL. Ieri qualcuno diceva che è dal 2023; attenzione, lo sconto medio del 30 per cento dei premi INAIL è già finanziato per i tre anni. Nel decreto crescita lo abbiamo semplicemente messo a regime e, quindi, non finisce ma è per sempre. Faccio una precisazione importante: ciò avviene senza nulla togliere alla sicurezza perché, per quanto riguarda l'INAIL - dobbiamo essere chiarissimi su questo argomento - nulla cambia per quanto riguarda la formazione (basta vedere gli ultimi bandi recentemente emanati per decine di milioni di euro); nulla cambia per gli incentivi a fondo perduto per la prevenzione e nulla cambia per il risarcimento danni (anzi, è stata anche adeguata la tabella che riguarda la rivalutazione del danno biologico). Non c'è quindi alcuna riduzione delle prestazioni, ma semplicemente una riduzione del costo del lavoro perché uno sconto del 30 per cento sull'INAIL è decisamente importante.

In estrema sintesi, questo è il disegno che c'è dietro al decreto-legge e agli altri provvedimenti che abbiamo visto come lo sbloccacantieri e la

legge di bilancio. Il lavoro non finisce qui e ci auguriamo che, nel prosieguo dell'attività di Governo, il Senato possa contribuire ulteriormente, con capacità di innovazione e con idee, per andare in questa direzione, che è semplice ed è l'unica che dobbiamo portare avanti: fare PIL sostenendo le nostre aziende. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Credo che non si possa accettare il ragionamento che il rappresentante del Governo ha appena illustrato all'Assemblea in merito alla questione per la quale il Governo, in barba alla Costituzione, ha deciso di cambiare l'iter delle leggi e in particolare dei decreti-legge. Credo che la Presidenza abbia il dovere di dire qualcosa su questo. Signor Presidente, lei, noi e tutta l'Assemblea non possiamo accettare questo tipo di atteggiamento e non possiamo accettare che il Governo ci venga a dire queste cose, dopo gli atteggiamenti che ha avuto in Commissione e dopo i ritardi che hanno avuto alla Camera dei deputati su questo provvedimento, chiaramente per loro responsabilità e per responsabilità della maggioranza. Arrivare a dire che ormai le leggi si discutono in una sola Camera e non nell'altra è oggettivamente inaccettabile. Signor Presidente, mi scusi, so che lei ci rimane male quando glielo dico, ma lei ha il dovere di difendere questa Assemblea e il Parlamento *(Applausi dal Gruppo PD)*, anche di fronte all'arroganza continua di questo Governo e dei suoi rappresentanti, che vengono qua con questo risolino. Signor Vice Ministro, le dispiacerebbe ascoltare? Abbia un atteggiamento corretto nei confronti del Senato! *(Commenti e proteste dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Lei sta parlando con me, senatore Marcucci. Io la sto ascoltando con molta attenzione.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, se questo è il Senato che lei vuole, asservito al Governo, sappia che non è quello che vuole il Partito Democratico e che noi non glielo permetteremo. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).* Signor Presidente, noi auspihiamo, le chiediamo e la invitiamo a prendere dei provvedimenti nei confronti del Governo e dei modi con i quali lavora e con i quali tratta il Parlamento. *(Proteste dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).* Ognuno deve fare il proprio dovere, qua. *(Applausi dal Gruppo PD).*

BERNINI (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (FI-BP). Signor Presidente, noi abbiamo già manifestato tutto il nostro disagio e la nostra disapprovazione in sede di voto contrario

sul calendario dei lavori. Però, signor Presidente, devo dire che, con tutta la stima per il vice ministro Garavaglia, i cui contenuti e la cui attività tecnica all'interno del Governo non sono in discussione, trovo ci sia molta supponenza in queste spiegazioni. Il bicameralismo perfetto, fino a prova contraria, non è ancora stato abolito. Quindi ciascuna Camera ha diritto, a prescindere dai tempi tecnici elettorali (della campagna elettorale permanente di questo Governo, diviso su tutto), di esaminare i contenuti di un provvedimento così importante come il decreto crescita, esattamente come la Camera - ma questo è un problema loro - avrebbe avuto eguale diritto di esaminare il contenuto del provvedimento sbloccacantieri. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Signor Presidente, su questo il Governo dice di investire moltissimo, su questo il Governo dice di legare i destini futuri del Paese. E dico «futuri», perché la cosa ridicola di questo provvedimento è che i contenuti vengono tutti rinviati almeno al 2023. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Signor Presidente, questo allora non è il Governo del cambiamento, questo è il Governo del rinvio. Però basta, per cortesia, prenderci in giro! Vice ministro Garavaglia, le ribadisco tutta la stima, però non venga qua a raccontarci bugie o libri dei sogni, perché noi non siamo più disponibili a far finta di crederci. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, onorevole Fraccaro. Ne ha facoltà.

FRACCARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi...

MARCUCCI *(PD)*. Sei arrogante!

FRACCARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta*. ...dell'articolo unico del disegno di legge n. 1354, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi...

MARCUCCI *(PD)*. Non si capisce cosa dice!

FRACCARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta*. ...nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per organizzare il relativo dibattito.

Suspendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,25, è ripresa alle ore 9,47).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

Per la discussione sulla fiducia sono stati ripartiti un'ora e quaranta minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi.

Seguiranno le dichiarazioni di voto finali e la chiama.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1354 e della questione di fiducia (ore 9,48)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*Fdl*). Signor Presidente, lo scopo del mio intervento era di interloquire con il vice ministro Garavaglia, che non vedo presente in Aula; quindi mi intratterrò con lei, Presidente.

Continua il nostro percorso di apprendimento di una fase importante di riforme attuate da questo Governo del cambiamento. Non se ne sono accorti gli italiani e ritengo non se ne sia accorta neanche la gran parte del Parlamento, ma probabilmente - come mi suggeriva il mio collega, senatore Urso - ci è sfuggito qualche *tweet*. In buona sostanza, abbiamo appreso questa mattina che è stato riformato il bicameralismo perfetto, Presidente. (*Brusio*).

Credo che sia importante, colleghi, perché poi ci regoliamo tutti, anche nella nostra gestione della vita politica: nella settimana in cui discuteremo un provvedimento già incardinato alla Camera dei deputati, i colleghi senatori potranno decidere di restare a casa, visto che sappiamo già che accadrà ciò che è accaduto in questa settimana con il decreto crescita, che è arrivato all'esame dell'Assemblea senza relatori ed è stato sottoposto a voto di fiducia. Quindi, attraverso il voto di fiducia, il Governo attua la riforma costituzionale per la quale qualcun'altro è dovuto andare a casa. Abbiamo votato un *referendum*, qualcuno ha bocciato la proposta di revisione del bicameralismo perfetto, la prassi subentra alle lacune della Costituzione, secondo gli "illuminati" (quelli che io definisco i fenomeni di questa legislatura) e, attraverso l'istituto o l'*escamotage* (come credo sia più corretto chiamarlo) del voto di fiducia in uno dei due rami del Parlamento, viene esautorato l'altro, impedendogli l'approfondimento del provvedimento, la discussione degli emendamenti e il contributo delle opposizioni - e, mi pare di capire, an-

che di gran parte dei colleghi di maggioranza - a migliorare il provvedimento licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Signor Presidente, senza la veemenza che caratterizza gli interventi del Capogruppo del PD, con tutta l'umiltà di un senatore neoeletto, quale io sono, credo che tutto questo vada fermato: credo che tutto questo sia un eccesso di speditezza che vada corretto. Mi fermo qui e mi affido a chi ha la responsabilità di governare l'Aula e di garantire per certi versi anche il decoro.

Andando al merito del provvedimento, nel mio intervento di ieri ho già sottolineato che in questo decreto-legge c'è un *pot-pourri* di idee e di misure alcune delle quali reputo condivisibili mentre altre no. Meglio di me commenterà l'intero provvedimento il collega De Bertoldi, il quale esprimerà anche la nostra dichiarazione di voto.

Ciò che però mi colpisce e che mi procura un dubbio a cui mi è difficile dare una risposta è il seguente: il Vice Ministro delinea poteri taumaturgici di questo provvedimento e ne descrive le caratteristiche divinatorie. Io credo a lui, naturalmente, perché ha a disposizione dei dati di cui noi parlamentari non disponiamo in maniera così approfondita. Lui conosce i due mesi abbondanti di applicazione di questo provvedimento che - lo ricordo - è in vigore dal 1° maggio, quindi meglio di me ne conosce evidentemente anche le possibili ripercussioni positive sull'economia italiana.

Il Vice Ministro però ci faccia capire, e ce lo faccia capire bene: è in corso un processo di revisione delle previsioni del DEF? Perché di questo dobbiamo parlare. Il DEF descrive la crescita del Paese prodotta da questo provvedimento, in combinato disposto con un altro provvedimento, lo sbloccacantieri, definito divinatorio, e lo riepiloga allo 0,1 per cento del PIL: credo che questo sia il dato che oggi abbiamo a disposizione. Da quanto descritto dal vice ministro Garavaglia, questo provvedimento ha invece in sé caratteristiche che possono portare a risultati ben maggiori. Allora due, e non altre, sono le ipotesi: o il vice ministro Garavaglia ci viene a raccontare cose di cui non solo lui non è convinto, ma nemmeno l'economia italiana, visto l'andamento di tutti gli indici che in questi due mesi non mi sembra abbiano avuto l'effetto benefico che lui descrive; oppure, come dicevo prima, lui ha a disposizione informazioni più dettagliate e reali di quelle provenienti dalle nostre normali fonti. Se così fosse, ci deve anticipare che è in corso una revisione delle previsioni del DEF, che dovrà essere almeno del 3-4 per cento.

Dunque colleghi, e concludo, sotto i nostri inconsapevoli occhi sta avvenendo una riforma costituzionale. Ricordo che nei giorni scorsi, nel corso della discussione sul decreto Calabria, abbiamo evidenziato la presenza all'interno del provvedimento di quattro riforme importanti, per cui questo è un Governo che eccezionalmente realizza riforme importantissime.

Oltre ad assistere, sotto i nostri occhi inconsapevoli e ignoranti, ad una riforma della Costituzione e del bicameralismo perfetto, ci troviamo però di fronte anche ad un'autentica rivoluzione dell'economia del Paese che sfugge ai più, ai commentatori e ai giornali economici. Lo stesso direttore de «Il Sole 24 Ore» non se ne è accorto e bisogna che glielo raccontiamo, perché stamattina evidentemente il vice ministro Garavaglia ci ha riferito

che le previsioni secondo le quali lo sblocca cantieri, insieme al decreto crescita, avrebbe determinato un aumento dello 0,1 per cento del PIL non sono più reali e che c'è un altro miracolo economico che si sta verificando e del quale noi non ci siamo resi conto.

Raccontatecelo meglio, allora, fotografate questo miracolo italiano e ne saremo ben felici. *(Applausi dal Gruppo FdI).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, quando il Governo e la maggioranza hanno annunciato che avrebbero adottato dei provvedimenti per la crescita del Paese, abbiamo deciso di attendere le proposte che il Ministro competente avrebbe dovuto fare con un atteggiamento di apertura di credito, di attesa benevola, senza alcun pregiudizio e ciò per la semplice ragione che sappiamo che la crescita è un grande problema del Paese, una grande questione nazionale.

Sappiamo in quale situazione ci troviamo dopo tredici mesi di Governo gialloverde, per cui abbiamo pensato che forse sarebbe arrivato qualcosa di nuovo e ci sarebbero state fatte delle proposte che ci avrebbero convinto a mutare il nostro giudizio: forse sarebbe arrivato qualcosa di utile per il Paese.

Era una speranza vera, non retorica perché, nonostante quanto avvenuto nell'ultimo anno, con l'accumularsi di risultati fallimentari e di scelte sbagliate, sappiamo che può sempre arrivare il momento in cui qualcosa cambia.

Che cosa sta alle nostre spalle e che cosa rendeva questo provvedimento un passaggio così importante come ho cercato di dire fino ad ora?

In questi mesi non abbiamo visto niente di serio nel campo delle infrastrutture: balbettii, annullamenti di opere importanti, grandi esercizi di propaganda, ma nessun fatto concreto.

Abbiamo visto un'attività decisamente insufficiente rispetto ai bisogni del Paese nel campo della gestione delle crisi industriali: ormai è lunghissimo l'elenco di crisi che non sono state gestite o che sono state mal gestite e che stanno portando a risultati assolutamente disastrosi.

Abbiamo visto in questi mesi tutti gli indicatori economici principali volgere in breve tempo dal più al meno, senza che si riuscisse in nessuna maniera ad invertire la tendenza.

Abbiamo visto - sono dati comunicati ieri dall'ISTAT e che tutti abbiamo accolto con grande preoccupazione - una variabile cruciale come quella della pressione fiscale, della quantità di tasse che nel Paese si pagano in rapporto al prodotto interno lordo, crescere fino a toccare (dato di ieri) un livello *record* negli ultimi cinque anni.

Tutto questo rendeva urgente che venissero prese misure per la crescita. Purtroppo, dopo aver letto attentamente le prime bozze del provvedimento, approvato una prima volta e poi una seconda in Consiglio dei ministri, poi quasi sequestrato alla Camera dei deputati e infine praticamente nascosto al Senato della Repubblica, e dopo aver esaminato a fondo i contenuti del provvedimento in esame, ci siamo dovuti convincere che si stava per-

dendo un'altra occasione. Il problema sarebbe stato di poco conto se a perdere questa occasione fossero stati solo il Governo e la maggioranza, ma a perdere questa occasione è il Paese, che in una situazione molto difficile, di nervosismo sui mercati internazionali e di giudizio pesantemente negativo sull'affidabilità e la credibilità del nostro Governo nel mondo, non riesce a introdurre un segnale di svolta e un elemento di cambiamento.

Dobbiamo dire che, invece di fare una scelta giusta, si è deciso di aggiungere un bruttissimo tassello al già inguardabile mosaico delle politiche per lo sviluppo, che la maggioranza ha portato avanti dal giugno 2018, quando si è insediata. Ci sono stati errori su tutti i fronti, nei tempi e nei modi, perché il provvedimento è stato approvato una prima volta in Consiglio dei ministri ad aprile e oggi è quasi la fine di giugno e ancora ne stiamo discutendo. Un *iter* così lungo per un decreto-legge, ovvero per un provvedimento che dovrebbe essere motivato dalla necessità e dall'urgenza e che riguarda una materia così delicata, come quella della crescita, che, come ho spiegato fino ad ora, davvero dovrebbe interessare tutti gli italiani, fa sorgere sospetti. Non si è poi sbagliato soltanto nei tempi, ma anche nei modi e nelle procedure. Quello che è accaduto, contro le prerogative del Senato della Repubblica, non lo possiamo liquidare come un'ordinaria mancanza di riguardo istituzionale per un ramo del Parlamento, perché per l'ennesima volta ci siamo trovati a dover fare valutazioni e a dover assumere decisioni su provvedimenti strategici, senza che fosse stato dato a questo ramo del Parlamento il tempo di farsi un'idea compiuta e di esaminare a fondo quanto ci veniva proposto.

Pur non potendo scendere troppo nei dettagli in un intervento in discussione sulla questione di fiducia, ritengo sia tuttavia importante provare a far capire, con qualche esempio, cosa proprio non va nel provvedimento che ci viene proposto e che il Governo ha fatto oggetto di una grancassa propagandistica e di una retorica *social* spesso incomprensibile, data la modestia dei contenuti. Faccio soltanto tre esempi, il primo dei quali è quello che mi fa davvero più male, perché la crescita è davvero una grande questione nazionale e nel nostro Paese ci sono nodi che la frenano, da decenni. Tutti sappiamo che non è facile sciogliere completamente quei nodi, ma sappiamo anche che sarebbe estremamente necessario far vedere che si fanno passi nella direzione giusta. Prendiamo allora come esempio quello che è stato deciso di fare sul Piano industria 4.0, una delle misure più importanti, messa in campo nella legislatura in cui abbiamo governato. Prima si è demonizzata, si è detto che non serviva a niente e che era un insieme di regali alle aziende più grandi del Paese. Poi, dopo aver visto che la decisione di farla fuori, sostanzialmente, stava provocando non soltanto una rivolta, ma effetti economici estremamente pesanti, si è deciso, con il provvedimento in esame, di fare marcia indietro sul super-ammortamento. Apprezziamo la decisione di fare marcia indietro, ma non possiamo non dire, soprattutto in questo contesto, che la marcia indietro è troppo poco sincera e troppo poco decisa. Il ripristino degli incentivi è assolutamente parziale e, soprattutto, non si fa niente per quei due provvedimenti cruciali di industria 4.0, che avevano costituito uno dei vanti maggiori della nostra attività nella scorsa legislatura:

il credito d'imposta per la formazione e il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo.

Se noi vogliamo finalmente cambiare la traiettoria della produttività in questo Paese, aumentare il potenziale di crescita e le *chance* della popolazione lavorativa e delle imprese, dovremmo preoccuparci della quantità di ricerca, sviluppo e formazione che riusciamo a garantire. Purtroppo non c'è stato alcun segnale da questo punto di vista.

La scelta che invece fa più male, perché veramente rivela l'incapacità di avere una visione generale delle necessità di questo Paese sul piano dello sviluppo, è quella sul costo del lavoro. Il costo del lavoro, comunque lo si riduca, è quasi sempre una cosa giusta, c'è una probabilità su cento che si faccia una cosa sbagliata riducendo il costo del lavoro, eppure siete riusciti a infilarvi in quel caso su cento in cui anche la riduzione del costo del lavoro crea dei problemi. (*Applausi dal Gruppo PD*). Infatti, si poteva ridurre la quantità di contributi previdenziali che le imprese sono chiamate a pagare per i loro lavoratori, si poteva agire sull'Irpef per aumentare il salario netto dei lavoratori stessi. Una cosa non si poteva fare: ridurre i premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro, mettendo in apprensione il sistema della prevenzione e della repressione delle irregolarità per quanto riguarda la legislazione infortunistica sui luoghi di lavoro. (*Applausi dal Gruppo PD*). Siete riusciti a fare anche questo e dovrete farvi delle domande.

Quanto alla scelta su Alitalia, lasciatemi dire che invece di fare qualcosa di utile per una grande impresa di questo Paese che le restituisse competitività e le desse la prospettiva di un futuro sostenibile, si è deciso di fare l'ennesimo inchino a un dogma statalista e dirigista e soprattutto si è deciso per l'ennesima volta di buttare via denaro.

Mi domando poi se questo sia un provvedimento o non sia soltanto un cumulo di scelte incoerenti, parziali, frammentarie, che non disegna una strategia ma solo una faticosissima e scomposta rincorsa verso consensi che purtroppo io credo siano in questo momento largamente superiori rispetto a quanto di utile state facendo per questo Paese. Penso che dovrete esaminare a fondo gli errori e le scelte sbagliate che ci sono in questa legge, ma sono sicuro che ancora una volta non sarà fatto e che si cercherà con il rumore della propaganda di coprire la miseria dei fatti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà.

CONZATTI (*FI-BP*). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, ieri abbiamo parlato di questo atleta non particolarmente performante che è l'Italia. Abbiamo ricordato, per dividerli tra tutti, i dati che ci testimoniano come questa azione di Governo dell'ultimo anno non ci ha consegnato quella meraviglia, quel cambiamento positivo tanto proclamato nelle piazze, che ha già deluso moltissimi cittadini. Vogliamo ricordare che solo ieri l'ISTAT ha certificato che il *deficit* nel primo trimestre del 2019 è del 4,1 per cento: prendetelo come monito e da lì partiamo per dire che se è vero quello che prima ci ha raccontato il vice ministro Garavaglia, e cioè che la crescita si può fare solo attraverso le imprese che pensano al futuro,

che ricercano, che creano lavoro, che danno lavoro, che esportano, e una pubblica amministrazione che fa quello che deve fare, cioè prendere i dati che ormai ha già tutti in forma telematica, metterli a sistema, compilare, semplificare la vita alle imprese, se è vero quello che ha detto, ovvero che le aziende non possono, in questo momento storico, avere un euro di costo in più, non si capisce cosa sia il salario minimo a nove euro, che uccide le imprese, sappiatelo. Non serve a niente un decreto crescita in cui sono investiti solo 400 milioni di euro se poi si uccide tutto il sistema Paese.

Occorre fare una riflessione seria e la faremo nei prossimi giorni, ma non si possono uccidere in un colpo solo le aziende e la contrattazione collettiva. L'unica cosa intelligente che si può fare in questa fase sul salario minimo è fare quanto dice l'OCSE: al massimo sei-sette euro a livello europeo e quindi il salario minimo europeo, evitare il *dumping* salariale in Europa. Questa è l'unica cosa intelligente che si può fare in Italia con l'Europa, per l'Europa e per la crescita.

L'altra cosa che non si può assolutamente fare è prendere in giro le imprese. I *minibot* sono un'enorme presa in giro per le imprese. La cosa intelligente che invece si può fare è negoziare flessibilità positiva, cioè andare in Europa da Paese esemplare di cos'è la nuova Europa e negoziare flessibilità positiva che dia aria e respiro alle imprese e all'Italia.

Ieri abbiamo discusso moltissimo in senso critico. Oggi mi piacerebbe parlare di quello che abbiamo lasciato negli ordini del giorno, come testimonianza per il futuro. Ed è una misura per le imprese. Avete scritto per le imprese una cosa che era già molto controintuitiva: che, finalmente, il contribuente possa essere chiamato in contraddittorio in fase di accertamento. Avete anche scritto che va bene che le aziende tengono la contabilità sui registri meccanografici, perché non serve intasare di carta le nostre aziende.

Quello che non avete scritto è il futuro delle imprese. È il futuro del controllo, è il futuro dell'accertamento. Se stiamo andando verso la meccanizzazione, l'informatizzazione, la conservazione sostitutiva dei documenti, anche l'Agenzia delle entrate, anche la pubblica amministrazione deve controllare *online*. Non ha assolutamente senso che si chieda, come è scritto in questo decreto-legge, di stampare in caso di accertamento. Ma stiamo scherzando? Dobbiamo stampare? La pubblica amministrazione si adegui.

L'altra misura che non c'è in questo decreto, e lo abbiamo detto, è una visione sulle infrastrutture. Non abbiamo trovato niente sul TAV. Non abbiamo trovato niente sul futuro dei collegamenti e sulle infrastrutture. Nulla. Abbiamo trovato solo una grandissima confusione su quello che si vuole fare. Si privatizza ciò che si voleva pubblico, cioè l'acqua. Si nazionalizza ciò che si voleva privato, cioè Alitalia. E sulle infrastrutture autostradali una grandissima confusione.

Un suggerimento ve lo abbiamo lasciato: il recepimento della direttiva europea che prevede di superare la totalizzazione. Non ha alcun senso che solo in Italia ci siano delle *in house* che devono essere partecipate al 100 per cento dal pubblico. In tutta Europa hanno capito che la partecipazione dei privati con questa logica efficientista e imprenditoriale aiuta l'efficienza e lo sguardo verso il futuro, anche delle *in house*. Questo è il suggerimento

che voi avete approvato e che noi vi abbiamo lasciato sulle infrastrutture autostradali.

Sulla crescita e sul lato consumi, anche qui un suggerimento. Se si vuole aumentare la crescita bisogna lasciare maggiore capacità di spesa alle famiglie. Di qui due emendamenti: uno importante, anche simbolico, sulla *tampon tax*. Perché le donne e le famiglie italiane devono pagare il 22 per cento di IVA oggi e il 26 per cento domani sugli assorbenti, visto che già sappiamo che non sarete assolutamente in grado di sterilizzare le clausole di salvaguardia? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Lasciatela questa capacità di spesa. Fate quello che si fa in Europa. Riducete l'IVA al 5 per cento. Sono prodotti di prima necessità, come lo sono quelli per l'infanzia e quelli per le persone anziane. Se c'è una cosa giusta da fare, è lasciare maggiore capacità di spesa alle famiglie, alle persone, alle donne, per i bambini e per le cose che servono, cioè per la formazione.

Arriviamo ai giovani. Quello che avete scritto non ha senso. Non ha alcun senso chiedere a delle persone super formate, che sono all'estero e che guadagnano tre volte tanto quello che si guadagna qui, di tornare in Italia per avere una detrazione di 250 euro al mese. Ma non è interessato nessuno a questa detrazione! Non la vuole nessuno! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Questo decreto-legge non è un decreto crescita. *In primis*, perché non ha nessuna visione di futuro e nessuna visione di come seriamente, con metodo, si voglia fare la crescita. Investite solo 400 milioni di euro, la stessa cifra che Veneto e Lombardia, *pro quota*, investono per le olimpiadi 2018. Avete già scritto che la crescita sarà dello 0,1 per cento del PIL, quando è già scritto, e per questo ce le hanno assegnate, che le Olimpiadi porteranno, solo loro, il 3 per cento di aumento del PIL. Non è serio. È un decreto d'urgenza sospeso. Mancano trentanove decreti attuativi.

Moltissimi provvedimenti entreranno in vigore nel 2023. È anche un decreto facoltativo, come per le cartelle e i Comuni. Ma alcuni Comuni possono decidere se farlo o no, perché è facoltativo. Io capisco che ci debba essere il livello di decisione, ma che senso ha scrivere una norma del genere? Quanto agli investimenti sulle ZES e agli investimenti sulle aree di crisi, si usano i fondi senza alimentare i fondi, senza aggiungere un centesimo. Questa non è crescita. Non si può generare la crescita così; si può scrivere solo un titolo, che è ciò che avete fatto.

Noi a tutto ciò diciamo basta e vogliamo semplicemente lavorare chiudendo un capitolo molto triste della storia italiana per costruire un futuro migliore. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Errani. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, anche pochi minuti fa il vice ministro Garavaglia ci ha parlato del bicameralismo. In verità, questa discussione sul ruolo dell'Aula e del Senato nulla ha a che fare con il bicameralismo. Se il problema fosse una riforma costituzionale, come Governo del cambiamento avreste dovuto impostare una riforma costituzionale, invece, vi siete limitati a ridurre il numero dei parlamentari e non ci pensate nemmeno a impostare

una riforma. In verità, la situazione è molto differente. Lo dico soprattutto ai colleghi e alle colleghe del MoVimento 5 Stelle: voglio solo immaginare per un attimo cosa avreste fatto se nella legislatura precedente vi foste trovati nella situazione in cui mi trovo io, all'opposizione, senza possibilità di discutere il bilancio dello Stato e senza possibilità di discutere alcun provvedimento. Sareste saliti su quei banchi, avreste dichiarato l'arroganza della maggioranza e avreste protestato senza soluzione di continuità.

Vorrei allora fare una riflessione breve e con simpatia: guardate che, quando si arriva al potere e non si hanno gli anticorpi, il potere snatura. Non è capitato solo voi, è capitato già in altre fasi. Su questo dovreste aprire una riflessione. L'agenda la dà il Ministro di tutto, cioè il *premier-vice premier* e ministro di tutti i Dicasteri Salvini. Vi indica l'agenda, fino alla figura ridicola di un Paese come l'Italia di fronte alla vicenda che si sta vivendo a Lampedusa. Sono stati bloccati lì per tanti giorni tanti immigrati e, nello stesso tempo, arrivano altri dieci immigrati e nessuno dice niente perché c'è la campagna elettorale del ministro di tutto Salvini. Voi, supini, accettate tutto, in nome del fatto che non si può far altro perché, se si andasse a votare, il rischio sarebbe subire un colpo.

Il Governo del cambiamento ha prodotto la malattia di sempre della vecchia politica: si diventa politicisti, si prescinde dai contenuti, si abbandonano le cose che si sono dette con grande certezza e si subisce il fascino del potere per esercitare potere e per fare nomine. Colleghi e amici del MoVimento 5 Stelle, vi auguro che parta davvero un'inversione di tendenza.

Vengo ora al decreto crescita. Ciò che colpisce è un dato sintetizzato nella replica del Vice Ministro: non esiste un dato, che sia dell'Istat o dei certificatori internazionali, che sulla congiuntura economica non segni un elemento negativo. Cresce la cassa integrazione, cresce la distanza sulla produttività, diminuisce l'uso dell'energia elettrica per gli impianti industriali; insomma, tutti dati negativi. Non avete intenzione di prenderne atto e raccontate che la diminuzione delle tasse produrrà una grande ripresa. Io sono frontalmente contrario alla *flat tax*, ma questa la prendo come un'autocritica. Ve l'avevamo detto, discutendo, senza possibilità di incidere, sulla legge di bilancio che avete fatto: voi le tasse le avete aumentate e non diminuite, ma andate in televisione a raccontare il contrario. Prendete i dati Istat contestateli e metteteli in discussione: lo so che non vi fa bene, ma tanto quello che viene detto in quest'Aula rimane qui, perché il sistema di comunicazione è concentrato sulla Sea Watch. Prendetene atto: avete aumentato le tasse, cari colleghi.

Volete un altro esempio? Nella legge di bilancio, al di là di come la si pensi, avete smontato il superammortamento: adesso lo rimontate. Questo perché, in verità, non avete alcuna strategia per questo Paese. Criticate i Governi precedenti, ma non avete alcuna visione alternativa e anche le dichiarazioni del vice ministro Garavaglia non risolvono i problemi. Vorrei fare solo un esempio: il vice ministro Garavaglia ha detto di voler semplificare e, per la politica industriale, dare un premio a chiunque investa, dovunque lo faccia. Vorrei far presente che nessun Paese dell'Europa o dell'Occidente che affronta la politica industriale fa una scelta di questo tipo. Noi siamo la seconda manifattura europea, ma - attenzione - nei settori a maggior valore

aggiunto nei prossimi anni, dalle biotecnologie alle nanotecnologie, alle scienze della vita, saremo dei nani. Una politica industriale seria, considerando le caratteristiche del nostro sistema produttivo, dovrebbe indirizzare gli investimenti verso i settori e le filiere strategici del futuro; ma di questo non avete la minima idea. Avete adottato tanti provvedimenti, alcuni anche utili e positivi, ma in verità non riuscite a costruire una strategia.

Del resto, la pensate in modo opposto tra di voi. Tutte le volte che vi trovate a discutere di qualcosa, non ci date la possibilità di dare un contributo, per una ragione molto semplice: arrivate all'ultimo momento ad una sintesi un po' di qua e un po' di là, un po' a me e un po' a te. È chiaro che non c'è un disegno e che non c'è un progetto per questo Paese.

Dite cose sacrosante, come sburocratizzare o sbloccare i cantieri. Vedremo; di fatto, gli investimenti stanno calando e vedremo cosa produrrà quello sbloccacantieri. Avete detto che i provvedimenti sbloccacantieri e crescita produrranno una crescita dello 0,1 per cento; voi l'avete detto.

A proposito, vorrei chiedere se in quest'Aula o nelle Commissioni si può fare il punto su cosa sta succedendo sul reddito di cittadinanza e quota 100. Visto che si parla di rilevanti risparmi, ci portate i dati? Informate quest'Assemblea di come siamo messi, di quanto si sta spendendo, di quanto arriva nelle tasche dei cittadini, di quello che sta producendo? Perché, in fondo, la democrazia è questo: voi avete il diritto e il dovere di governare, ma noi come opposizione abbiamo il diritto di chiedervi di darci i dati e di capire cosa sta succedendo.

Infine, signor Presidente, colleghe e colleghi, come ho detto anche nel mio intervento di ieri, mi rivolgo a tutti coloro che hanno a cuore il Servizio sanitario nazionale: l'articolo 14 è un attacco frontale al sistema sanitario nazionale. Se avete il coraggio dite che volete privatizzare; se non avete il coraggio, cambiate quella norma, perché è una vergogna che si metta in discussione un servizio sanitario già in grave crisi. Leggete quello che sta oggi in Rete in relazione agli impegni che si è preso il ministro Bussetti. Signori, noi stiamo chiamando i medici militari e i medici in pensione, stiamo facendo cose inaudite dal punto di vista dell'emergenza e non siete ancora riusciti a fare la scelta fondamentale per affrontare questo problema: aumentare significativamente le specializzazioni e consentire al sistema sanitario di andare avanti. Vorrei che fosse chiaro, lo dico con certezza: nessuno domani potrà dire, in quest'Aula, che non conosceva le conseguenze dell'articolo 14. Avete detto che i fondi sanitari non sono commerciali: vi prego, fermatevi, nell'interesse della dignità e del diritto alla salute dei cittadini. *(Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD e del senatore Di Marzio).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misiani. Ne ha facoltà.

MISIANI (PD). Signor Presidente, uno degli *slogan* più in voga nel 1968 era: «Immaginazione al potere»; nel 2018, però, in Italia non è andata al potere l'immaginazione, bensì la demagogia, la propaganda e l'incompetenza.

Avete pomposamente chiamato decreto crescita il provvedimento in esame; mi si lasci dire che di crescita non c'è neanche l'ombra nei tanti arti-

coli che si sono via via aggiunti. C'è la correzione di alcuni clamorosi errori della legge di bilancio del 2019: gli incentivi del piano Impresa 4.0, che avevate smontato e rimettete (meglio tardi che mai); avete cambiato la mini Ires, che non funzionava. Nel provvedimento in esame c'è il contrordine sulle banche, lo dico agli amici 5 Stelle: erano le nemiche del popolo e adesso salvate la Banca Popolare di Bari, però vi vergognate di dirlo perché pudicamente chiamate questa norma «Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale», ma è un provvedimento salva banche. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Nel decreto-legge in discussione vi è poi una serie di pasticci. Noi avevamo varato la norma per il rientro dei cervelli: è diventata una detassazione generalizzata di tutti quelli che vengono in Italia, compresi i calciatori. Alitalia non si sa che fine farà, però intanto 650 milioni per la compagnia aerea li prenderete dalle bollette elettriche; sul cosiddetto salva Roma e il salva Comuni, 490 milioni saranno presi dal Fondo industria 4.0, cioè soldi sottratti alla crescita e allo sviluppo. Vi è inoltre la madre di tutti i disastri: la ex Ilva di Taranto. Nel provvedimento, infatti, togliete lo scudo legale, date un alibi agli azionisti privati per andare via da questo Paese, mettete a rischio il più grande investimento nel Mezzogiorno, i piani di protezione ambientale per i cittadini di Taranto e 15.000 posti di lavoro in una delle aree più sfortunate del Mezzogiorno d'Italia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Dov'è la crescita in questo decreto-legge? Non c'è la crescita, c'è l'ennesimo capitolo del totale fallimento della politica economica di questo Governo. Questo è quanto emerge dal provvedimento al nostro esame.

Nove mesi fa, da quel mitico balcone di Palazzo Chigi, avevate annunciato la manovra espansiva che avrebbe portato la crescita all'1,5 per cento e avrebbe abolito la povertà. Avete fatto la legge di bilancio, avete fatto debiti su debiti per quota 100 e reddito di cittadinanza, avete bloccato le grandi opere pubbliche a partire dal TAV, avete smontato il programma Impresa 4.0. Credo che dodici mesi di Governo abbiano dimostrato che con gli *slogan* non si governa e che la realtà, prima o poi, il conto lo presenta. Il conto è arrivato, purtroppo, nel nostro Paese perché la crescita sta a zero, perché la cassa integrazione è cresciuta del 35 per cento rispetto a un anno fa e perché sul tavolo del ministro Di Maio ci sono 158 crisi aziendali con 300.000 posti di lavoro a rischio, ma il ministro Di Maio è in campagna elettorale permanente e quei tavoli rimangono deserti e non vengono affrontati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sono tavoli che vanno dalla Pernigotti all'ex FIAT di Termini Imerse, passando per la Whirlpool, per l'Alcoa e per Mercatone Uno. L'elenco è infinito e sono centinaia di migliaia di posti di lavoro che meriterebbero la massima attenzione da parte del Governo.

Doveva essere un anno bellissimo il 2019. È diventato l'anno della stagnazione. Signor Presidente, i prossimi giorni saranno decisivi per l'economia di questo Paese, innanzitutto per la procedura di infrazione comunitaria. Sia chiaro: noi facciamo il tifo per l'Italia, vogliamo che questo Paese eviti la procedura di infrazione e siamo contenti di ascoltare dal ministro Tria che ci sono tutte le condizioni per evitarla, perché sarebbe un disastro per il nostro Paese. Ma in quest'anno, signor Presidente, la procedura di in-

frazione l'Italia se l'è creata da sola, ce la siamo costruita da soli con un autolesionismo senza precedenti. Lo *spread* a 250, la sfiducia dei consumatori e delle imprese, il blocco degli investimenti hanno una causa fondamentale: la politica economica di questo Governo, non l'Europa. L'incertezza, la paralisi delle decisioni, il blocco delle grandi opere, il debito che torna a crescere e il timore più grande: che l'uscita dell'Italia dall'euro non sia una fantasia ma un'opzione concreta per una larga parte di questa maggioranza e di questo Governo. Questo è il macigno che sta di fronte al Paese e che avete messo voi, il macigno che blocca la crescita e blocca il rilancio della nostra economia.

Questi macigni noi li dobbiamo togliere se vogliamo realmente produrre crescita nel nostro Paese. Dobbiamo tornare a dialogare e a negoziare seriamente con l'Europa. Dobbiamo ricostruire la fiducia dei consumatori, delle imprese, di tutti gli attori dell'economia. Dobbiamo dare loro un orizzonte di certezze e dobbiamo darci obiettivi seri di politica economica come, ad esempio, tagliare le tasse: sì, ai lavoratori, alle imprese che assumono e che investono abbattendo all'evasione fiscale, non facendolo a *deficit*, ma disboscando la giungla delle agevolazioni e restituendo equità al sistema fiscale italiano. Dobbiamo trovare risorse per la scuola, per la sanità, per le politiche familiari e dobbiamo farlo riprendendo la revisione della spesa che i Governi di centro-sinistra avevano avviato e che voi avete abbandonato.

Dobbiamo fare investimenti? Sì, i soldi ci sono e sono stati stanziati. Dobbiamo concentrarli però, perché voi li avete dispersi in mille rivoli e in questo modo i soldi non riusciamo a spenderli e dobbiamo concentrarli sulla sfida decisiva per il futuro del nostro Paese: la sostenibilità ambientale, Agenda 2030 e il cambiamento climatico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Dobbiamo rimettere sotto controllo il debito e dobbiamo farlo non perché ce lo chiede Bruxelles ma perché è una delle responsabilità più grandi che abbiamo nei confronti dei nostri figli.

Concludo, signor Presidente, aggiungendo che una strada alternativa, una diversa politica economica esiste. Noi vogliamo costruirla, insieme ai lavoratori, alle imprese e al terzo settore, vogliamo costruirla insieme all'Italia che combatte e che non si rassegna alla stagnazione, non si rassegna all'incompetenza e non si rassegna alla demagogia. È un'Italia che merita un futuro migliore. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.

PICHETTO FRATIN (*FI-BP*). Signor Presidente, intervenendo su questo provvedimento, che non ha visto e non vedrà la discussione della parte emendativa, perché ormai è stata posta la questione di fiducia, devo manifestare tutto il disagio, come parlamentare, per il caos che si è venuto a creare. Prima di tutto, il provvedimento avrebbe dovuto avere carattere di urgenza, due mesi fa, allo scopo di far crescere l'economia: in realtà, i dati Istat ci dicono l'esatto contrario, perché comunque da due mesi il provvedimento produce - o avrebbe dovuto produrre - i propri effetti benefici sulla crescita, ma l'encefalogramma è completamente piatto.

A generare disagio, però, è anche il disordine del provvedimento, per cui è difficile esprimere un giudizio: personalmente, guardando i cinquanta articoli attuali, posso trovare una serie di interventi che condivido, ma ve ne sono altrettanti inutili e altri assolutamente non condivisibili. Si tratta quindi di una manovra *bis* senza soldi, come emerge dal fatto che, se uno si mette a sommare, alla fine le risorse in gioco per la crescita di un Paese di 60 milioni di abitanti e 1.800 miliardi di euro di prodotto interno lordo sono 500 milioni circa: questi sono i valori e le entità in discussione.

Qualcuno può dire che il ruolo normativo ha la funzione di attivare una serie di regole diverse perché si sviluppi l'economia, anzi - secondo coloro che stanno dalla parte del mio pensiero - perché sia il privato a sviluppare e fare nuove imprese. Ci rivolgiamo alle imprese, affinché di conseguenza il privato possa investire, creare posti di lavoro e dare quello sviluppo che ci si attende da un provvedimento come questo. In realtà, però, con ogni provvedimento ingabbiamo il privato e troviamo il modo di fermare qualcosa. Ne stiamo vedendo il caso estremo: con quello in esame, probabilmente si chiude una pagina della siderurgia in Italia, forse la più importante d'Europa, quella di Taranto. Si tratta quindi di una scelta per licenziare altre migliaia di dipendenti e chiudere una partita che potrebbe costare veramente cara non solo all'Italia, ma a tutta l'Europa. Infatti, avere la più grande acciaieria d'Europa significa anche essere competitivi rispetto al prezzo: andare a comprare dalle realtà asiatiche e dalla Cina in particolare, ancorché amiche, probabilmente rischia di costare molto più caro, con conseguenze decisamente pesanti sul sistema della nostra economia.

Il provvedimento presenta quindi disordine e *slogan* per la crescita, in un momento in cui dall'altra parte abbiamo il confronto con l'Unione europea, che spero continui a svolgersi secondo le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia, con la massima serietà e la valutazione complessiva del sistema Italia, scongiurando una nefasta procedura d'infrazione nei nostri confronti.

Per evitare tutto ciò, colleghi, oggi avrei preferito trovarmi in quest'Aula a dire di non essere d'accordo con il vostro disegno generale e su cosa ponete come presupposto e attivazione normativa per la vostra politica. In realtà, non è possibile: non c'è un disegno, non c'è un percorso. Vi è una gestione quotidiana, con risposte tramite *tweet* alle tante emergenze di questo Paese che si manifestano. Con una preoccupazione: il vice ministro Garavaglia - di cui personalmente apprezzo molto l'impegno - ha fatto una considerazione, dicendo che la prima applicazione ai forfettari, una prima *flat tax* attivata con la manovra finanziaria di dicembre, ha creato l'opportunità perché nascessero molte nuove imprese. Sono due le considerazioni nel merito: la prima è l'invito a stare attenti e a leggere cosa sono le nuove imprese. Stiamo attenti alla terziarizzazione indotta per legge. Noi siamo convinti a sostegno del libero mercato e siamo i primi fautori della libertà di impresa, ma stiamo attenti alle terziarizzazioni fasulle, che creano imprese che imprese non sono: questa è la realtà che si sta verificando nel Paese. Mi auguro che anche il Governo se ne renda conto - mi rivolgo al Sottosegretario che non sta più scrivendo, quindi posso trasferire il messaggio direttamente al Governo - e ponga la massima attenzione su tutto ciò.

Dobbiamo infatti arrivare a ragionare complessivamente. Nel Paese, avere un disegno alternativo significa fare la riforma fiscale complessiva, perché la riforma a pezzi crea danni; significa pensare che abbiamo un sistema sanitario che non tiene più e che rischia di essere solo per i ricchi e per i raccomandati, colleghi, perché la povera gente la mandano a fare la TAC un anno dopo. Probabilmente ai ricchi e ai raccomandati questo non succede. Significa pensare che abbiamo un Paese che non cresce come il resto d'Europa, che però - lo vorrei ricordare - ha le stesse nostre regole, che quindi è bloccato da un qualcosa che dipende da noi e anche da quest'Assemblea: ecco di cosa dobbiamo renderci conto. Abbiamo una scuola che, nonostante il costo e il peso anche notevole sul bilancio dello Stato, continua a scivolare nelle statistiche sui livelli di istruzione (pur con tutte le considerazioni che si possono fare su questi modelli di statistica) a livello mondiale o a livello europeo.

Quindi, colleghi, la sostanza è questa: parliamo di crescita e l'Istat ieri ci dice che non cresciamo. Forse con il provvedimento di oggi cambierà completamente la storia e da domani vedremo invertirsi il tutto, ma per misurare questo, colleghi che fra poco voterete la fiducia, vi faccio una domanda: vi fidereste ad accendere un mutuo a tasso variabile oggi pomeriggio? Se avete tanta fiducia, colleghi della maggioranza, vi fidereste a scegliere il tasso variabile oggi pomeriggio? O chiedereste il mutuo a tasso fisso? Io lo chiederei a tasso fisso, ma sono all'opposizione. Ecco qual è la questione ed ecco l'indicatore, perché se uno ci crede, deve crederci fino in fondo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Ecco perché non possiamo dirci contenti, non fosse altro perché anche i nostri 200 emendamenti non sono stati presi in considerazione. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD e del senatore Steger)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Renzi. Ne ha facoltà.

RENZI (PD). Signor Presidente, membro del Governo, onorevoli colleghi, ci vuole un certo senso del coraggio - che voi avete - e anche un po' di faccia tosta, nel venire qua a parlare di decreto crescita (in sintesi: decrescita). Ci vuole un po' di coraggio, perché il vostro Governo e la crescita sono due mondi paralleli, destinati a non incontrarsi. Da quando ci siete voi è sparita, la crescita. Ci sono due letture diverse: voi dite che è solo un fatto di sfortuna, noi pensiamo che siate incapaci, ma quello che è certo è che i numeri parlano per voi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Quando siamo partiti, il Governo Monti e il Governo Letta stavano intorno al meno 2 per cento di crescita del PIL, quindi in decrescita; i nostri Governi sono arrivati poco sotto al più 2 per cento; con voi siamo tornati allo zero. Esplode la cassa integrazione, cresce la pressione fiscale, il Paese va peggio di prima. Il dramma è che avete fatto tutto da soli.

Si dice: voi crescevate perché avevate Draghi. Ce lo avete anche voi, ce lo abbiamo anche noi e "meno male che Draghi c'è", si sarebbe detto una volta. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il punto è che, da quando il Ministro dello sviluppo economico è uscito da quel balcone (deve aver fatto effetto), voi non siete più rientrati in

voi stessi. Questo dramma vede l'Italia in difficoltà. Potete manipolare le parole, ma non la realtà. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

Qui un tempo era tutto un accusare: «Premier non eletto»; oggi si chiama «avvocato del popolo». (*Applausi dal Gruppo PD*).

Qui un tempo era tutto «inciucio vecchio stile»; ora si chiama «contratto di Governo». Tra l'altro, ci avevate spiegato, signori della maggioranza, che avreste fatto il contratto di Governo perché almeno non si sarebbe litigato: rispetto a voi, «Beautiful» è il paradiso terrestre, per i litigi costanti dei quali state dando pessima prova. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Qui un tempo era tutto «onestà»; adesso si definisce «49 milioni», si fa prima. Qui un tempo, quando si metteva la fiducia - la numero 13 dall'inizio della legislatura, la quarta al Senato, 9 alla Camera - la vice presidente del Senato attuale, senatrice Paola Taverna, faceva una diretta Facebook e diceva: «Mettono la fiducia: siamo in dittatura». Ora, naturalmente, la senatrice Taverna ha compiuto un percorso che l'ha portata alla vicepresidenza del Senato, dopo una breve esperienza come esperta di vaccini, e noi siamo contenti di questa grande modifica, di questo cambiamento che la riguarda; ma il fatto è che mettete una fiducia al mese ("se potessi avere una fiducia al mese!").

Supremo emblema di questo ragionamento è la sfida olimpica. «Pensionati a rischio povertà, aziende che non rinnovano i contratti e il Governo parla di Olimpiadi»: questa espressione, questo *tweet* è dell'attuale vice presidente del Consiglio, onorevole Luigi Di Maio. Da quando ha abolito la povertà, lui è a posto e le Olimpiadi si possono fare. L'altro vice presidente del Consiglio, Salvini, diceva: «Renzi vuole fare le Olimpiadi: ricoveratelo». Magari è semplicemente un atto di attenzione, un *checkup* si fa sempre volentieri, ma io non utilizzo l'*hashtag* «Ricoveratelo», che Salvini rivolgeva a me quando noi volevamo fare le Olimpiadi, salvo poi essere oggi a cinque cerchi da una settimana, pieno di gioia ed entusiasmo per le Olimpiadi. Dico «ricordatevelo», non «ricoveratelo».

Matteo Salvini cambia idea su tutto: è anche un fatto incoraggiante, magari cambierà idea anche su altro. Lo ricordo quando parlava della Corea del Nord, dove, a suo dire, vigeva un grande senso di comunità. Adesso va alla Casa Bianca, meglio così. Me lo ricordo quando intonava: «Senti che puzza, scappano anche i cani: stanno arrivando i napoletani», parole dello statista di Pontida, e oggi dice «Viva il Sud». Meglio così, ha cambiato idea. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Tifava Francia ai Mondiali del 2006, Salvini, in una bellissima diretta per Radio Padania. Ha iniziato con i comunisti padani, signor Presidente, difendendo il Leoncavallo, ora parla di «zecche dei centri sociali». Insomma, Matteo Salvini cambia idea. Magari fra dieci anni lo troveremo volontario di una nave ONG nel Mediterraneo, con la scritta «Aprite i porti». Non lo sappiamo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Quello che è certo è che, se ci fossero le Olimpiadi estive, noi avremmo il miglior candidato per la specialità dei tuffi con carpiato, avviamento e triplo salto mortale; però le Olimpiadi estive non ci sono, abbiamo vinto quelle invernali. Non ci sono perché? Perché la sindaca Raggi ha detto no e pare - dai sacri testi, il libro dell'ex onorevole Di Battista - che

questo no sia arrivato dopo un *summit* presso il meccanico di Di Battista, tra un cambio olio e l'altro: il consulto popolare, guidato da Di Battista, pare che abbia espresso questo *niet* alle Olimpiadi, con il risultato che oggi Roma è più lontana dalle altre capitali europee.

Mi rivolgo ora non ai senatori del MoVimento 5 Stelle, ma a quelli di sinistra che ci hanno fatto la morale dicendo che noi non eravamo abbastanza credibili e che hanno voluto, per una volta, darci un segnale, esprimere un voto di protesta: votare 5 Stelle, come fanno a Roma e a Torino, produce effetti collaterali che durano anni. È come se provocasse un fallimento, che Roma e Torino stanno vivendo e che purtroppo rischia di vivere anche il Sud.

Ovviamente i colleghi non ci crederanno, perché il Presidente del Consiglio ha detto che questo sarà un anno bellissimo. Il Presidente del Consiglio, questo aspirante meteorologo, vice dei suoi vice, portavoce del suo portavoce, cerimoniere senza cerimonia, che non riesce a mettere bocca sulla Libia, sul Venezuela, su Trump, su Xi Jinping, sulle nomine: va alle riunioni delle nomine con Casalino; ha scambiato le nomine con le *nomination*, però un certo *know how*, su questo, sicuramente Casalino può portarlo. Questo Presidente del Consiglio ci ha detto che è un anno bellissimo. E pensare che quelli dell'UCIMU, l'associazione di categoria che si occupa di macchinari e infrastrutture, spiegano che dopo che noi avevamo fatto i super e gli iper ammortamenti e Industria 4.0 c'era stata una crescita *record*. Adesso invece si è bloccata.

Voi, con questo decreto-legge, togliete i soldi alle imprese che innovano (*Applausi dal Gruppo PD*) e li date agli amministratori incapaci che hanno portato i Comuni al predissesto. Alle sindache e ai sindaci della Lega - lo ammetto, pur avendo idee diverse, ce ne sono di bravi in quest'Aula - dico: state dando i soldi a quegli amministratori che, quando eravate in Comune, contestavate perché portavano i propri Comuni al dissesto.

Si può sapere, signor Presidente del Senato, membri del Governo, se la TAV si fa o non si fa? Perché il ministro, anzi fortunatamente vice ministro, Laura Castelli - quella di «Questo lo dice lei!» - ha detto l'altro ieri che si farà la TAV leggera. Sono due giorni che trovano Toninelli a cercare una bilancia al Ministero per capire cosa sia la TAV leggera. (*Applausi dal Gruppo PD*). La TAV la fate, sì o no? In Francia stanno facendo i lavori senza dare le ferie per andare avanti con i cantieri. Voi, la TAV la fate, sì o no? Non prendete in giro gli italiani: sì o no, non c'è TAV leggera che tenga. (*Applausi dal Gruppo PD*).

E ancora, senatori della Lega, è mai possibile che si arrivi, dopo questo decreto crescita, a dire che il 6 settembre chiude l'Ilva? Non c'è soltanto un dramma legato ad Ilva, c'è un dramma legato alla capacità di attrarre gli investimenti stranieri. È sui giornali di tutto il mondo. Non potete dire che troverà una soluzione Di Maio, per tanti motivi. Il punto centrale è che l'effetto del provvedimento de-crescita è che voi chiudete l'Ilva con 15.000 posti di lavoro in meno - lo ricordavano i colleghi prima - dando anche un gigantesco alibi, signor Presidente, a quell'azienda privata per non fare più la più grande operazione di bonifica ambientale europea (*Applausi dal Gruppo PD*), che noi abbiamo costruito andando a prendere 1 miliardo dai Riva. Noi

l'abbiamo fatto, mentre voi facevate false promesse ai tarantini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

C'è un dato di fatto: gli unici soldi che in questo momento ha questo Governo vengono dalla fatturazione elettronica, dall'investimento che abbiamo fatto sulla digitalizzazione del fisco. Mi spiace dirlo qui alla maggioranza, ma è un provvedimento che nasce come proposta alla Leopolda del 2010, e che diventa fatto politico e atto giuridico in questo Parlamento con il Governo del 2014-2015. Sono le uniche risorse nuove che abbiamo visto in questa fase e queste risorse nuove andrebbero messe sull'Internet delle cose, sull'intelligenza artificiale, sui *big data*, sull'economia circolare. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Mentre il mondo va verso l'intelligenza artificiale, voi scegliete la strada della stupidità naturale.

Noi voteremo «no» al decreto, voi avete detto «no» alla crescita e l'Italia pagherà il conto della vostra cialtronnaggine. *(Prolungati applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Giarrusso)*.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, non siamo allo stadio.
È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, permettetemi *in primis* di ringraziare i relatori, tutti i commissari, i presidenti Bagnai e Girotto delle Commissioni per il lavoro svolto. *(Brusio)*.

STEFANO *(PD)*. Ma quali relatori?

PRESIDENTE. Senatore Stefano, lasci parlare il collega.

RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)*. Ringrazio anche i funzionari e lo spirito di collaborazione che - onestamente devo riconoscerlo - che c'è stato all'interno delle Commissioni, seppur ovviamente su posizioni differenti.

Una citazione doverosa per il senatore D'Alfonso - che probabilmente sarà compresa esclusivamente dai membri delle due Commissioni riunite - che ha una grandissima capacità lessicale: mi ha fatto quasi rimpiangere di non essere componente della 6ª Commissione. Diciamo che, anche da un punto di vista personale, non si finisce mai di imparare.

Il Governo, signor Presidente, attraverso una serie di provvedimenti, si è impegnato per il rilancio dell'economia, per la dignità delle persone, con particolare attenzione a quelle sulla soglia di povertà, per la giusta aspettativa pensionistica, per la sicurezza, sia dei confini che delle nostre città, e per la giusta e sacrosanta determinazione nella lotta al traffico di esseri umani.

Oggi siamo qui a parlare di un decreto che già dal suo nome dice molto: si tratta di crescita economica ed è proprio la crescita che serve all'Italia per partire.

Lo diceva bene prima il vice ministro Garavaglia: riempiamo l'Italia di *gilet arancioni*. *(Applausi del senatore Rufa)*.

Siamo di fronte ad una serie di misure grandi e piccole per apportare miglioramenti alla vita dei cittadini, dei professionisti e delle imprese. Questo lo affermo, non solo da vice presidente della Commissione industria, commercio, turismo o da senatore della Repubblica, ma da semplice cittadino di questo meraviglioso Paese.

Voglio citare solo alcuni dei provvedimenti contenuti all'interno del decreto in esame. Super ammortamento per le piccole e medie imprese da investire in beni strumentali nuovi fino a 2,5 milioni; rimborsi veloci sotto i 50.000 euro attraverso una corsia preferenziale per i *crack* bancari, quelli che dovrebbero far rizzare i capelli ai cari colleghi del Partito Democratico; riapertura dei termini della rottamazione-*ter* al 31 luglio 2019; fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; mini-IRES; mobilità sostenibile; interventi nei settori del turismo e dell'agricoltura, in cui abbiamo un Ministro che si distingue tutti i giorni per efficienza e capacità.

Nel settore del turismo, in particolare, voglio ricordare l'inserimento del codice identificativo, strumento fondamentale per la lotta contro l'abusivismo nel settore ricettivo; le misure sul turismo accessibile, rurale e di ritorno e le misure rivolte alle categorie «fragili», ad esempio, per la disabilità e alle famiglie numerose; la carta del turista, applicabile da subito, che gli consentirà di acquistare con un unico strumento beni e servizi, dai trasporti all'ingresso ai luoghi di cultura, parchi giochi o prodotti enogastronomici.

Quanto all'agricoltura, nel decreto si equiparano, con una norma di interpretazione autentica e retroattiva, le società agricole agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti, al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini Imu.

Si introduce in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri un'agevolazione del 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'*italian sounding*, questo sconosciuto per il Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Per il triennio 2019-2021 è poi previsto il cosiddetto *voucher* 3I (Investire in innovazione) per supportare *start-up* innovative.

Si tratta dell'ennesimo provvedimento di buon senso promosso da questo Governo e da questa maggioranza: un'altra risposta concreta alle esigenze dei cittadini italiani, degli imprenditori, delle categorie produttive, l'ennesima di una lunga serie per far ripartire il nostro Paese e per far rialzare la testa all'Italia.

Vede, signor Presidente, in queste settimane (ma forse dovrei dire in questi mesi) ne abbiamo sentite e lette di ogni tipo. Tutti contro questo Governo, tutti contro questa maggioranza. Ci hanno definito in molti modi, da rozzi a bifolchi a incapaci: lo ha detto prima il senatore Renzi, con poca memoria, in realtà. Ogni giorno si inventano diverse divisioni e litigi. Grandi esperti, grandi scrittori che presentano libri sulle barche delle ONG, grandi professori e grandi giornali quotidianamente all'attacco, il che ci fa pensare che probabilmente siamo davvero sulla strada giusta. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). (Il microfono si disattiva automaticamente).*

Questo è un ammutinamento, un complotto...

FERRARI (PD). Fate tutto da soli!

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Era una battuta! Non sapete mai ridere, era una battuta.

RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az). Era una battuta. Prendetela un po' a ridere. (*Commenti del senatore Laus*). Ragazzi, meno...

Eppure, alla prova dei fatti, questo Governo, con il ministro Salvini, è quello che ha chiuso i porti e ha ridotto drasticamente l'immigrazione clandestina, è quello che ha ottenuto quota 100 e ha iniziato a rottamare la legge Fornero, è quello che ha approvato la *flat tax* e la sta ancora portando avanti, è quello che ha dato il via libera al decreto sicurezza e ha dato più potere agli amministratori locali, per contrastare il degrado, è quello che ha sostenuto concretamente i piccoli Comuni - a voi sconosciuti! - con finanziamenti vitali per il loro funzionamento. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). È quello che ha finanziato con 250 milioni di euro in modo perpetuo le Province italiane, che avete abolito e vi dovrete vergognare per questo! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Avete tolto ai territori un punto di riferimento: lo avete fatto voi, lo ha fatto l'allora presidente Monti e lo ha fatto l'allora ministro Delrio. Vi siete dimenticati del Paese: questa è la verità.

Come non citare, da ligure l'impegno senza precedenti per Genova, di cui sono orgoglioso, dopo il tragico crollo dello scorso agosto. Signor Presidente, non ricordo, negli ultimi decenni - e sono a prova di smentita - così tanta attenzione da parte di un Esecutivo per un territorio colpito da un'emergenza. Questo è un Governo che finalmente va a contrattare in Europa non più, come accadeva in passato, in posizione subordinata, ma per far valere le proprie ragioni, stanchi di subire e con la consapevolezza che questo, signor Presidente, è davvero un grande Paese.

Queste sono misure che ci chiedeva la gente, risposte di buon senso, proprio come quella di oggi, che si affiancano a tutti i risultati ottenuti fino ad ora. Ancora una volta, la Lega, la maggioranza e il Governo passano dalle parole ai fatti.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione, dicendo che comprendo l'agitazione, il disagio e la frustrazione dei colleghi, che non deriva dal provvedimento in esame, ma probabilmente deriva dal fatto che tutti i provvedimenti che a mano a mano il Governo ha approvato stanno dando risposte a quell'elettorato e a quelle persone a cui si sono sempre rivolti, per ottenere un consenso, fallendo miseramente: parlo dei poveri, degli ultimi, delle piccole e delle medie imprese, dei commercianti, degli agricoltori, del tessuto sociale, che forse per la prima volta si vedono davvero al centro dell'agenda della classe politica e del Governo. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Poi è bello ascoltare l'ennesimo comizio del senatore Renzi, che non *se vegghe* mai, viene ogni tanto, soprattutto quando c'è un voto di fiducia e ci viene a dare consigli, il quale anziché parlare del decreto in esame, ha parlato del nulla, in stile tuttologo *de noantri*, ovviamente. Del resto, l'unico pubblico che ormai può avere è questo qui e ci pagano anche per starlo a

sentire: è una spettacolo, una meraviglia (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Le piazze ormai le frequenta solo per sedersi nei *dehors* a rimirare i tramonti. Il *check-up*, caro *ex* presidente Renzi gliel'hanno fatto gli italiani e hanno fatto un *check-up* dalla testa ai piedi. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Del resto, se il Partito Democratico nel suo laborioso, complicato, percorso di cambiamento, con le sue lotte intestine e interne, con i suoi "confronti", come amano definirli, elegge un segretario e alla prima domanda che gli viene rivolta su quale sarebbe il primo provvedimento se fosse al Governo, il nostro uomo risponde: lo *ius solis*.... (*Commenti dal Gruppo PD*).

BITI (*PD*). Non ci vuole la "s"...

RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*). Ma bravi! Vi prego, non cambiate mai! Siete il nostro *sponsor* migliore! (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Causin. Ne ha facoltà.

CAUSIN (*FI-BP*). Signor Presidente, vorrei far notare che il tempo concesso... adesso non capisco l'ilarità dei colleghi della Lega, perché tra poco vi arriverà una procedura di infrazione e avrete ben poco da ridere. (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Senatore, si rivolga a me!

CAUSIN (*FI-BP*). Presidente, per fatto personale! Io sarò anche un buffone, ma i numeri fra qualche mese diranno chi sono i buffoni in questo Parlamento. (*Applausi dal Gruppo FI-BP e PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Cari colleghi della Lega...

PRESIDENTE. O parla con me o rinuncia.

MIRABELLI (*PD*). Basta far stare zitti quelli dietro!

PRESIDENTE. Senatore Mirabelli, a gestire l'Aula ci penso io, stia tranquillo.

CAUSIN (*FI-BP*). Presidente, già l'apposizione della fiducia non consente di fare un dibattito serio su un provvedimento serio, se poi vengono anche concessi ai senatori cinque o dieci minuti per esprimersi in discussione generale, io penso che sia veramente il minimo. Se poi voi ritenete che il Parlamento sia una caciara, la buttiamo in caciara. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Io vorrei dire che i soldi e i numeri sono una cosa sacra. Lo dico da veneto: gli *schei* sono una cosa sacra. In Veneto si dice che prima viene la vigna, poi vengono i soldi, poi viene la famiglia e poi viene la fede. Magari

qualche collega che ha Sant'Alberto da Giussano come santo di riferimento e che vive nel mio territorio sa che questa è una cultura. Lo dico perché i soldi sono sacri soprattutto quando non sono i nostri, quando non sono la disponibilità del nostro portafoglio, ma sono i soldi della comunità, dei cittadini italiani. Provo a spiegarlo in parole semplici: io credo che voi, cari colleghi della maggioranza, abbiate ereditato una situazione di bilancio del Paese pesante e sicuramente non è colpa vostra. Lo dico soprattutto ai colleghi del MoVimento 5 Stelle perché non hanno governato negli ultimi vent'anni, mentre i colleghi della Lega per nove anni sono stati parte determinante di maggioranze che hanno governato questo Paese. Una situazione in cui c'è un indebitamento che è il 132 per cento del prodotto interno lordo è, dal punto di vista economico, grave. È come se noi avessimo un'azienda che fa 100 milioni di fatturato e avesse un debito con le banche di 132 milioni. Dal punto di vista civilistico - se c'è un collega commercialista in Aula lo potrà confermare - quello che accade è che chi fa l'amministratore di un'azienda così deve portare i libri in tribunale. Sicuramente non è colpa vostra, se avete ereditato questa situazione, ma siccome ritenete di essere bravi e competenti, dopo un anno che governate si suppone che mettiate in campo delle soluzioni, delle strategie e delle visioni che siano volte a migliorare questa situazione di grave indebitamento che non è più espandibile all'infinito, bisogna contenerlo perché i soldi sono della comunità, il patrimonio del Paese è della comunità, la situazione economica del Paese attiene al benessere individuale dei cittadini e delle imprese e c'è il dovere sacrosanto di prendere delle misure per migliorare questa situazione. Voi siete come il medico che indovina la diagnosi, perché giustamente dite che il Paese non cresce. Se l'azienda Paese ha questi numeri, ci sono due strade: o si incrementa il fatturato (il prodotto interno lordo) e si fa la crescita o si riduce l'indebitamento. Non è che si può non crescere e nel contempo aumentare il debito, che è quello che voi avete fatto nei primi otto mesi di Governo. Tanto è vero che quando mi chiedono al bar come sta andando il Governo, io sono uno molto laico e di solito non ho posizioni preconcepite, ma per spiegare come avete governato voi basta dire che in otto mesi avete speso quello che normalmente un Governo spende in cinque anni. Avete fatto, cioè, un'operazione di incremento dell'indebitamento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Avete incrementato il debito, vi siete spesi tutto, ed è per questo che siete obbligati a restare, perché sarà chiaro che lo avete fatto. Vi siete spesi tutto. Quello che spende un Governo in cinque anni lo avete speso in otto mesi. La diagnosi, quindi, è giusta e corretta, dovete fare la crescita, soltanto che la cura rispetto al decreto che state mettendo in campo è una cura sbagliata.

È una cura sbagliata, non soltanto nel merito ma anche nel metodo. Siccome i soldi sono della comunità, il fatto di apporre la fiducia, di non far esaminare questo decreto nelle Commissioni, di non consentire all'Aula di fare un dibattito esteso su questo tema della crescita, è, dal punto di vista politico e dal punto di vista del rispetto istituzionale, una cosa sbagliata.

Io non dico che il ricorso alla fiducia sia una cosa che non si deve fare. Si può fare ricorso alla fiducia. Ci sono dei temi su cui si deve fare. Ma quando si tratta della situazione economica del Paese, io penso che il Parlamento abbia il diritto sacrosanto, nelle Commissioni e in Aula, di esaminare

insieme le soluzioni possibili per uscire da una posizione di difficoltà. Soprattutto se non siete capaci, soprattutto se la vostra incapacità è un dato manifesto. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

L'efficacia del decreto sarà inversamente proporzionale alla roboanza del nome che gli avete dato: crescita. L'unica crescita che si vede all'orizzonte, rispetto ai provvedimenti che vi apprestate a mettere in campo, è la crescita del debito, la crescita del valore del rapporto *deficit*-PIL. Si spende più di quello che si produce e, quindi, quando un'azienda ha un EBITDA negativo, si hanno ripercussioni sulla cassa. Questo i commercialisti molto spesso non lo sanno, perché essi ritengono che siano numeri. Ma chi ha fatto il *manager* e non il commercialista sa che, quando c'è una perdita a bilancio, questa perdita diventa una tensione di cassa, il che vuol dire non riuscire più a pagare i fornitori, le persone che hanno obbligazioni con noi; vuol dire che diventa un problema per noi e per i cittadini italiani che hanno sottoscritto il debito pubblico, e che può diventare un problema per gli altri Paesi, europei e non europei, che hanno sottoscritto il debito pubblico.

All'orizzonte, si intravede la crescita della disoccupazione, in modo particolare di quella giovanile. Si intravede la crescita della mortalità delle PMI perché la crescita si fa anche attraverso la sburocratizzazione. Sapete, per una piccola impresa commerciale artigiana, cosa vuol dire rimanere in vita? Cosa vuol dire per un giovane aprire un'impresa? Rapportarsi con una banca e con una pubblica amministrazione, avere le autorizzazioni, gestire il costo del personale e tutti gli adempimenti fiscali?

Oggi chi apre un'impresa, chi fa impresa, grande o piccola, è un eroe civile in Italia. Chi prende il proprio capitale di rischio, quello della propria famiglia, e lo scommette per creare il proprio lavoro e per dare lavoro agli altri è un eroe civile. Tutto quello che succede in questo Paese, infatti, è contro la libera iniziativa. È contro la capacità e la necessità che un Paese ha di generare ricchezza.

Voi ponete la fiducia sul decreto crescita, ma nel decreto crescita che andremo a votare tra poco i grandi temi, che sono la propulsione del Paese, non ci sono. Perché non ci sono? Perché avete delle idee contrastanti, come diceva anche il collega Renzi prima, in modo anche molto teatrale, visto che lui è un ottimo oratore. Non c'è un tema strategico su cui siate d'accordo: dalla TAV, alle grandi navi, al tema della Pedemontana, pensando alla Regione in cui abito, al tema delle tasse e della riduzione delle accise, che può essere anche una riorganizzazione delle accise, e al costo del lavoro.

Io penso che quando un imprenditore prenderà in mano il decreto che andremo ad approvare e che ha la vostra firma e la vostra traccia, cercherà queste misure e non le troverà. Quando nasce una legge in Parlamento, infatti, questa legge deve avere delle ripercussioni sulla vita delle persone. Queste ripercussioni non ci saranno.

C'è poi un altro aspetto che non è da trascurare: quello demografico. Una cosa che voi e che noi, in Parlamento, non abbiamo ancora capito, è che in Italia non si cresce per un semplice motivo: la popolazione attiva che lavora e che produce il PIL è sempre di meno. Chi lavora è sempre meno, e voi siete stati determinanti perché la popolazione attiva che lavora sia anco-

ra diminuita, perché avete mandato in pensione prima delle persone e avete dato degli strumenti a dei giovani per rimanere a casa senza lavorare.

Come si può pensare che un Paese industrializzato, che ha una spina dorsale di piccola e media impresa, cresca con un tasso di fertilità che è il tasso più basso d'Europa e con una popolazione attiva che lavora sempre più bassa? Il Paese ha bisogno di fiducia.

Presidente, concludo dicendo che il provvedimento che approveremo non ha nessuna strategia e il Gruppo Forza Italia chiaramente non può votare favorevolmente alla fiducia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Saluto ad una rappresentanza della Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea il Comandante, e gli ufficiali che frequentano il 47° corso superiore della Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1354 e della questione di fiducia (ore 11,15)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

LANNUTTI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, Governo del cambiamento, da diciotto anni il nostro Paese è costretto a politiche di rigore insensate e autolesioniste; da diciotto anni le politiche dei Governi che si sono succeduti, spinti dai voleri della Commissione e dai trattati europei, forzano le nostre imprese a cercare finanziamenti esteri, come se questa fosse l'unica strada per la crescita, da chiunque arrivino questi soldi e con qualsiasi scopo finale vengano erogati. Da diciotto anni la politica economica dell'Italia è volta a favorire le esportazioni a danno dello sviluppo del mercato interno; da diciotto anni la politica italiana è prigioniera dei dogmi del rigorismo e dei nuovi feticci del neoliberismo dittatoriale e del globalismo delle povertà, che ha arricchito l'uno per cento della popolazione e impoverito il restante 99 per cento, generando disuguaglianze, miseria e macerie sociali ed economiche. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Da quando è entrato in vigore l'euro, l'Italia è il Paese europeo cresciuto di meno, sette volte meno rispetto alla media europea, con un gravame di 73.605 euro su ogni italiano e 4.325 miliardi di euro di mancata crescita del PIL, che non misura la felicità, ma i parametri economici.

Il mercato interno è quasi asfittico e non in grado di proteggere i cittadini, i lavoratori, le famiglie e le imprese da eventi come la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina. Il *dumping* fiscale e la domiciliazione nei Paesi a fiscalità di vantaggio genera 20 miliardi di euro di elusione l'anno per l'Italia e circa 160 miliardi per l'Europa. Questi sono gli effetti del globalismo che ha

catturato ciò che una volta era la sinistra storica di questo Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Gli investimenti veri e seri stentano ad arrivare anche perché sommersi dai miliardi di euro provenienti dalla finanza speculativa, dai derivati che servono solo a far fare bella figura nel breve periodo per poi far moltiplicare i tavoli di crisi nel lungo periodo a causa delle sempre più frequenti delocalizzazioni e smembramenti di aziende sane, spesso vere e proprie icone del *made in Italy*. Le direttive imposte dall'UE recepite supinamente da Governi masochisti, prima di tutte la direttiva *Bank recovery and resolution directive* (BRRD) o *bail-in*, hanno messo a rischio la solidità del sistema bancario, già provato dalla crisi dei *subprime*, e saccheggiato migliaia di risparmiatori, costretto le banche a svalutare i crediti trasformati in *non performing loan* (NPL), l'affare del secolo per i soliti noti, mettendoli a rischio usura. Secondo un recente studio della Federazione autonoma bancari italiani (FABI), il sindacato dei bancari, 1,2 milioni di piccole e medie imprese e famiglie perderanno la casa messa all'asta, grazie anche ad alcune riforme fatte, senza neppure la possibilità di poterla riacquistare.

Questa è l'eredità dei precedenti Governi dei competenti affascinati dal neoliberalismo dittatoriale e dal mercato senza regole. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Questi sono i guasti che con fatica stiamo cercando di riparare. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Un anno fa eravamo su un treno in corsa lanciato verso un burrone; con enorme difficoltà siamo riusciti a frenarne la discesa e perfino a invertirne la direzione, anche se allo stato attuale marcia ancora lentamente. È comprensibile, vista la pesantezza dello stesso treno. La cosa importante è che marci nella direzione giusta e lo fa grazie al varo dei provvedimenti del Governo del cambiamento, come il decreto dignità o lo spazza corrotti. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Avete visto lo spettacolo del CSM? I magistrati, che dovrebbero essere un potere dello Stato, si riunivano in segreto per decidere chi doveva essere il procuratore capo che doveva poi assolvere qualche indagato della CONSIP; ce lo ricordiamo. Ci sono poi il reddito di cittadinanza, quota 100, il ridimensionamento del potere delle banche nella politica di questo Paese, la scelta di politiche di sostenibilità ambientale, poste finalmente al livello di quelle occupazionali e sociali.

Il decreto crescita aiuterà il treno Italia ad accelerare nella direzione giusta. Il decreto crescita non strizza l'occhio alle banche, ma aiuta i piccoli risparmiatori truffati dagli istituti di credito infedeli, prevede rimborsi veloci sotto i 50.000 euro, prevede l'estensione dell'accesso al fondo per le vittime di mancati pagamenti anche ai professionisti da parte delle aziende debentrici imputate nei procedimenti penali come bancarotta o ricorso abusivo del credito. Sulla fandonia delle privatizzazioni del più prezioso dei beni comuni, come l'acqua, ha già risposto il senatore Grassi con una lezione giuridica magistrale impartita ai fautori del *far west* del mercato, che volevano privatizzare tutti i beni comuni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Con il decreto crescita le imprese godranno di investimenti sani e produttivi: sto parlando della proroga del superammortamento per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti e i professionisti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, della semplificazione del sistema

Ires, della diminuzione delle aliquote, della nascita di un nuovo tipo di società, la società di investimento semplice, che potrà investire solo in *start up* non quotate, beneficiando dell'esenzione delle tasse sui redditi di capitale. Sto parlando del nuovo *bonus* casa per le imprese di costruzione o ristrutturazione degli immobili fino al 2021, degli incentivi alle imprese che si finanziano con l'emissione di obbligazioni, con l'obiettivo di sostenere progetti di sviluppo aziendale, del sostegno alla realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale da parte delle aziende, dell'introduzione del concetto di marchio storico di interesse nazionale, che consentirà alle aziende del *made in Italy* in crisi di poter accedere agli aiuti di Stato e che impedirà la chiusura dei loro stabilimenti e la svendita dei marchi italiani all'estero. Sto parlando dell'estensione degli incentivi per i veicoli elettrici e ibridi anche alle moto, ai ciclomotori e alle *microcar*.

Il decreto crescita ha come orizzonte non solo le imprese e gli investimenti, ma anche i cittadini e i professionisti. Quindi la deducibilità dell'I-mu salirà al 60 per cento, gli sconti fiscali per il rientro dei cervelli in fuga verranno estesi a sei anni, l'incremento della platea di professionisti e le maggior tutele.

Guardate, cari senatori, signor Presidente, Norberto Bobbio, il massimo teorico del diritto, che ha lasciato il segno più profondo nella cultura filosofica, giuridica e politica, considerato un maestro da generazioni di studiosi, aveva colto il segno dei mutamenti economici e sociali, quando si soffermava su tre principi dell'illuminismo alla base delle costituzioni democratiche come la nostra, che abbiamo difeso il 4 dicembre: libertà, uguaglianza e fraternità. Con il primato dell'uguaglianza, perché senza di essa non ci sono né libertà, né fraternità. La disuguaglianza produce lotta per il potere e odio sociale. La globalizzazione dei capitali ha creato la globalizzazione della povertà, ha generato la gabbia costituita dalle prescrizioni imposte dalla *troika* per schiavizzare i popoli liberi come la Grecia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Signor Presidente, nell'epoca immorale dove non viene più contrapposta la morale dei signori e la morale del gregge (per Hegel quella del signore e dei servi, per Marx quella degli oppressi ed oppressori, per Nietzsche quella dei vincitori e vinti), ma la morale confiscata dalla ideologia liberista, tra il bene di chi la pratica e il male di chi la critica, in quest'Europa disuguale noi restituiamo la speranza a un grande Paese come l'Italia, che deve rivendicare con orgoglio la propria identità, senza andare più in Europa con il cappello in mano (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1354, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, come in altre circostanze anche questa volta il Parlamento non è stato messo nelle condizioni di fare fino in fondo il suo lavoro.

Il decreto-legge in esame è stato approvato il 4 aprile, poi sono passati venti giorni e in Consiglio dei ministri c'è stata una seconda deliberazione con alcune integrazioni al testo iniziale. Alla Camera è rimasto in Commissione per tre settimane, tra liti e inciampi della maggioranza, fino ad assumere la fisionomia dell'ennesimo decreto *omnibus*, passando dai 52 articoli iniziali a più di 100 articoli del testo finale. Ancora una volta condanniamo questo modo di procedere e ricordiamo in quest'Aula le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica dopo la legge di bilancio, quando invitava tutte le forze politiche a rispettare il ruolo e le prerogative del Parlamento; un Parlamento che, fino a prova contraria, è composto da due rami con eguali diritti e doveri. Un procedimento legislativo non può dirsi di certo soddisfacente se tutte le volte una delle due Camere è chiamata a ratificare con la fiducia quella che l'altra, con grande fatica, ha approvato in prima lettura.

Nel merito, un dato riassume perfettamente il valore di questo provvedimento: quello 0,05 per cento in più di PIL atteso, che stride col nome di un provvedimento che per settimane è stato raccontato come un punto di svolta. Sicuramente la crescita non viene fatta dal Parlamento o dal Governo, ma dalle aziende e dai loro collaboratori, ma il Governo e il Parlamento sono chiamati a togliere di mezzo gli ostacoli contro la possibilità di crescere per le aziende stesse. A questo riguardo noto un punto dolente del provvedimento: mi riferisco all'articolo 10 che danneggia le piccole e medie imprese. Sulla carta è positiva l'idea di dare uno sconto immediato a chi dispone un intervento di efficientamento energetico, tuttavia in assenza di un sistema bancario che riconosca alle imprese il credito d'imposta maturato col fisco, a pagare il costo delle operazioni saranno le imprese, in particolare quelle medie e piccole, che non dispongono della liquidità necessaria per farvi fronte. Con degli emendamenti avevamo chiesto la soppressione di tale misura o quantomeno di attutirne l'impatto, inoltre avevamo presentato altre proposte per chiedere di rimandare l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata applicazione delle norme sulla fatturazione elettronica.

Per il resto non ci convince l'approccio assistenzialistico che accompagna le misure per i Comuni a rischio di dissesto economico, quelle per l'Alitalia, l'improvviso cambio di regole sulla gestione dell'Ilva. Parliamo di un pozzo di soldi erogati senza un piano che spinga i Comuni in difficoltà a correggere la rotta o che sia risolutivo sulla questione Alitalia. Su Ilva, al di là del merito, siamo davanti a un cambio di regole in corso d'opera e alla solita assenza di certezza del diritto, che è il motivo principale per cui molti investitori stranieri si tengono a debita distanza dall'Italia.

Sul Piano industria 4.0 registriamo con favore la correzione di linea rispetto alla legge di bilancio, con la parziale reintroduzione delle vecchie misure: è l'ammissione implicita che tutto quello che viene fatto dagli altri non è sempre da buttare, così come gli interventi per le banche non nascono per tutelare i banchieri, ma i risparmiatori e la stabilità del sistema, visto che il provvedimento reca diverse misure al riguardo.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 11,27)

(Segue STEGER). Positiva anche, nel suo piccolo, la proroga dell'entrata in vigore del registro unico delle bande che però resta poco più di un gesto di attenzione verso un ambito importante del terzo settore che richiede semplicità burocratica e maggiori aiuti fiscali per la funzione di crescita e coesione sociale che esprime nei territori. Se si vogliono rafforzare i territori, il terzo settore va rafforzato e queste espressioni culturali vanno rafforzate. Mi rivolgo soprattutto ai colleghi della Lega.

Per concludere, Presidente, questo provvedimento ci era stato presentato come una misura chiave. L'avevamo atteso con ansia, perché un decreto che si chiama crescita, in un Paese dove la stagnazione economica la fa da padrona, merita sempre grande rispetto e attenzione. Nel testo ci sono misure che, prese singolarmente, sono sicuramente positive ma manca una visione di insieme, una strategia complessiva sul modello di crescita. Per questo le singole misure hanno un impatto "omeopatico", cioè tranquillizzano ma non costruiscono la strada. E allora di crescita rimane solo il nome. La verità è che stiamo per votare l'ennesimo decreto *omnibus* che è il frutto della profonda diversità di idee, per non dire della grande confusione, che aleggia tra le forze di maggioranza.

Questo Governo è in carica da più di un anno, un anno nel quale il nostro Gruppo vi ha sempre sollecitato a mettere in campo una politica chiara e concreta per la crescita e lo sviluppo, quella che è mancata con la legge di bilancio e che ha esposto l'Italia ad una procedura di infrazione. Il reddito di cittadinanza non ha dato alcun impulso ai consumi e altissima è ancora la confusione sui centri per l'impiego. Ma la campagna elettorale è finita da più di un mese. È caduto, quindi, anche l'ultimo alibi agli occhi degli elettori e del Parlamento. I dati ISTAT di ieri dicono che la pressione fiscale è cresciuta. La Corte dei conti ha ben spiegato i rischi di un altro ingrossamento del debito pubblico. La verità è che non avete un'idea chiara su dove va portato questo Paese, su quella che deve essere la sua collocazione in Europa e nel mondo. È solo un procedere giorno per giorno, ma non è così che si governa una delle più importanti economie del mondo.

Per tutte queste ragioni, colleghi, il Gruppo per le Autonomie voterà contro questo provvedimento e quindi voterà contro la fiducia al Governo. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD).*

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, il Vice Ministro, oggi, ci ha dato un esempio, forse ideologico, del cosiddetto pragmatismo padano dicendo che in fondo è normale che i provvedimenti vengano esaminati soltanto da una Camera. Non lo facciamo, evidentemente, per spirito critico o perché siamo dei conservatori della Costituzione; il fatto è che non possiamo assolutamente continuare a rassegnarci, anche se in un anno questa è diventata la regola, come, purtroppo, in qualche modo si è dimostrato anche nelle legislature precedenti.

Il senso del bicameralismo è molto serio e ha permesso a questo Paese, in tempi che dovremmo forse rimpiangere, di discutere i provvedimenti non solo nel rispetto formale delle due Camere, dando a ciascuno davvero la possibilità di modificarli e dando alle opposizioni e alla maggioranza la possibilità di offrire il proprio apporto.

Francamente, non possiamo accettare questo modo di fare sbrigativo, irrispettoso e anticostituzionale che ormai pervade il lavoro di quest'Assemblea e nemmeno il modo in cui il Governo si rapporta al Parlamento. Questo vale per il Senato come, ovviamente, può valere per la Camera.

Qui siamo arrivati all'estremo: abbiamo già visto cos'è accaduto con la legge di bilancio e ora ci troviamo di fronte a un provvedimento che, nelle Commissioni competenti, è stato discusso pochissime ore, e arrivo al punto. Lo chiamate decreto-legge crescita, ma parliamoci chiaro: vi ripeto che questo è un insieme di norme - in 120 articoli - micro o medie, raffazzonate tra di loro, che chiamate «crescita» per puro spirito di propaganda, ma che avranno un'influenza assolutamente marginale sulla possibilità di ripresa del Paese.

Il punto è sempre lo stesso e ve lo ripetiamo: i 120 articoli del provvedimento contengono una serie di misure, alcune delle quali anche utili, ma sempre in modo marginale, mentre altre molto dannose - aspetto sul quale tornerò - perché sono il frutto del vostro modo di governare, fatto di eterna mediazione, un po' qua e un po' là; una volta il 20 per cento ai 5 Stelle, una volta l'80 alla Lega - e tendenzialmente è sempre così - e lo ricordo agli stessi colleghi del MoVimento 5 Stelle.

Quello che manca in questo Paese - ahimè, da molto tempo - è una discussione seria sulla strategia di sviluppo, ed è questo il problema. Ma qual è il punto? Le scelte che facciamo sono sempre contingenti: una volta va meglio, perché il quadro e la congiuntura internazionale sono più favorevoli e quindi permettono al Paese di avere di più e si fa qualche scelta maggiormente azzeccata; poi, però, quando la congiuntura è meno favorevole, continuiamo a barcamenarci, ma senza avere un'idea chiara di come il Paese effettivamente possa andare avanti.

Nel decreto-legge crescita credo ci sia il simbolo di tutto ciò. Al di là della propaganda - e chi di propaganda vive, alla fine ne muore, secondo una legge inesorabile - in questa discussione non ho sentito nessuno della maggioranza, né tanto meno del Governo riuscire a comprendere davvero la strategia con cui rimettere in carreggiata un'ipotesi di crescita e sviluppo per il Paese.

Su quale modello puntiamo? Non si tratta di una discussione accademica e anche il confronto tra maggioranza e opposizione sarebbe salutare, per capire l'asse strategico, la programmazione e gli interventi, su cosa puntare e le possibilità di crescita per il Paese.

Ve l'ho detto e ve lo abbiamo ripetuto cinquanta volte in tutti questi anni: quale piano di investimenti abbiamo in mente? Arrangiare un po' qua e un po' là? Un po' di TAV leggera e un po' di eventi speciali con le Olimpiadi? Queste diventano la ricetta per tutto, al di là del fatto che si possano fare e sia importante farle: va benissimo, ma sono tutti grandi eventi speciali. Oppure vogliamo discutere un piano di investimenti che significa investire sulle infrastrutture che servono al nostro Paese?

Delle grandi città discutevamo prima, e a Milano forse va un po' meglio: abbiamo la necessità di investire nelle nostre aree metropolitane, sui sistemi di mobilità sostenibile, nell'innovazione e nelle tecnologie. Proprio perché è fondamentale anche nella lotta ai cambiamenti climatici, abbiamo la necessità di dare finalmente vita a quello che abbiamo chiamato il *green New Deal* per il Paese, dando la possibilità di puntare sulle vocazioni, risorse e necessità del nostro territorio.

In un Paese come il nostro qual è il modello su cui è possibile concentrare le risorse? Questa discussione però non c'è, perché c'è l'ossessione della propaganda. Governate da un anno - ve lo vorrei ricordare - e oltre al reddito di cittadinanza e quota 100, i cui effetti vedremo, non è stato emanato un provvedimento, se non di minima portata, e non avete fatto altro che smontare - come si è fatto sullo sbloccacantieri - il codice degli appalti e le norme sulla trasparenza e la legalità, nell'illusione che qualcosa succedesse e riprendessero anche gli appalti.

Ma cos'è un provvedimento? È una scelta chiara, con un'indicazione precisa, che dia la possibilità di rimettere in moto il Paese stesso. D'altronde, lo dite anche voi: con questi provvedimenti, decreto crescita e sbloccacantieri, alla fine - mi rivolgo al mio collega Errani - che cosa si otterrà? Lo 0,1 per cento di crescita: di questo state parlando e lo avete certificato in qualche modo anche voi. Al di là, quindi, della propaganda, rimane la miseria di una serie di piccole misure che avranno un ruolo e un impatto assolutamente marginale.

Nel quadro macroeconomico e nel sistema di deflazione in cui siamo, che in questi anni non ha fatto altro che svalorizzare il lavoro e creare problemi di svalutazione interna, ancora una volta mettete in campo misure che, magari sul lato dell'offerta, sono piccole ricette, ma praticamente nulla sul lato della domanda.

Vi sono poi alcune scelte all'interno del decreto crescita che sono gravissime. Ve lo ripeto qui: la scelta fatta sull'articolo 24 in merito alla privatizzazione dell'acqua - è inutile girarci intorno - è chiara e precisa. Lo dico ai colleghi dei 5 Stelle: volete proteggere l'acqua? Benissimo, allora invece di fare modifiche costituzionali di mera propaganda per la riduzione del numero dei parlamentari, si inseriscano in Costituzione i beni comuni: questa è la grande riforma di cui ha bisogno il Paese, che significa anche un asse chiaro dal punto di vista economico.

Sulla sanità - e chiudo perché ci voglio tornare - dite di essere vicini alle persone e ai loro problemi, ma con l'articolo 14 fate il favore di agevolazioni fiscali alle grandi polizze assicurative: questo significa incamminare il nostro Paese solo e unicamente verso il secondo pilastro, uccidendo il Sistema sanitario nazionale. Abbiamo 11 milioni di persone che hanno rinunciato a curarsi e vogliamo continuare in questo modo. Quindi, al netto della vostra propaganda - ve lo ripeto: chi di propaganda vive, di propaganda alla fine muore, perché è una legge inesorabile - non avete alcuna idea del futuro e dello sviluppo di questo Paese. Affazzonate insieme una serie di misure, a seconda di chi tocca, nell'equilibrio, ma il Paese purtroppo, ancora una volta, se ne accorgerà troppo tardi. Se ne accorgerà e ne pagherà tutte le conseguenze.

Per questo motivo voteremo contro la fiducia sul decreto-legge in esame. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

DE BERTOLDI *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI *(Fdl)*. Signor Presidente, che tristezza, amici della Lega, amici del MoVimento 5 Stelle, in occasione di un voto di fiducia e di un provvedimento sulla crescita che tanto dovrebbe interessare il Paese, guardare i banchi del Governo desolatamente vuoti. *(Applausi dal Gruppo Fdl)*.

Ritengo che sia l'ennesima mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento e, nello specifico, del Senato della Repubblica. E non me ne voglia il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che è qui presente per permettere almeno formalmente di dire che il Governo è presente. Credo che una Camera parlamentare, che non ha potuto neppure discutere nelle Commissioni, come ormai accade da un anno, il merito e i contenuti dei decreti-legge, avrebbe almeno la pretesa di essere ascoltata dal Governo. E, invece, ribadisco che non c'è un solo Ministro presente.

Non solo si vuole stravolgere la sostanza della democrazia, impedendo alle Commissioni di lavorare, ma non si rispettano più nemmeno le regole di un'etica comportamentale che dovrebbe ispirare la correttezza di chi crede nella democrazia. È davvero una tristezza.

Purtroppo, cari colleghi, è una tristezza anche il decreto-legge che ci accingiamo a commentare. Crescita: che bella parola. Che bella parola quella crescita di cui tanto avrebbe bisogno il Paese e che, invece, si risolve in un decreto *omnibus*, che mi permetto di definire di recupero e rammendo. Avete recuperato qualche norma della legislatura precedente. Avete attinto - e avete fatto anche bene - al super ammortamento del Governo precedente. Avete rammendato qualche provvedimento degli ultimi mesi, cercando di mettere a punto qualche aspetto. Per carità, si tratta anche di riprese positive, di piccoli aggiustamenti che certamente sono opportuni. Ma la crescita, cari colleghi, è e dovrebbe essere un'altra cosa.

Basta consultare i quotidiani locali, dei territori nei quali viviamo, la stampa nazionale e quella specializzata per vedere che i titoli di prima pagina non parlano di crescita. Scrivono che sta per chiudere l'ILVA a Taranto, grazie a questo decreto crescita. Le fisime mentali e il giustizialismo di qualcuno stanno portando alla chiusura di una delle più importanti imprese nazionali. Peraltro, il danno sarà non solo la chiusura dell'ILVA, ma anche la definitiva perdita della faccia del Paese di fronte agli investitori esteri: gli accordi presi da un Governo con le imprese vengono tranquillamente rinnegati dopo pochi anni da un altro Governo. Questa non è serietà, cari colleghi. Inseguite un giustizialismo di facciata, che vi fa comodo in campagna elettorale, per il quale siete pronti a far perdere la faccia al Paese, a far chiudere una fabbrica, a farci considerare delle banderuole dagli investitori esteri.

Questa è la realtà, cari colleghi. Non lo dice solo un giornale, magari quello di Confindustria, ma lo dicono anche i quotidiani di territorio, lo dicono tutti: Confindustria, le imprese, le associazioni di categoria, i piccoli imprenditori. È così che volete fare crescita?

Ho notato che nel decreto crescita vi siete occupati delle lampade votive dei cimiteri; ho notato tante cose interessanti, sicuramente utili. Non vorrei fare ironia e preferisco concentrarmi sui contenuti.

Abbiamo cercato di aiutarvi, come sempre. Cari colleghi, con riferimento all'articolo 10, relativo all'ecobonus, in sede di Commissioni riunite finanze e industria, ho detto al Presidente della Commissione industria che, se c'era una norma che forse poteva rappresentare un elemento incentivante la crescita, era proprio l'articolo 10 sull'ecobonus, che consente al consumatore finale di chiedere direttamente all'impresa di scontargli il credito d'imposta che lo Stato concede. Si tratta di una bella misura, perché quel cittadino probabilmente potrà spendere qualcosa in più, sapendo di poter ricevere immediatamente un beneficio. Tuttavia, cari colleghi, nemmeno in questo caso avete saputo agire bene: se si voleva che quell'articolo avesse concreta attuazione, occorreva almeno permettere che il credito d'imposta potesse essere ceduto non solamente a un fornitore, che molto probabilmente non ha interesse a recuperarlo, ma anche a quelle società finanziarie che si occupano di cessione di crediti, alle banche.

Noi di Fratelli d'Italia, che sempre cerchiamo di proporre più che di demolire, abbiamo presentato degli emendamenti - ovviamente non discussi: la prassi ormai è di non discutere più nulla in Commissione, perché il Governo fa tutto - e un ordine del giorno. Abbiamo suggerito almeno di utilizzare i confidi o Cassa depositi e prestiti, per dare garanzie, tramite gli istituti di credito, ai fornitori e alle piccole imprese artigianali, affinché possano scontare il credito d'imposta avendo la liquidità necessaria. Invece così non è stato fatto e, di conseguenza, siamo in una condizione in cui si rischia solamente di avvantaggiare quelle grandi realtà imprenditoriali che hanno una capacità finanziaria più importante, e di creare problemi a quegli artigiani e a quelle piccole imprese che non trovano finanza per poter anticipare al consumatore quel credito d'imposta. Avete quindi danneggiato la piccola e media impresa italiana. Altro che crescita!

Posso proseguire. L'articolo 23 è quello degli NPL, quello dell'avvocato in mutande che ha dialogato con il nostro Presidente del Consiglio, e dico «nostro» perché è dell'intero Paese. Il senatore Lannutti lo ha detto prima, ma avrei piacere che il collega Lannutti, che peraltro stimo, sapesse tradurre in atti concreti e non solo in buone intenzioni, visto che è in maggioranza, le sue posizioni. Fratelli d'Italia, tramite un disegno di legge a prima firma del senatore Urso, ha chiaramente posto le condizioni per far risalire dalla situazione gravosa in cui si trovano oltre 1,2 milioni di italiani che oggi, grazie al problema degli NPL, dei loro crediti che sono stati svenuti alle società multinazionali, sono bloccati, tenuti sotto capestro e non possono portare accrescimento e utilità al resto della popolazione e dell'economia.

Ebbene, cosa fa il Governo del cambiamento sugli NPL? Cosa fanno gli amici 5 Stelle, senatore Lannutti? Fanno nell'articolo 23 una norma che avvantaggia quelle multifinanziarie internazionali che lucrano sulla cessione degli NPL. Voi non vi siete preoccupati del debitore italiano, del povero cittadino artigiano che viene vessato da questa situazione, ma vi siete preoccupati della multinazionale che investe sugli NPL. Questa è realtà, non sono considerazioni politiche: sono considerazioni oggettive.

Cerco di concludere per non perdere ulteriore tempo. Fratelli d'Italia la strada ve l'ha sempre indicata. Fratelli d'Italia è coerente con la fiducia nel Paese e, quindi, vi aveva detto chiaramente, se vogliamo parlare di crescita, di avere il coraggio di dare risposte concrete. Se vogliamo andare in Europa ad alzare la voce - come noi siamo d'accordo di fare, perché Bruxelles non ci deve dettare l'agenda - dobbiamo però aver fatto i compiti a casa nostra. Crescita vuol dire *flat tax*. È un anno che la nostra proposta di legge giace depositata in Parlamento. E allora che si facciano la *flat tax* e gli investimenti, ma mi pare che sulla TAV, sulla TAP, sulla TRIV (trivelle e oleodotti) risposte non ne arrivino. Pensate davvero di poter andare in Europa a testa alta e rivendicare le ragioni certe del nostro Paese nel momento in cui su questi grandi temi non siete in grado da oltre un anno di dare delle risposte?

Alla luce di tutto ciò, voglio significare la posizione di Fratelli d'Italia e chiedo al Presidente un ulteriore minuto per poter concludere. La posizione di Fratelli d'Italia, con le critiche oggettive e forti che rivolge a questo Governo, vuole però ancora aprire un credito nei suoi confronti, anche perché sappiamo che in queste settimane sono in corso trattative tra il nostro Paese e l'Europa. Non vogliamo che l'Europa veda una maggioranza assolutamente abbandonata e, quindi, noi non voteremo contro e ci asterremo su questo provvedimento (*Commenti dal Gruppo PD*), con un ennesimo atto di fiducia in una maggioranza che invitiamo però con forza a cambiare radicalmente passo.

Amici della Lega, abbiamo un programma comune, e lo abbiamo fatto in campagna elettorale un anno fa: cercate di realizzarlo, altrimenti diamo la parola agli elettori e torniamo in queste Aule parlamentari con un programma chiaro, definito e concreto. (*Applausi dal Gruppo Fdl. Congratulazioni*).

BELLANOVA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLANOVA (PD). Signor Presidente, in origine era il decreto crescita e investimenti, poi è rimasto solo il decreto crescita, senza investimenti perché, in base alla relazione tecnica, vi siete accorti che con i vostri provvedimenti, se va bene, l'Italia crescerà nel 2019 dello 0,1 per cento.

Quello che c'è in questo decreto-legge e che brilla è esattamente ciò che manca: nello specifico, quello che brilla in questo provvedimento lo dice chiaramente il banco del Governo che non c'è.

Voglio però rimanere sul merito, signor Presidente.

La nostra preoccupazione non è solo per quello che non c'è in termini di misure specifiche. La nostra preoccupazione è che manca una visione, una prospettiva. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a prendere posto, lasciando la collega Bellanova libera di svolgere compiutamente il suo intervento.

Prego, senatrice.

BELLANOVA (PD). La ringrazio, signor Presidente.

Come dicevo, manca una visione, una prospettiva: c'è un vuoto di pensiero che è quanto di peggio un Governo possa realizzare.

Con un decreto crescita, infatti, uno si aspetterebbe di vedere come il Governo intende affrontare il problema del Mezzogiorno, come recuperare i ritardi e il gap tra il Nord e il Sud del Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

Vi abbiamo dato dei consigli, ma non li avete voluti ascoltare e così, oltre al taglio del credito d'imposta per la ricerca e per l'innovazione nel Mezzogiorno, ci sono le risorse che un Ministro dormiente si è fatto scappare nottetempo alla Camera. (Applausi dal Gruppo PD).

Vi abbiamo invitato a smettere di chiacchierare sulle Zone economiche speciali (ZES) e a fare un intervento serio, il taglio dell'IRAP per le imprese e per i lavoratori. Voi avete detto di no; avete detto di non essere d'accordo.

Avete detto che con il decreto crescita si investe. Noi abbiamo capito che adesso potevate dirci come incentivare i consumi, perché la crescita deve portare consumi, i consumi alimentano la produzione e la produzione determina ricchezza, che può essere distribuita. Voi invece pensate di distribuire ricchezza producendo povertà. (Applausi dal Gruppo PD).

Noi ci aspettavamo un vostro impegno su come sostenere l'export, i salari e su come creare lavoro. Realizzate, invece, quello che è il peggiore dato da due anni a questa parte: la fiducia delle imprese e dei consumatori dice che siamo passati dal 100,2 al 99,1 per cento. Dovreste un po' interrogarvi, se non proprio vergognarvi. (Applausi dal Gruppo PD).

Da questo provvedimento ci aspettavamo la crescita, ma che cosa comporta la crescita? Un bisogno di lavoro e di lavoro qualificato. Se avete deciso di non ascoltare il Partito Democratico, almeno dovevate ascoltare l'OCSE, che da mesi dice che i bambini che oggi frequentano la scuola elementare faranno un lavoro che adesso non riusciamo a immaginare.

Un Governo serio allora che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe investire sulla formazione delle nuove competenze. Voi invece tagliate le risorse alla formazione, tagliate la formazione 4.0. (*Applausi dal Gruppo PD*). Voi vi collocate fuori dalla modernità e dalla crescita.

Avremmo voluto definire con generosità questo provvedimento un decreto «correggi errori», ma neanche questo è possibile, perché avete preso parti e pezzi di iniziative, proposte e soluzioni fatte dal nostro Governo: Patent box, Nuova Sabatini, sgravi per le assunzioni dei giovani nel Mezzogiorno.

Vi siete limitati a coprire gli sgravi tra gennaio e aprile perché, quando facevate la legge di bilancio, ignoravate che bisognava coprire quello che stavate promettendo alle aziende. In Commissione, però, avete bocciato un nostro ordine del giorno in cui si prevedeva la proroga delle assunzioni per tutto il 2020: nel vostro intervento per la crescita la proroga è di sei mesi.

Certo, avete ripristinato il superammortamento 4.0, ma anche in questo caso avete copiato, peggiorando, perché siete passati dal 40 al 30 per cento e avete messo un tetto di 2,5 milioni di euro. Potete davvero immaginare che entro sei mesi si facciano le innovazioni tecnologiche e che sei mesi siano sufficienti per immaginare, investire e fare innovazioni? Non vi chiedete come sia possibile? Parlate con qualche imprenditore della chimica, della farmaceutica o dell'*automotive* e vi spiegheranno che la vostra è una norma manifesto, perché le innovazioni occorre sostenerle nel tempo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Poi arriva Di Maio, che dice di lasciar perdere la crescita e adesso proclama trionfo di voler tagliare il costo del lavoro. Ohibò, viene da pensare: benissimo, prenderanno la proposta del Partito Democratico, con il taglio del cuneo fiscale, ma non è così. Voi tagliate l'INAIL. Tagliate la salute e la sicurezza. Interrogatevi, voi che parlate della dignità del lavoro, voi che non conoscete il lavoro, oltre che la dignità. (*Applausi dal Gruppo PD*). Interrogatevi! I morti sul lavoro - per favore, non chiamatele morti bianche, perché questo vi lava la coscienza: sono morti frutto del disimpegno, della mancata formazione, della mancata sicurezza e della competizione sui costi (*Applausi dal Gruppo PD*) - nel 2018 sono aumentati del 10,8 per cento, rispetto al 2017, mentre le malattie professionali sono aumentate del 2,5 per cento. Questi sono dati forniti dall'INAIL e non dal mio Gruppo. Proprio in questo momento, decidete di fare quei tagli. Vi vorrei dare un'altra informazione, visto che distribuite i risparmi di quota 100 e del reddito di cittadinanza. Quel carpentiere che a sessantasette anni non doveva stare e non deve stare sulle impalcature, e che tanto vi faceva tenerezza negli anni passati, sta ancora sulle impalcature (*Applausi dal Gruppo PD*), perché il provvedimento su quota 100 non copre quel lavoratore. Non vi vergognate però di questo e utilizzate quei risparmi per tagliare ulteriormente la salute e la sicurezza sul lavoro. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Avremmo voluto parlare con voi, visto che il decreto-legge in esame, per la precisione, oltre che misure di crescita economica, reca anche misure per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Ma quando mai? Vi siete accomodati sulle comode poltrone ministeriali, ma le sedie scomode dei ta-

voli di crisi le rifuggite! (*Applausi dal Gruppo PD*). Non chiamate le parti a confrontarsi presso i Ministeri. Per quel che riguarda Alitalia, a dicembre dicevate che era pronto il piano industriale e sarebbe arrivata la soluzione, ma ora siamo all'ennesima proroga del prestito, per 900 milioni di euro, di cui 650 milioni di aggravio sui cittadini italiani. Dite agli italiani che si troveranno in bolletta, alla voce oneri di sistema, 650 milioni di euro, che state utilizzando per le vostre incapacità su Alitalia. Altro che ridurre le tasse: siete il Governo delle tasse! Dove sono nel decreto-legge la ricerca del *partner* e il piano industriale: c'è una generica autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere quote della nuova Alitalia, per un massimo di 200 milioni di euro. Con gli interessi maturati sul prestito volete far volare una grande compagnia e pagare gli stipendi di oltre 12.000 persone. Dovreste organizzare un corso di formazione per spiegare agli imprenditori come si fa, con solo 200 milioni di euro, a mantenere in piedi una compagnia di quelle dimensioni; altrimenti vi dovreste porre il problema di quanto siete ignoranti nelle materie e di quanto non volete apprendere. (*Applausi dal Gruppo PD*). Sancite dunque il fallimento di una grande infrastruttura.

Sull'ILVA i miei colleghi hanno già parlato, ma voglio dire, signor Presidente, che viene messo in discussione un accordo sottoscritto da questo Governo nel settembre scorso. Prima vi siete vantati di aver aumentato l'occupazione da 10.000 a 10.800 lavoratori, ma non vi siete posti il problema che più aumentano i lavoratori e più ovviamente deve aumentare la produzione: altrimenti un'impresa come fa a reggere? E non solo non vi siete chiesti questo, ma oggi, con il vostro provvedimento, annullate una immunità che non c'è e impedita la realizzazione del piano AIA. Lo voglio dire qui che cosa significa: la vostra scelta significa mettere in discussione investimenti per cinque miliardi. Quattrocento milioni sono le risorse che mettete nel decreto crescita, cinque miliardi quelli che fate saltare togliendo risorse ai creditori, all'ambientalizzazione della città di Taranto e ai posti di lavoro.

Vorrei dire un'ultima cosa, Presidente, se mi è consentito. Vi siete presentati a Taranto in cinque-sei Ministri con un manifesto. Qui gli accordi non si rispettano e questo significa che voi state facendo un danno non solo alla città di Taranto, ma all'intero Paese e soprattutto state minando la sua credibilità, perché state dicendo agli investitori: «Andate altrove». (*Il microfono si disattiva automaticamente*). Un attimo, Presidente.

PRESIDENTE. È andata già oltre di un minuto, ma concluda, prego.

BELLANOVA (*PD*). Sono stata interrotta.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

BELLANOVA (*PD*). L'attenzione di questo Governo è dimostrata dai banchi del Governo, ma anche da come il provvedimento è stato seguito in Commissione: un giorno e mezzo di lavoro, tre rappresentanti del Governo, nessuno per il Ministero dello sviluppo economico; tre rappresentanti

del Governo, uno per il dibattito generale... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Non è capace di concludere, perciò vada avanti.

LAUS (PD). Deve recuperare!

BELLANOVA (PD). Un attimo Presidente!

PRESIDENTE. È due minuti oltre il tempo prescritto: non mi pare proprio che sia il caso di protestare.

BELLANOVA (PD). Il mio Gruppo, orgogliosamente, voterà no a questo provvedimento, perché voi siete non solo incapaci, ma siete anche pericolosi. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È il rispetto che tutti devono al tempo assegnato, con un margine comprensibile di *extra time*.

TOSATO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi e colleghe, comprendiamo perfettamente la rabbia e gli attacchi delle opposizioni al Governo, soprattutto da parte dei colleghi del Partito Democratico, che hanno governato a lungo questo Paese negli ultimi anni. I risultati elettorali delle europee sono stati molto deludenti per loro, molto meno per le forze di Governo, caso quasi unico in Europa. Governare è molto difficile, soprattutto nell'attuale contesto economico internazionale; eppure, le forze di questo Governo hanno ottenuto più del 50 per cento del consenso dei cittadini italiani. Fatevene una ragione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Abbiamo sentito molte critiche delle opposizioni, ma molto generiche, rivolte alla situazione economica generale dell'Italia e dell'Europa più che ai contenuti di questo decreto-legge e quindi perdonatemi, ma queste critiche lasciano il tempo che trovano; rischiano di rappresentare un rito vuoto e inutile, uno sfogo di chi ha trasformato la propria frustrazione in rabbia. Probabilmente le opposizioni pensano di avere la bacchetta magica per risolvere i problemi dell'economia italiana e del pesante debito pubblico. Noi non abbiamo questa presunzione, ma siamo convinti che i decreti sblocca cantieri e crescita contengano molte misure utili al Paese. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Perdonatemi un'altra considerazione: se avevate realmente delle ricette miracolistiche, perché non le avete applicate quando eravate al Governo? *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Comincini)*. Avete avuto sei anni di tempo per vararle; avete avuto molte occasioni.

PRESIDENTE. Lasciate che l'intervento possa essere svolto tranquillamente. Prego, lei si rivolga alla Presidenza.

TOSATO (*L-SP-PSd'Az*). I colleghi del Partito Democratico, Presidente, hanno avuto molte occasioni, con i Governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni Silveri e le hanno sprecate, hanno fallito. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). E guardate che non lo diciamo noi, non lo dicono i componenti dei Gruppi Lega e MoVimento 5 Stelle. Lo hanno sancito gli italiani con il voto del quattro marzo 2018 e lo hanno confermato con quello del 26 maggio 2019, un mese fa. Con umiltà ma determinazione, noi abbiamo il dovere di andare avanti. Andremo avanti finché avremo la fiducia dei cittadini italiani.

Affermare che abbiamo aumentato la pressione fiscale è semplicemente ridicolo. Non abbiamo approvato una sola norma che abbia aumentato la pressione fiscale. Infatti, non siete stati in grado di citarne nemmeno una nelle vostre numerose invettive: una norma del genere non esiste, perché è una falsità. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

C'è stata, semplicemente, maggiore emersione dell'evasione fiscale, del sommerso, dell'Iva e questo è un dato positivo per tutti. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Questo decreto-legge contiene molte misure positive, utili agli enti locali, all'economia, alle nostre imprese, al mondo del lavoro, in definitiva al nostro Paese. Noi le condividiamo pienamente: misure per la crescita, semplificazioni, proroghe e agevolazioni fiscali, misure per il rilancio degli investimenti privati.

Poi ci sono le norme per la tutela dei risparmiatori truffati e colpiti dai fallimenti bancari. Si introducono norme per i rimborsi veloci sotto i 50.000 euro, che ci sono stati chiesti a gran voce dai comitati, con cui noi abbiamo un dialogo quotidiano, e ai quali non abbiamo mai negato un incontro, a differenza dei Governi del Partito Democratico. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

È stata ampliata la platea per coloro che avranno accesso al fondo indennizzo risparmiatori, allentando i paletti di reddito e patrimonio per averne diritto. Ricordo il miliardo e mezzo stanziato dal nostro Governo contro i miseri 150 milioni stanziati dal Partito Democratico. Questa è la differenza tra il Partito Democratico e noi, tra chi ha abbandonato i cittadini truffati e chi li ha tutelati e continuerà a farlo. Quindi, caro collega Renzi, da voi non accettiamo lezioni! (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Poi ci sono i numerosi interventi a favore degli enti locali. Sono già stati citati e non voglio citarli nuovamente, ma voglio riaffermare un punto in questa sede, a nome del Gruppo della Lega, che è fatto soprattutto di cittadini che hanno avuto la responsabilità di amministrare i propri Comuni, da sindaci, da assessori e da consiglieri comunali, che conoscono la realtà quotidiana dei nostri amministrati.

L'attenzione alle esigenze dei Comuni per noi significa tutelare le necessità delle comunità, dei cittadini che hanno diritto a servizi adeguati ed efficienti. Significa, inoltre, lavoro con appalti veloci, subito cantierabili e circolazione di denaro che crea lavoro ed è una spinta ai consumi. I Governi

del Partito Democratico hanno massacrato gli enti locali, li hanno umiliati. Noi, invece, con orgoglio rivendichiamo tutti i provvedimenti a favore delle nostre amministrazioni locali e non accettiamo lezioni da nessuno. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Quindi, misure per la crescita, semplificazioni fiscali, rilancio degli investimenti: questa è la direzione giusta, cui deve seguire, naturalmente, una profonda rivoluzione fiscale, che passi da meno tasse, più competitività e, quindi, più lavoro.

La Commissione europea ci chiede di diminuire il debito, troppo elevato. Ma non si può chiedere all'Italia di aumentare il prelievo fiscale. Non si può chiedere all'Italia di adottare ancora improponibili tagli lineari della spesa pubblica. Abbiamo già dato. Questo è il percorso dei Governi del recente passato; un percorso di Governi che hanno fallito. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Il debito ha continuato ad aumentare e la nostra economia è diventata sempre meno competitiva, bruciando migliaia di aziende e di posti di lavoro. Rassegnatevi. Noi non saremo mai complici di chi vuole imporci tasse, disoccupazione, disperazione e povertà. Questo Governo ha ancora la fiducia del Parlamento. Ha la fiducia dei cittadini che, anche recentemente, in occasione delle elezioni europee del 26 maggio, hanno premiato la Lega di Matteo Salvini, che, con il suo coraggio e la sua determinazione, ha ridato speranza a molti cittadini italiani.

Fate la voce grossa qui. Ne avete il diritto. È l'esercizio della democrazia, ma il consenso fuori da questo Palazzo voi l'avete perso e non l'avete ancora riconquistato.

Questo decreto-legge è utile al Paese, ai cittadini e alla nostra economia. Il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà a favore del decreto crescita e della fiducia al Governo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e M5S. Molte congratulazioni).*

BIASOTTI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIASOTTI *(FI-BP)*. Signor Presidente, sono dispiaciuto nel notare l'assenza pressoché totale del Governo durante la discussione di un decreto-legge ritenuto così importante, efficace ed efficiente. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Sono convinto che l'unica cosa che crescerà con questo decreto-legge è la difficoltà economica delle nostre imprese e, allora, si verificherà ciò che aveva auspicato il MoVimento 5 Stelle: questa decrescita - che ritengo infelice - porterà ancora danni alla nostra economia.

Signor Presidente, ho fatto e faccio l'imprenditore da oltre quaranta anni in diversi settori e non vorrei dare consigli perché il Governo non c'è e non li ascolterebbe nemmeno, ma faccio delle osservazioni.

Le imprese per crescere hanno bisogno di fiducia e di rispetto, e non di quanto fa una parte importante del Governo che le avversa e considera gli imprenditori dei disonesti, dei truffatori e degli evasori. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Le imprese per crescere hanno bisogno di finanziamenti

dalle banche, che nei loro depositi hanno 3.000 miliardi di risparmi dei cittadini e che, invece di darli alle imprese, soprattutto alle medie e piccole, li usano per finanza speculativa o li danno solo a qualche particolare amico. Le imprese per crescere hanno bisogno di un fisco equo e collaborativo e che, in caso di verifica, non faccia accessi come nel *far west* (mi è accaduto personalmente). Occorre inoltre che l'onere della prova, in caso di contenzioso, spetti al fisco e non - come adesso - al contribuente. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Signor Presidente, le imprese per crescere hanno bisogno di una giustizia civile efficace ed efficiente che nel massimo di sei mesi decida il contenzioso e non, come è accaduto a me con un cliente importante che non ha pagato una grossa cifra, su cui avevo già pagato le imposte anni fa, di un rinvio della causa (nel mio caso al 20 aprile del 2020). Questo è inaccettabile. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Le imprese per crescere hanno bisogno di un sindacato collaborativo, prima con le imprese e poi con i lavoratori. Le imprese per crescere, se hanno un dipendente disonesto o fannullone e dispongono di prove inoppugnabili, possono e debbono licenziarlo e non devono riassumerlo dopo due o tre anni perché i magistrati al 99,9 per cento danno lavoro a questo disonesto. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Le imprese per crescere devono poter incassare con soldi veri i crediti dello Stato e non con i soldi del Monopoli (abbiamo fatto ridere i polli!). (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Signor Presidente, le imprese per crescere hanno bisogno di una tassazione globale di non oltre il 25 per cento. Faccio un esempio che credo che anche il MoVimento 5 Stelle potrà capire: se un'azienda guadagna 100.000 euro a fine anno, ne ha già pagati 70.000 per accise sui carburanti, oneri sull'energia, tassa sui rifiuti, contributi, spese non fiscalmente deducibili (c'è un elenco sterminato) e concessioni IMU. Su 100.000 euro di reddito paga il 43 per cento di imposte. Se vuole distribuirli ai soci, paga un ulteriore 27 per cento. Abbiamo, pertanto, una tassazione effettiva di oltre il 70 per cento. Non lo dico io, ma la CGIA di Mestre e tutte le associazioni. La Banca mondiale ha certificato che noi paghiamo oltre il 65 per cento contro una media europea del 43 per cento.

AIROLA (*M5S*). Non ho capito.

BIASOTTI (*FI-BP*). Lo so che non hai capito. Questo è il problema dell'Italia. Vedo il ministro Toninelli, il re delle incomprensioni. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Si rivolga al Presidente.

BIASOTTI (*FI-BP*). Il ministro Toninelli potrebbe andare a sedersi tra i banchi del Governo, invece di fare il *pasdaran*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di sedersi dove ritiene più opportuno. Collega, prosegua.

BIASOTTI (FI-BP). Le imprese per crescere non hanno bisogno di Toninelli ma di infrastrutture, hanno bisogno di sapere - come hanno detto altri - se si farà o no la TAV, se si farà la gronda, se si farà il terzo valico, perché le imprese non possono pagare il 15 per cento in più di logistica rispetto agli altri Paesi. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Abbiamo la fortuna - Toninelli non lo sa - di avere una piattaforma logistica unica al mondo. Dovremmo allora finanziare i porti e costruire le autostrade, non revocare le concessioni. Dobbiamo avere uno Stato di diritto: questo vale per la società Autostrade, vale per l'ILVA e vale per tutti.

La riforma di Trump è partita e ha avuto un clamoroso successo perché ha tolto le tasse ai ricchi - ricordatevelo - e alle grandi imprese, obbligandole, dopo aver tolto loro il 40 per cento di tasse, a dare un 20 per cento ai propri dipendenti come maggior stipendio. Questo è un modo di crescere. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Putin ha fatto la *flat tax* su tutti i redditi e voi la volete fare solo per quelli sotto i 65.000 euro, che di fatto sono già soggetti ad un'aliquota del 27 per cento? Totò direbbe: «Ma mi faccia il piacere!».

Dico anche un'altra cosa, signor Presidente: un'impresa per crescere non può avere obbligatoriamente un consulente fiscale, un consulente lavorista, un avvocato civilista, un avvocato penalista, un consulente amministrativista, uno per la sicurezza, uno per i rifiuti ed uno per la *privacy*. Ma come fa un'azienda medio-piccola? Ma vi rendete conto? Ci vivete nelle aziende o no? (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Per crescere un'impresa che esporta, signor Presidente, ha bisogno di avere un Governo che abbia una politica estera univoca e che sia amico del maggior numero di Paesi possibile per collaborare dal punto di vista economico. Non come fa questo Governo, che non c'è, che ha litigato con l'Europa e con tutto il mondo: con l'Africa, con la Germania, con la Francia, con la Spagna e ieri anche con l'Olanda. Abbiamo bisogno di un Governo che favorisca le esportazioni, non che ce le blocchi. Un'impresa turistica o del *food*, che sono adesso in auge, per crescere hanno la necessità di trovare i camerieri, i cuochi ed i commessi, che oggi non trovano perché il vostro reddito di cittadinanza ha creato e aumentato chi non ha voglia di lavorare. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Un negoziante tradizionale, in un paese o nel centro di una città, non per crescere, ma per sopravvivere, dovrebbe avere - lui sì - un reddito di dignità, perché ha consumato in questi anni tutto il patrimonio che ha accumulato negli ultimi trent'anni e tiene aperto solo per non avere la vergogna di chiudere miseramente e di mandare a casa quei due o tre dipendenti che ha. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Egli dovrebbe avere, signor Presidente, servizi, sicurezza, illuminazione e tolleranza dalle forze dell'ordine, come le forze dell'ordine hanno tolleranza rispetto agli abusivi che fanno concorrenza e fanno tutto quello che vogliono. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Per crescere un'azienda, che ad esempio ha bisogno di auto aziendali, deve poter ammortizzare il 100 per cento del loro costo, come in tutta Europa, e non il 40 per cento come qua. Non può un'azienda, per crescere, spendere 700 euro per andare in aereo da Genova a Roma; non può pagare il doppio dell'energia, non può pagare il triplo dei rifiuti rispetto agli altri Paesi europei, non può avere il doppio dei contributi. Un'azienda che vuole cre-

scere non può dover andare obbligatoriamente, per non chiudere, in Austria, in Slovenia, in Bulgaria o in Albania, in Paesi che fino a pochi anni fa erano alla disperazione e oggi sono attrattivi per le nostre imprese. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Un'impresa balneare per crescere non deve avere il dramma della direttiva Bolkestein, che avete promesso di togliere e che invece è ancora in piedi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Signor Presidente, non solo le aziende, ma tutta l'Italia per crescere ha bisogno di un Governo di centrodestra; per assurdo avrebbe bisogno di un Governo anche di centrosinistra, ma mai e poi mai può avere un Governo inconcludente, incapace e ignorante come questa accozzaglia giallo-verde. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, sono doverosi i ringraziamenti al collega Montani, ai presidenti Girotto e Bagnai, a tutti i senatori delle Commissioni 6ª e 10ª, di maggioranza e di opposizione, perché, seppur in un limitato spazio che riguardava il discernimento, la valutazione ed il voto gli ordini del giorno, c'è stato un clima molto collaborativo in Commissione. Devo poi fare una tirata di orecchie al Governo affinché dia più spazio a questo ramo del Parlamento perché, in un clima collaborativo, può dare una mano ai provvedimenti. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Vitali)*.

Il decreto-legge in esame è il primo provvedimento di quella che definiamo la seconda e nuova fase di interventi previsti da questa maggioranza e fa seguito ad azioni altrettanto significative. Saluto quindi con grande soddisfazione e rinnovato entusiasmo questo ulteriore passo in avanti che facciamo. Il confronto fra gli alleati è positivo, anche quando è acceso: l'importante è che la nostra bussola sia il benessere della collettività, il sostegno ai nostri produttori e alle fasce più deboli della popolazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Aprò e chiudo una parentesi velocemente, perché c'è stata una dichiarazione di un senatore “fantasma” che si presenta solo quando ci sono le telecamere in merito a ArcelorMittal S.A.. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. Infatti è bene si sappia che ArcelorMittal è un gestore temporaneo, quindi non ha alcun potere di chiudere l'azienda. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. È bene che si sappia che la nostra forza politica è stata quella che ha trovato il giusto equilibrio tra il diritto alla produzione e il diritto alla salute. Chiudo la parentesi perché credo che poi a fine seduta il senatore Turco toccherà il tema Ilva. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questo Governo è contraddistinto dalla voglia di voltare pagina e Governo del cambiamento non è sicuramente una definizione autocelebrativa ma il concretizzarsi di una richiesta venuta dall'elettorato, da un Paese che era stanco e vessato da politiche che voi avete messo in atto negli ultimi anni. Ci chiamate incompetenti e cialtroni, questi sono solo alcuni degli insulti e degli *slogan* che voi adottate dall'opposizione, che però vedo smarrita; vedo un'opposizione ancora tristemente in cerca d'autore, un'opposizione

che così facendo non offende i parlamentari del Movimento 5 Stelle (sarebbe veramente ben poca cosa), ma offende e schernisce quelli che nel marzo 2018 hanno mandato un segnale preciso e inequivocabile a tutti voi, alla vecchia classe politica, quella che oggi fortunatamente rappresenta l'opposizione. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD*).

Ritorno poi sulla competenza e sulla valenza che attribuite a questo termine. Passerò al merito del provvedimento perché devo sciorinare molte cose, atteso che sono tante le disposizioni che vanno incontro alle esigenze dei lavoratori, delle imprese, degli enti locali, come sono molte le misure che mirano alla crescita, al rilancio degli investimenti e alla tutela del *made in Italy*. Il provvedimento reca una riduzione progressiva dell'aliquota IRES e un incremento della percentuale deducibile dell'IMU: per capirci, nel 2023 l'IMU sui capannoni, quella tassa brutta e antipatica, verrà meno veramente. Sono semplificate le procedure di fruizione del *patent box*, ampliate le agevolazioni in favore dei lavoratori rimpatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia (e direi che era ora). Si crea la sezione speciale del fondo di garanzia PMI; vengono estese le detrazioni per il rafforzamento antisismico, semplificati gli incentivi per interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico; vengono disposte norme più stringenti che contrastano l'evasione nel settore turistico; viene creato il sito «incentivi.gov.it», che è la piattaforma telematica del Ministero dello sviluppo economico (MISE) a sostegno della politica industriale del nostro Paese; per la prima casa si è creato un fondo di 100.000 euro per dare garanzia statale e questo è finalmente un vero aiuto per le giovani coppie che vogliono prendere casa. Si sono estese alle medie, piccole e microimprese le agevolazioni della nuova Sabatini, ampliata la platea delle aziende che possono beneficiare del fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti. Si garantisce anche ai professionisti l'accesso ai finanziamenti agevolati, così come ai centri di ricerca e sostegno di progetti inerenti ad un uso molto più efficiente e sostenibile delle risorse. In parole povere stiamo parlando di economia circolare.

Viene introdotto in via sperimentale il contratto di espansione, ma non voglio nemmeno dimenticare i 500 milioni di euro che la maggioranza ha assegnato ai Comuni per lo sviluppo sostenibile e la forte spinta all'economia locale perché incentiviamo la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e servizi.

Per quanto riguarda il *made in Italy* - non ho più fiato, troppe cose buone stiamo facendo - ricordo la definizione di marchio storico di interesse nazionale, l'istituzione nel registro speciale presso l'ufficio italiano brevetti e marchi, il fondo per la tutela dei marchi storici. Credo che anche le opposizioni debbano convenire che si tratta di norme e disposizioni che aspettavamo da veramente molto tempo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Questo provvedimento è fortemente voluto da questa maggioranza e da questo Esecutivo e avrà effetti benefici sul sistema socio-economico del Paese, così come altre misure già adottate iniziano a mostrare i loro primi effetti. Certo che c'è ancora tanto da fare. Ho la convinzione che ogni par-

lamentare che compone questa maggioranza senta costantemente sulle spalle la responsabilità che ci hanno affidato i cittadini italiani.

Voglio, però, tornare un attimo agli insulti di coloro che fino a ieri hanno bloccato un Paese e voglio tornare alla definizione di competenza, perché definirsi competenti, cari colleghi dell'opposizione, non vi assolve certo da quanto avete fatto negli anni passati; al contrario, penso che sia il miglior modo per condannare il vostro operato, con l'aggravante della consapevolezza, perché sapevate quello che stavate facendo. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Poi ci sarebbe da spiegare il limite di questa competenza cioè, dove può arrivare la competenza. Noi siamo dei cialtroni e quindi ce lo chiediamo, però ci chiediamo anche, ad esempio, se alcuni parlamentari del Partito Democratico sono quelli competenti per la scelta e la nomina dei magistrati. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Io non saprei che dire. Potreste dire che si è sempre fatto, potreste dire che è normale e io vi dico di no, cari colleghi, non è assolutamente normale, e se per voi è normale non lo è per noi che intendiamo la funzione pubblica in maniera diversa. Per quanto ci riguarda il termine giusto da utilizzare in questi casi non è «competenza» ma è «prevaricazione» dei poteri e mi auguro quantomeno che vi assalga un minimo di sentimento di vergogna. Rivendico un'abissale differenza tra noi ed alcuni di voi (fortunatamente solo alcuni di voi). La misura di tale distanza è data proprio dal modo di intendere e salvaguardare la sacralità e il prestigio delle istituzioni. L'ultimo esempio in ordine di tempo è stato il tentativo di lottizzare CSM e magistratura. «Lottizzare» non è passato così: è un termine voluto e non penso di doverlo spiegare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sono azioni gravissime, perpetrate in oltraggio alle istituzioni e danno conto di quanto il rispetto per le stesse sia per voi un sentimento alieno. La gente sa, la gente ha imparato a conoscervi, anche se devo ammettere che siete ancora in grado di sorprendere (*Commenti dal Gruppo PD*): sorprende l'attaccamento al potere, sorprende la voglia di condizionare, sorprende il patologico asservimento a metodi e logiche non trasparenti. Però noi siamo i cialtroni e voi siete i competenti.

Concludo, Presidente, esprimendo soddisfazione per le misure contenute nel cosiddetto decreto-legge crescita che quest'Assemblea si appresta ad approvare. Poco fa dicevo che abbiamo da fare. Ci attende un periodo non facile anche per la congiuntura internazionale: ci sono i dazi tra Cina e USA, c'è la Brexit e una serie di problemi, ma dopo l'ottima legge di bilancio, il *dossier* sulla via della seta, lo sbloccacantieri e tante altre azioni che oggi si uniscono a questo provvedimento per la crescita, sono convinto che tutti insieme, noi colleghi della maggioranza, stiamo dando una grande mano a risollevare il Paese. Perciò teniamo duro. Lasciamo all'opposizione ancora quattro anni (speriamo anche di più) chi ha ridotto a brandelli un Paese e andiamo avanti nell'esclusivo interesse degli italiani.

Annuncio pertanto, con orgoglio e convinzione, il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla fiducia al Governo. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Molte congratulazioni*).

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES (*M5S*). Signor Presidente, questo decreto-legge non è così male come hanno descritto le opposizioni, soprattutto per gli articoli che riguardano la mia Commissione; ve ne sono però alcuni che generano una ferita: gli articoli 14, 24 e 46. Quest'ultimo riguarda l'Ilva, per la quale, a differenza di quanto è stato detto, resta l'esenzione della responsabilità penale per condotte attuative del piano ambientale. Come ha detto un collega, è pur vero che per il gestore non c'è la possibilità di chiudere, occorre però considerare che tale responsabilità risponde ad un'esigenza di tutela del pubblico interesse.

Mi voglio soffermare però sul famoso articolo 24. Assolta la necessità di procedere alla liquidazione dell'EIPLI, questa, anche per il decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbe potuto sicuramente essere realizzata con un ente diverso da una società di capitali di diritto privato, pur se di totale partecipazione pubblica, ossia una SpA. Avrebbe anche potuto essere individuato un ente tra quelli già esistenti. Si sarebbe certo potuto fare ricorso ad altre figure, come l'istituzione di un'azienda speciale o un consorzio tra gli enti pubblici interessati oppure ancora gli enti avrebbero potuto fare una convenzione o un accordo di programma. Con la SpA si è scelto di non gravare sulla finanza dello Stato, ma questa è una chiarissima scelta politica che cozza, non con il tecnicismo del *referendum* del 2011 (che come tutti sappiamo era manchevole su questo punto), ma sulla volontà popolare indubbiamente espressa in quello stesso *referendum*. Cosa succede? Alla Camera questo articolo è stato emendato mentre qui non abbiamo potuto lavorare: ho presentato emendamenti, ma non c'è stato né tempo né modo, perché il bicameralismo viene negato. La *ratio* di questo emendamento è quella di evitare la possibilità di una partecipazione del capitale privato alla costituzione società, ma non mette un veto a una modifica dello statuto e soprattutto non pone un vincolo assoluto di inalienabilità ai privati del capitale della società, che può vendere sia per motivi pratici ma soprattutto in fase di fallimento, poiché la società partecipata è soggetta sicuramente alle disposizioni legislative del fallimento e a quelle dell'amministrazione straordinaria, c'è un rischio concreto che i privati possano entrare a far parte del patrimonio di questo ente.

Quindi, per questo motivo, avrei espresso un voto di astensione al decreto-legge, ma non sulla fiducia. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1354, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

30 aprile 2019, n. 34, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Fede).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Fede.

GIRO, segretario, fa l'appello.

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente CALDEROLI - ore 13,09 -, indi il vice presidente LA RUSSA - ore 13,10 - indi il presidente ALBERTI CASELLATI - ore 13,13 -).

Rispondono sì i senatori:

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Anastasi, Angrisani, Arrigoni, Audino, Augussori

Bagnai, Barbaro, Bergesio, Bongiorno, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Bottici, Botto, Briziarelli, Bruzzone

Calderoli, Campagna, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Cario, Casolati, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Centinaio, Ciampolillo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli

D'Angelo, De Lucia, De Vecchis, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago

Endrizzi, Evangelista

Faggi, Fede, Fenu, Ferrara, Ferrero, Florida, Fregolent, Fusco

Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Giarrusso, Girotto, Granato, Grassi, Guidolin

Iwobi

L'Abbate, Lannutti, Lanzi, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lucidi, Lunesu, Lupo

Maiorino, Mantovani, Marilotti, Marin, Marinello, Marti, Matrisciano, Mautone, Merlo, Mininno, Mollame, Montani, Montevicchi, Moronese, Morra Naturale, Nisini, Nocerino

Ortis, Ortolani, Ostellari

Pacifico, Paragone, Patuanelli, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pellegrini Marco, Pepe, Pergreffi, Perilli, Pesco, Petrocelli, Pianasso, Piarulli, Pillon,

Pirovano, Pirro, Pisani Giuseppe, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Presutto, Pucciarelli, Puglia
Quarto
Riccardi, Ricciardi, Ripamonti, Rivolta, Romagnoli, Romano, Romeo,
Rufa, Russo
Santangelo, Santillo, Saponara, Saviane, Sbrana, Sileri, Siri, Stefani
Tesei, Toninelli, Tosato, Trentacoste, Turco
Urraro
Vaccaro, Vallardi, Vanin, Vescovi, Vono
Zuliani

Rispondono no i senatori:

Aimi, Alderisi, Alfieri, Astorre
Battistoni, Bellanova, Berardi, Bernini, Berutti, Biasotti, Binetti, Bini,
Biti, Boldrini, Bonifazi, Bonino
Caliendo, Cangini, Casini, Causin, Cesaro, Cirinnà, Collina, Comincini,
Conzatti, Cucca
D'Alfonso, D'Arienzo, Damiani, De Petris, De Poli, De Siano, Durnwalder
Errani
Fedeli, Ferrari, Ferrazzi, Floris
Galliani, Gallone, Garavini, Giammanco, Ginetti, Giro, Grasso, Grimaldi
Iori
Laforgia, Laus, Lonardo
Magorno, Malan, Mallegni, Malpezzi, Manca, Marcucci, Margiotta,
Marino, Martelli, Masini, Messina Alfredo, Messina Assuntela, Minuto, Mirabelli, Misiani, Moles
Nannicini, Nencini, Nugnes
Pagano, Papatheu, Parente, Paroli, Parrini, Patriarca, Perosino, Pichetto
Fratin, Pinotti, Pittella
Quagliariello
Renzi, Richetti, Rojc, Ronzulli, Rossi
Saccone, Sbrollini, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Stefano,
Steger, Sudano
Taricco, Testor, Tiraboschi, Toffanin
Valente, Vattuone, Verducci, Vitali
Zanda

Si astengono i senatori:

Balboni
Calandrini, Ciriani
De Bertoldi
Fazzolari
Garnero Santanchè
Iannone
La Pietra, La Russa
Maffoni

Nastri
Rauti, Ruspandini
Urso
Zaffini.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1354, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	278
Senatori votanti	277
Maggioranza	132
Favorevoli	158
Contrari	104
Astenuti	15

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 34.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

*VERDUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, c'è una foto - oggi - su tutti i giornali alla quale non riesco a smettere di pensare, alla quale non dobbiamo smettere di pensare. Racconta una storia vera e terribile, che ci riguarda e ci chiama in causa: un padre e una figlia, abbracciati per sempre. Morti mentre cercano di attraversare un fiume troppo grande e pericoloso, al confine tra Messico e Stati Uniti d'America, per poter aggirare e oltrepassare il muro voluto per impedire ai migranti latini di arrivare al Nord, alla frontiera e al "sogno americano".

Un'immagine che racconta l'amore di un padre e di una figlia, ma anche la ferocia di chi è più forte contro chi è più debole. Penso a quel padre. Penso se fosse toccato a me, al suo posto, cercare il coraggio, prendere in braccio mia figlia per darle un futuro, lontano da violenza e disperazione. Cercare di attraversare l'acqua alta, parlare per rassicurarla, tenerla alta più delle onde, cingerla con la mia maglietta per non perderla. Stringerla per non lasciarla.

Lui è Oscar, lei è Angy Valeria, di soli ventitré mesi. Penso che il Senato debba tenere impressi i loro nomi, perché ne simboleggiano mille e mille altri, morti per fuggire da guerre, torture e fame. Quei migranti, signor Presidente, siamo noi e le loro speranze, i loro bisogni, la voglia di lavorare e realizzarsi sono lo spirito che muove ogni democrazia.

I muri invece sono la negazione della democrazia, l'emblema dei regimi autoritari. C'è stato un tempo in cui abbiamo festeggiato la caduta del muro che divideva l'Europa tra democrazia e tirannide. Allora, nell'Ottantanove, ne esistevano quindici. Oggi al mondo di muri ne esistono settanta, ma non potranno fermare chi, come noi, abita questo pianeta e reclama, come noi, democrazia e diritti. I muri sono alimentati da una retorica d'odio che criminalizza i più deboli per lasciare indisturbati i forti e mette gli ultimi contro i penultimi. Ma è un inganno, perché la sicurezza si costruisce solo allargando democrazia e diritti.

Allora facciamolo, colleghi: non lasciamo più che un confine significhi la morte di un padre, di una madre, di una figlia e, con loro, di tutta l'umanità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PARENTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (PD). Signor Presidente, intervengo in quest'Aula per portare prepotentemente all'attenzione la situazione in cui versa Roma, la nostra capitale, da giorni invasa dai rifiuti. *(Commenti della senatrice Piarulli)*. E certo!

Tutti noi, cittadini, turisti e persone che vengono a Roma per lavoro siamo costretti a fare gincana tra l'immondizia, che emana un fetore veramente insopportabile. Ci sono gabbiani e, grazie a Dio, se n'è accorto anche il *vice premier* Salvini, che dall'alto della sua terrazza li ha definiti molto grandi, come pterodattili; che provi ad andare a mettere nei cassonetti un sacchetto, come dice l'ordine dei medici di Roma, che ha lanciato l'allarme: «Cittadini, mettetevi i guanti quando mettete il sacchetto nel cassonetto».

Il ministro Grillo ieri ha detto che non c'è rischio epidemiologico. A parte che credo confonda rischio e fattore di rischio, perché il calore di queste settimane sicuramente è un fattore di rischio, ma poi, evidentemente, non cammina e non vive la città.

Muovo allora un appello a tutti voi, colleghe e colleghi, perché, soprattutto dai banchi della maggioranza e in particolare dei 5 Stelle, ho sentito parlare di moralità: andiamo tutti insieme in città, condividiamo i disagi

dei cittadini e non guardiamo la piazza dal palazzo, ma il palazzo dalla piazza.

Ho sentito tante parole retoriche che non corrispondono alla vita dei cittadini. Basta con l'Italia a due velocità, perché negli stessi giorni in cui il Nord, Milano in particolare (e siamo tutti felici per la nostra Italia), ottiene le Olimpiadi, Roma è invasa dall'immondizia. Così non si salva nessuno, non si salva l'Italia.

Sono successe alcune cose in questi giorni. Il Sindaco può accogliere suggerimenti e aiuti: c'è la lettera dei Presidenti dei municipi e c'è l'incontro del sindaco Raggi con il Presidente di AMA. Il Sindaco ha cambiato in tre anni sei consigli di amministrazione. C'è poi l'allarme lanciato dalla Regione Lazio alle ASL. Si può andare avanti, per trovare delle soluzioni e chiudere il ciclo dei rifiuti, a Roma come in tutte le capitali europee.

Chiudo dicendo che la vera crisi della politica stia nella nostra incapacità di indignarci. Le cittadine e i cittadini lo sanno, stanno facendo esposti, *class action* e, manifestazioni, mandano filmanti e foto ai mezzi di stampa, ma non basta. I cittadini romani, per l'amore che hanno della propria città e oltretutto pagano una TARI molto alta, non si meritano questa ferita. Io sarò al loro fianco, insieme ad altri miei colleghi, per trovare le strade per incanalare questa indignazione: *class action*, farsi parte civile e tutto quello che può servire perché Roma possa riconquistare la dignità di Città eterna. (*Applausi dal Gruppo PD*).

TURCO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, è doveroso intervenire quest'oggi sulla vicenda dello stabilimento Ilva. Oggi molti colleghi hanno criticato la scelta del Governo di eliminare l'immunità penale. Le opposizioni hanno sollevato il rischio di chiusura dello stabilimento, dimenticando però che i cittadini di Taranto godono del diritto alla salute, oltre che del diritto al lavoro. È bene precisare, com'è stato detto dal collega Castaldi, che ArcelorMittal non ha alcun potere di chiudere la fabbrica, perché è un semplice gestore temporaneo in virtù di un contratto di affitto che scade nel 2021.

Abbiamo ripristinato un diritto costituzionale che a Taranto avevamo forse dimenticato, ovvero che la legge è uguale per tutti, e abbiamo trovato il giusto equilibrio tra il diritto alla salute e il diritto alla produzione.

Vorrei ricordare, a tal riguardo, che fino a ieri l'immunità penale, che era stata introdotta dal precedente Governo, era onnicomprensiva su ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Oggi, con l'approvazione del decreto crescita, è stata invece ridimensionata l'immunità penale solo alla questione ambientale. Abbiamo quindi eliminato l'immunità penale a partire dal 6 settembre con riferimento alla salute pubblica e alla sicurezza. Non vorrei che ArcelorMittal, con l'annuncio della chiusura dello stabilimento, volesse ricattare il Governo su altri aspetti, ovvero quelli legati alla sicurezza pubblica, per chiedere uno sconto sui canoni di locazione o sul prezzo finale di vendita. Non vorrei che ArcelorMittal perseguisse lo scopo di aver acquisito

semplicemente le commesse e i clienti dello stabilimento ex Ilva. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MANTOVANI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, intervengo per portare a conoscenza di quest'Assemblea quanto appreso questa mattina circa un'operazione dei Carabinieri che si è svolta nella mia Provincia, a Reggio Emilia e nel reggiano, e che coinvolge anche altre zone d'Italia. Diciotto persone sono state sottoposte a misure di custodia cautelare e otto arrestate, tra cui il sindaco PD di Bibbiano, un Comune vicino a Reggio Emilia, Andrea Carletti, rieletto poche settimane fa al secondo mandato. Gli arresti hanno coinvolto politici, medici, assistenti sociali, liberi professionisti, psicologi e psicoterapeuti di una ONLUS di Torino.

È stato definito come un illecito e redditizio sistema di gestione dei minori: certificazioni false per strappare i bimbi a famiglie in difficoltà e affidarli ad altre con requisiti più idonei. Si parla, in sintesi, di piccoli che sono stati tolti illecitamente ai genitori per darli, dopo un giro di soldi, ad altri. Per costruire le condizioni necessarie a questo passaggio ogni mezzo era lecito, comprese false relazioni, terapeuti travestiti da personaggi cattivi delle fiabe in rappresentazione dei genitori, falsi ricordi di abusi sessuali generati attraverso impulsi elettrici, per alterare lo stato della memoria dei piccoli in prossimità dei colloqui giudiziari: un vero e proprio lavaggio del cervello. Tra i reati contestati ci sono: frode processuale, depistaggio, abuso d'ufficio, maltrattamento su minori, lesioni gravissime, falso in atto pubblico.

Questa storia è tremenda. Volevo informare l'Assemblea di questo, che sembra essere soltanto un campanello di allarme di una situazione più generale.

Alimentare un *business* illecito colpendo i bambini è un crimine orribile. Chiediamo anche al Partito Democratico, che ha un sindaco coinvolto, di fare piena luce sul suo operato.

La nostra affettuosa vicinanza va ai piccoli e alle loro famiglie. Naturalmente, siamo vicini anche alla magistratura e alle Forze dell'ordine, che ringraziamo per questo lavoro fondamentale. Ci aspettiamo il massimo di fermezza e di approfondimento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 2 luglio 2019**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 2 luglio 2019, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente sulla composizione del Senato

La seduta è tolta (*ore 13,48*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (1354)ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL
DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE
DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si rinvia all'Atto Senato 1354, pagg. 4-91. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 127.

ARTICOLI DA 1 A 51 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

MISURE FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA

Articolo 1.

(Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accet-

tato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 2.

(Revisione mini-IRES)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all'aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l'addizionale di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato

nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 28 a 34 sono abrogati.

Articolo 3.

(Maggiorazione della deducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi)

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Articolo 3-bis.

(Suppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione, l'ultimo periodo è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
3. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

Articolo 3-ter.

(Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili)

1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

Articolo 3-quater.

(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *0a*), le parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;

b) al comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione».

Articolo 3-quinquies.

(Redditi fondiari percepiti)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono sostituite dalle seguenti: «, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *n-bis*)».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

*Articolo 3-sexies.**(Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023)*

1. Ai fini della messa a regime, dall'anno 2023, della revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, garantendone la vigenza anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2021, con esclusione dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, si tiene conto dei seguenti maggiori oneri e minori entrate, valutati in 630 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni di euro per l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026, 671 milioni di euro per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693 milioni di euro per l'anno 2029, 704 milioni di euro per l'anno 2030 e 715 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Al predetto articolo 1, comma 1121, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: «con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel

rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente. All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* sono abrogate; le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018. Alle minori entrate e ai maggiori oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede:

a) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2024, 109 milioni di euro per l'anno 2025, 112 milioni di euro per l'anno 2026, 113 milioni di euro per l'anno 2027, 116 milioni di euro per l'anno 2028, 117 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro per l'anno 2030 e 121 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;

b) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 604 milioni di euro per l'anno 2023, 454 milioni di euro per l'anno 2024, 541 milioni di euro per l'anno 2025, 548 milioni di euro per l'anno 2026, 558 milioni di euro per l'anno 2027, 566 milioni di euro per l'anno 2028, 576 milioni di euro per l'anno 2029, 584 milioni di euro per l'anno 2030 e 594 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 4.

(Modifiche alla disciplina del Patent box)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

2. In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime agevolativo di cui al comma 1, determinato direttamente dai soggetti ivi indicati, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

3. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento, di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale beneficia dell'agevolazione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di attivazione delle procedure previste dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

5. Resta ferma la facoltà, per tutti i soggetti che intendano beneficiare dell'agevolazione, di applicare le disposizioni previste nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. In assenza, nei casi previsti dal presente articolo, della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea di cui al comma 1, in caso di rettifica del reddito ai sensi del comma 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 4-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci».

2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;

b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono sostituite dalle seguenti: «dell'undicesimo mese».

Articolo 4-ter.

(Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni)

1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta».

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4-quater.

(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *h-quinquies*) sono aggiunte le seguenti:

«*h-sexies*) alle tasse sulle concessioni governative;

h-septies) alle tasse scolastiche».

2. Le disposizioni di cui alle lettere *h-sexies*) e *h-septies*) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2020.

3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «o negli appositi conti correnti postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015»;

b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente postale» sono sostituite dalle seguenti: «il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015».

4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma».

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4-*quinquies*.

(Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito *internet* istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 4-*sexies*.

(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è sostituito dal seguente:

«4. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare».

Articolo 4-*septies*.

(Conoscenza degli atti e semplificazione)

1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Articolo 4-octies.

(Obbligo di invito al contraddittorio)

1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario»;

b) prima dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 5-ter. – *(Invito obbligatorio)* – 1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.

5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento»;

c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: «di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5 e 5-ter».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4-*novies*.

(Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.

Articolo 4-*decies*.

(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. – (*Ravvedimento parziale*) – 1. L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-*bis*), b), b-*bis*), b-*ter*), b-*quater*) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento

del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate».

Articolo 5.

(Rientro dei cervelli)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.»;

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.

5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis.

5-quinquies. Per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 8-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».

4. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque periodi d'imposta successivi»;

b) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

«3-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.».

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere *a*) e *b*), si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

5-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole da: «I contratti di cui al comma 3, lettera *a*)» fino a: «esclusivamente con regime di tempo pieno» sono sostituite dalle seguenti: «I contratti di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito».

Articolo 5-bis.

(Modifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* al comma 1, le parole: «percepiti da fonte estera o» sono soppresse;
- b)* al comma 4, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «nove»;
- c)* il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano, altresì, in caso

di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione»;

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità del regime di cui al presente articolo».

Articolo 5-ter.

(Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale)

1. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura, definiti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, per progetti di innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 84/Ric del 2 marzo 2012».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 6.

(Modifiche al regime dei forfetari)

1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate

mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto».

3-bis. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge».

Articolo 6-bis.

(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi».

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7.

(Incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni in materia di vigilanza assicurativa)

1. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di re-

gistro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo.

1-bis. Relativamente ai fabbricati di cui al primo periodo del comma 1, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni previste dall'articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. A tale fine, all'articolo 188, comma 3-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea:

1) dopo le parole: «articolo 47-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,»;

2) dopo le parole: «nei confronti» è inserita la seguente: «anche»;

b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per determinate tipologie di operazioni o di facoltà esercitabili dai contraenti».

Articolo 7-bis.

(Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)

1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 7-ter.

(Estensione degli interventi agevolativi al settore edile)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42, l'accesso alla garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è consentito, altresì, qualora le medesime imprese siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settem-

bre 1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come “inadempienze probabili” (UTP) entro la data dell'11 febbraio 2019, secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca d'Italia.

6-ter. Per i titolari dei finanziamenti di cui al comma 6-*bis*, la garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è concessa nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino a un importo massimo di euro 2.500.000. Ai fini della concessione della garanzia della sezione speciale, che ha carattere sussidiario, il piano di cui al comma 4 deve essere valutato e approvato dal consiglio di gestione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 del presente articolo sono stabilite le modalità di attestazione dei crediti nonché fornite le indicazioni sulle modalità di valutazione degli ulteriori requisiti previsti dal comma 6-*bis* e dal presente comma»;

b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «revoca della stessa» sono aggiunte le seguenti: «, anche con riferimento alle imprese di cui al comma 6-*bis*»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni e a quelle operanti nel settore edile».

Articolo 8.

(Sisma bonus)

1. All'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole «zone classificate a rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».

Articolo 9.

(Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili)

1. I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli simili, con le caratteristiche indicate al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta.

2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo è stato integralmente versato;

b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale;

c) l'acquisto degli strumenti non è stato finanziato, né direttamente né indirettamente, dalla società emittente;

d) nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;

e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;

f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente;

g) gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione;

h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l'opzione può essere esercitata unicamente dall'emittente;

i) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono indicazioni, né esplicite né implicite, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l'emittente intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguenti casi:

1) liquidazione della società;

2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;

l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono che la società emittente abbia la piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti. Le distribuzioni annullate non sono cumulabili e l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della società emittente;

m) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società:

1) il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea;

2) gli strumenti siano convertiti in azioni;

3) si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli di cui ai numeri 1) e 2).

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che gli emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al comma 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul

reddito delle società e del valore della produzione netta al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione con le disposizioni dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Il comma 22-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato; per gli strumenti finanziari di cui al comma 22 del citato articolo 2, emessi nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli obblighi di indicazione di cui al comma 3 del presente articolo si considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*septies*, è inserito il seguente:

«1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ul-

timi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

3-bis. All'articolo 28, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «soggetto beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «, prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto».

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Articolo 10-bis.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1057 è sostituito dal seguente:

«1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011»;

b) al comma 1062, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile».

Articolo 11.

(Aggregazioni d'imprese)

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da cambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2022, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva

l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Articolo 11-bis.

(Modifica all'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scambio di partecipazioni)

1. All'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma».

Articolo 12.

(Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino)

1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità ad ac-

cordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 12-*bis*.

(Luci votive)

1. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-*ter*) è aggiunto il seguente:

«6-*quater*) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri».

2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta fermo l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2019.

Articolo 12-*ter*.

(Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura)

1. All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6».

Articolo 12-*quater*.

(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Il comma 1 dell'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate».

Articolo 12-*quinqües*.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

1. Il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente:

«6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto».

2. Al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».

3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.

Articolo 12-sexies.

(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

1. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: «dalla dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale»,.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12-septies.

(Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione»;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

«4-bis. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 12-octies.

(Tenuta della contabilità in forma meccanizzata)

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti: «la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto».

Articolo 12-*novies*.

(Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche)

1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge n. 244 del 2007. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13.

(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:

a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;

b) il numero totale delle unità vendute in Italia;

c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis*, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui all'articolo 11-*bis*, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, invia i dati relativi a dette operazioni secondo termini e modalità determinati con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 13-*bis*.

(Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse.

Articolo 13-*ter*.

(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali)

1. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – *(Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali)* – 1. Presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:

a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) mediante bonifico bancario;

c) mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio;

d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;

e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia».

Articolo 13-*quater*.

(Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive)

1. All'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3».

2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

3. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;

b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;

c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate.

7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.

8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Articolo 14.

(Enti associativi assistenziali)

1. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali».

2. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse” sono sostituite dalle seguenti: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse”».

Articolo 15.

(Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Articolo 15-bis.

(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre

1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'ali-

quota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15».

2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.

3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15-ter.

(Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali)

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

Articolo 15-quater.

(Modifica all'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviino la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011».

Articolo 16.

(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta di cui al citato articolo 1, comma 924, della legge n. 205 del 2017, spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

Articolo 16-bis.

(Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione)

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis:

a) in caso di esercizio della predetta facoltà, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;

b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 è effettuato alternativamente:

1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;

2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;

c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;

d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si determinano alla data del 30 novembre 2019;

e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 possono essere definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

2. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può rendere la dichiarazione prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano le disposizioni dei commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nonché quelle del comma 1, lettere a) e d), del presente articolo.

3. Le disposizioni del presente articolo:

a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Articolo 16-ter.

(Norma di interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole)

1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 16-quater.

(Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è ag-

giunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione».

Articolo 16-*quinquies*.

(*Disposizioni in materia previdenziale*)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 185 è inserito il seguente:

«185-*bis*. Le disposizioni del comma 185 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti *internet* istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata»;

b) al comma 192, dopo le parole: «e 188» sono inserite le seguenti: «o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-*bis*».

2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, è tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma. Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione e di riequilibrare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le finalità di cui al terzo periodo del presente comma e per evitare effetti negativi in

termini di saldo netto da finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque la necessità di invarianza del gettito contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralità in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. All'onere di cui al quarto periodo del presente comma si provvede a valere sui minori oneri, in termini di saldo netto da finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto Istituto l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 è sospesa fino al 31 ottobre 2019.

Capo II

MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI

Articolo 17.

(Garanzia sviluppo media impresa)

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine, la dotazione del fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale.

2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro.».

2-bis. All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'importo massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al secondo periodo, non può essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle disponibilità del citato Fondo». Il comma 2 dell'articolo 14 del

decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2014, è abrogato.

3. Le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non utilizzate a valere sulla sezione speciale di cui al decreto del Ministro delle attività produttive e Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2014, sono utilizzate per le finalità generali del predetto Fondo.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 18.

(Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è soppresso.

2. Nelle regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane in vigore fino al 31 dicembre 2020 o al minor termine previsto dalla delibera.

3. Al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di *social lending* e di *crowdfunding*, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) per *social lending* si intende lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, compresi investitori istituzionali, tramite piattaforme *on-line*, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto;

b) per *crowdfunding* si intende lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme *on-line*, da una pluralità di investitori.

5. La garanzia di cui al comma 3 è richiesta, per conto e nell'interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 3, dai gestori di piattaforme di *social lending* o di *crowdfunding* preventivamente accreditati, a seguito di

apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti di cui ai commi 3 e 5, la misura massima della garanzia concedibile, che deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore nel rischio dell'operazione, le modalità di retrocessione ai soggetti finanziatori delle somme derivanti dall'eventuale escussione e liquidazione della garanzia, nonché i criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme di cui al comma 5, tra i quali rientrano la trasparenza della modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l'affidabilità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori, il rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti, ivi inclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sulla base di quanto previsto dalla normativa tecnica della Banca d'Italia.

Articolo 18-bis.

(Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato».

Articolo 18-ter.

(Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»)

1. Nell'ambito dei processi di rafforzamento e di incremento dell'efficienza e della trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la piattaforma telematica denominata «*Incentivi.gov.it*» per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese.

2. Alla piattaforma telematica di cui al comma 1 sono preventivamente comunicate dalle amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secon-

do le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 6 del presente articolo, il rispetto delle quali costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la concessione.

3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma telematica di cui al comma 1 si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi del programma operativo nazionale «*Governance* e capacità istituzionale» 2014-2020.

4. Al fine di garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica di cui al comma 1 è istituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, una struttura di cooperazione interorganica composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno delle regioni e province autonome designato dalla Conferenza delle regioni e province autonome e uno di tutte le altre amministrazioni centrali e locali interessate.

5. La struttura di cui al comma 4 definisce proposte per l'ottimizzazione della piattaforma telematica di cui al comma 1, predispone le regole tecniche per l'accesso e le modalità per la condivisione dei dati, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché delle regole di sicurezza e trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 18-*quater*.

(Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione)

1. L'ambito di operatività del fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

2. Gli interventi del fondo rotativo di cui al comma 1 possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità e le condizioni di intervento del fondo rotativo di cui al comma 1.

4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 49 per cento» e le parole: «Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può

essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le partecipazioni».

5. Al fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione, nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso in cui le operazioni a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali nel territorio nazionale, le imprese decadono dai benefici e dalle agevolazioni concessi, con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti le modalità e i termini del rimborso anticipato dell'investimento e le sanzioni applicabili nei casi di decadenza di cui al periodo precedente.

Articolo 19.

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa)

1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2019.
2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 19-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato)

1. Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

Articolo 19-ter.

(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 199, le parole: «alle aziende vittime di mancati pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle vittime di mancati pagamenti» e le parole: «altre aziende debitorie» sono sostituite dalle seguenti: «propri debitori nell'ambito dell'attività di impresa»;

b) il comma 200 è sostituito dal seguente:

«200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalità stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese, definite ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche se in concordato preventivo con continuità, e i professionisti parti offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei delitti di cui agli articoli 629, 640 e 641 del codice penale, 2621 del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono altresì accedere al Fondo le piccole e medie imprese di cui al primo periodo e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il cui credito è riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi»;

c) dopo il comma 201 è inserito il seguente:

«201-bis. Il provvedimento di concessione e di erogazione del finanziamento agevolato di cui al comma 201 è adottato anche in pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 199; in tale caso, il finanziamento è erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di quanto dovuto e il saldo è corrisposto all'esito della verifica. Il provvedimento è comunque revocato quando è accertata la carenza dei suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme anticipate a titolo di acconto, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 201»;

d) al comma 202, le parole: «delle aziende imputate per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori imputati».

Articolo 20.

(Modifiche alla misura Nuova Sabatini)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 2, dopo le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario,» sono inserite le seguenti: «nonché dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese,»;

a) al comma 3, le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «4 milioni di euro»;

b) al comma 4, dopo le parole «L'erogazione del predetto contributo è effettuata» sono inserite le seguenti: «, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento,» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di finanziamento di im-

porto non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione.».

Articolo 21.

(Sostegno alla capitalizzazione)

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono altresì riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.

2. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla applicabile normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;

b) 3,575 per cento, per le medie imprese.

4. Per la concessione del contributo di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è integrata di euro 10 milioni per l'anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare l'operatività della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi compresa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 22.

(Tempi di pagamento tra le imprese)

1. Dopo l'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 è inserito il seguente:

«Art. 7-*ter*. – (Evidenza nel bilancio sociale). – 1. A decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento».

Articolo 23.

(*Cartolarizzazioni*)

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «l'articolo 65 e l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 164, comma 1, e l'articolo 166 del medesimo decreto legislativo»;

0b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 166 del medesimo decreto legislativo»;

a) all'articolo 4, comma 4-*ter*:

1) dopo le parole «aperture di credito» sono inserite le seguenti: «in qualunque forma»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.1, comma 1, la banca cedente può, altresì, trasferire ad una banca o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegata e mantenendo la domiciliazione del conto medesimo. A seguito della cessione, gli incassi registrati su tale conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti dai contratti di apertura di credito o di affidamento, anche se sorti successivamente alla cessione, secondo le modalità contrattualmente previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli ovvero dalla banca o dalla società finanziaria di cui al citato articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 3, commi 2 e 2-*bis*.»;

b) all'articolo 7, comma 1, lettera *b-bis*), dopo le parole «derivanti dalla titolarità» sono inserite le seguenti: «, in capo alla società di cui all'articolo 7.2»;

c) all'articolo 7.1:

1) al comma 3:

1.1) dopo le parole: «degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,» sono inserite le seguenti: «ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo decreto legislativo»;

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il finanziamento può essere concesso anche ad assuntori di passività dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Possono essere costituite una o più società veicolo d'appoggio, nella forma di società di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti può avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonché dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalità si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute dalla società veicolo d'appoggio alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla società di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla società per la cartolarizzazione dei crediti.».

3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

«4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, an-

che in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accoli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.

4-ter. Alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di *leasing* risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima società si applica l'articolo 35, comma 10-*ter*.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.

4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-*quater* emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.».

4) al comma 5:

1.1) le parole «di tali contratti, la società veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «di tali contratti, la società veicolo d'appoggio»;

1.2) le parole «nel bilancio di una banca» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

1.3) dopo le parole «si applicano integralmente alla società veicolo» sono inserite le seguenti: «d'appoggio».

d) dopo l'articolo 7.1, è aggiunto il seguente:

«Art. 7.2. – (*Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati*) – 1. Le società che effettuano le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b-bis*), non possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle indicate dall'articolo 7, comma 1, lettera *b-bis*). Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali operazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo periodo.

2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dalle società di cui al comma 1 costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.»;

d-bis) all'articolo 7-bis, comma 4, dopo le parole: «l'articolo 67, quarto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 24.

(*Sblocca investimenti idrici nel sud*)

1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «e sottoposta alla vigilanza del dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mez-

zogiorno e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

a-bis) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Lo statuto prevede la possibilità per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma, nonché il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima società, a qualunque titolo, a società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati»;

b) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente soppresso. Le passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione della società di cui al primo periodo del presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali già attribuiti all'Ente di cui al comma 10 in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno.»;

c) il penultimo periodo è soppresso.

1-bis. Al comma 11-*bis* dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Articolo 25.

(Dismissioni immobiliari enti territoriali)

1. All'articolo 1, comma 423, lettera *d)* della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «proprietà» sono aggiunte le seguenti: «degli Enti territoriali e»;

b) dopo la parola «Pubbliche amministrazioni», le parole «diverse dagli Enti territoriali» sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato».

Articolo 26.

(Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare)

1. Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, previa indicazione del soggetto capofila. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.

4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al comma 1, i progetti di ricerca e sviluppo devono:

a) essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;

b) prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a euro 2 milioni;

c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trenta-sei mesi;

d) prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali *Key Enabling Technologies (KETs)*, relative a:

1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);

2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;

3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;

4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;

5) sperimentazione di nuovi modelli di *packaging* intelligente (*smart packaging*) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;

5-bis) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 140 milioni di cui:

a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

6-bis. Al fine di sostenere le imprese e gli investimenti in ricerca, all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:

a) la verifica degli atti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* per le risorse già destinate a interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni;

b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino, entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione;

c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 del presente articolo e all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata ai sensi del citato comma 3 è comunicata dalla

Cassa depositi e prestiti S.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze»;

c) al comma 4, le parole: «le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a.,» e le parole: «delle predette risorse» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al comma 3».

6-ter. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

Articolo 26-bis.

(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)

1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni

per l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 26-ter.

(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso)

1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

b) *compost* di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:

a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;

b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici

messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 26-*quater*.

(Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico)

1. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente:

«TITOLO III

CONTRATTO DI ESPANSIONE

Art. 41. - *(Contratto di espansione)*. - 1. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità, l'impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

2. Il contratto di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere:

- a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
- b) la programmazione temporale delle assunzioni;
- c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5.

3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

4. Ai fini della stipula del contratto di espansione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle assunzioni.

5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. La prestazione di cui al comma 5 del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, setti-

manale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. L'impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto, previa idonea certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati nel presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 24-*bis*. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali, è distinto per categorie e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.

9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.

10. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

le n. 178 del 3 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 dell'11 novembre 2014».

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 13,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 45 milioni per l'anno 2026 e di 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

3. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5 e 7 dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 novembre 2015, n. 148, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nonché dal comma 2 del presente articolo si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

e) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

4. I contratti di solidarietà espansiva sottoscritti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e le

relative agevolazioni continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.

Articolo 27.

(Società di investimento semplice – SIS)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *i-ter*) è inserita la seguente:

«*i-quater*) società di investimento semplice (SiS): il FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:

- 1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;
- 2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera *f*), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera *f*);
- 3) non ricorre alla leva finanziaria;
- 4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera *c*).».

2. All'articolo 35-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*l-bis*. Le SiS non applicano le disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-*bis*). Il sistema di governo e controllo è adeguato per assicurare la sana e prudente gestione delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le SiS stipulano un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta. Le SiS applicano le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR.

l-ter. In deroga all'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera *e*), i titolari di partecipazioni indicati all'articolo 15, comma 1, rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14. In deroga all'articolo 35-*bis*, comma 5, la denominazione sociale della SiS contiene l'indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso.

l-quater. I soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS possono procedere alla costituzione di una o più SiS, nel rispetto del limite complessivo di euro 25 milioni.».

Articolo 28.

(Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area)

1. Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d)* e *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. I contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle predette dichiarazioni sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione degli importi spettanti è autorizzata sulla base delle predette dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati fino alla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo ai sensi della normativa previgente. Per l'insieme delle imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, il Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 1. Il predetto Ministero redige entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione di sintesi annuale circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale. Agli oneri per i precitati controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo di 500 mila euro, a valere sulle risorse residue disponibili dei patti territoriali. Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei predetti controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, nonché le risorse necessarie per la copertura degli oneri per i controlli e le ispezioni, le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a sup-

porto delle imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 28-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147)

1. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «L'ISEE» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel caso di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalità applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'ISEE corrente è calcolato con le modalità di cui al presente comma e ha validità di sei mesi dalla data della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione».

Articolo 29.

(Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «della durata massima di otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata massima di dieci anni» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, la percentuale di copertura

delle spese ammissibili è innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»;

c) all'articolo 4, le parole: «e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1» sono soppresse e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'importo massimo delle spese ammissibili è innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi. Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»;

d) dopo l'articolo 4-*bis* è inserito il seguente: «Art. 4-*ter.* – (*Cumulo*) –
1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche *de minimis*, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.».

2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 e individuare modalità atte a consentire la maggiore efficacia dell'intervento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ridefinita la disciplina di attuazione della misura di cui al Capo 01 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili. Fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Al fine di garantire la piena accessibilità agli interventi per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri decreti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, con particolare riferimento agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, e all'intervento in favore delle *start-up* innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico fornisce, ove necessario, specifiche direttive ai soggetti gestori dei singoli interventi.

4. La revisione di cui al comma 3 è improntata alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché all'incremento dell'efficacia degli interventi, con l'individuazione di modalità di intervento più adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche mediante una revisione degli impegni finanziari richiesti ai proponenti, nonché, per gli interventi di riqualificazione delle aree di crisi industriale, atte a favorire la partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio.

5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell'articolo 29 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (*advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics*) e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al *software*, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di *e-commerce*, sistemi di pagamento mobile e via *internet, fintech*, sistemi elettronici per lo scambio di dati (*electronic data interchange - EDI*), geolocalizzazione, tecnologie per *l'in-store customer experience, system integration* applicata all'automazione dei processi, *blockchain*, intelligenza artificiale, *internet of things*;

b) presentare un importo di spesa almeno pari a 50.000 euro.

7. Per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 5 le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;

b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere nonché, al fine di accre-

scerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili;

c) avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000;

d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

7-bis. I soggetti di cui al comma 7, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figurino come soggetto promotore capofila un *DIH-digital innovation hub* o un *EDI-ecosistema digitale* per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In tali progetti l'importo di cui al comma 7, lettera c), può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.

8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati.

9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

9-bis. Con l'obiettivo strategico di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione, nell'interesse generale e per la crescita del Paese, attraverso soluzioni innovative e tecnologiche che consentano di accedere in forme semplificate ai servizi della pubblica amministrazione, ottimizzandone la fruizione, considerata l'evoluzione del servizio postale in funzione delle mutate esigenze degli utenti, al fine di promuovere il superamento del divario digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità in tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche in modalità digitale nonché di servizi evoluti, in mobilità a domicilio, nelle aree urbane, decentrate e rurali, semplificando l'accesso universale dei cittadini e delle imprese ai nuovi servizi, anche di co-

municazione elettronica, e sostenendo lo sviluppo del commercio elettronico, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni cui consentire l'accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di remunerazione dell'attività prestata dal citato fornitore nel caso in cui lo stanziamento previsto dal comma 9-*quater* del presente articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio effettivamente prestato.

9-*ter*. Con i decreti di cui al comma 9-*bis* sono individuati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di gestione di servizi di interesse economico generale, le categorie di utenti ammessi alla fruizione dei servizi previsti dal medesimo comma 9-*bis*, il livello e le modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nonché la misura massima del contributo riconosciuto a valere sulle risorse di cui al comma 9-*quater* del presente articolo. Mediante apposita convenzione sono definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale titolare del servizio digitale e il citato fornitore del servizio universale, compresi i connessi servizi a sportello o in mobilità.

9-*quater*. Una quota delle entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzata, entro il limite massimo di 15 milioni di euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per le finalità di cui ai commi da 9-*bis* a 9-*octies*. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, le parole: «in misura non inferiore al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 10 per cento» e, al terzo periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2019».

9-*quinquies*. Secondo i criteri previsti dai decreti di cui al comma 9-*bis*, le pubbliche amministrazioni non statali possono consentire l'accesso alle aree dei servizi digitali dei quali sono titolari o che sono ad esse delegati anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma ciascuna amministrazione provvede, nei limiti delle risorse iscritte per tale scopo in appositi capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9-sexies. Qualora l'accesso ai servizi digitali di cui ai commi *9-bis* e *9-quinquies* necessiti dell'identificazione degli aventi diritto, il personale del fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti disposizioni, assumendo a tale fine la qualità di incaricato di pubblico servizio.

9-septies. Sono a carico esclusivo dell'utente l'effettuazione dei servizi digitali in mobilità a domicilio e la prestazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli individuati dai decreti di cui al comma *9-bis*. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, provvede alla pubblicazione, anche nel proprio sito *internet* istituzionale, delle informazioni sugli eventuali servizi aggiuntivi e sulla disponibilità di servizi digitali in mobilità a domicilio, specificandone la natura e il costo.

9-octies. Al fine di assicurare l'ammortamento dei costi sostenuti per le attività necessarie, il servizio di interesse economico generale di cui al comma *9-bis* del presente articolo è garantito dal fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale.

9-novies. Per il medesimo fine di cui al comma *9-bis*, l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo promuove i servizi turistici e culturali e favorisce la commercializzazione di prodotti enogastronomici, tipici e artigianali, in Italia e all'estero, anche attraverso un portale dedicato già esistente e l'affidamento della realizzazione e della gestione di un'apposita carta, su supporto cartaceo o digitale, che consente, anche mediante strumenti e canali digitali e dispositivi mobili e previo deposito da parte del titolare di una somma presso l'emittente della carta, di acquistare beni e servizi per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto, degli istituti e dei luoghi della cultura, dei parchi di divertimento e degli spettacoli viaggianti, di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e di prodotti enogastronomici a seguito di apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici e privati, nonché di usufruire della rete logistica dell'emittente per l'invio dei citati prodotti nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari. La realizzazione e la gestione della carta sono affidate al soggetto che risulti in possesso dei seguenti requisiti volti ad assicurare una diffusa e immediata operatività della carta attraverso l'impiego delle proprie dotazioni:

- a) gestione di servizi pubblici;
- b) esperienza pluriennale maturata nei servizi finanziari di pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in mobilità ed evoluti;
- c) esperienza pluriennale nella gestione di carte prepagate realizzate dalla pubblica amministrazione;
- d) presenza capillare nel territorio nazionale di infrastrutture fisiche e logistiche.

(Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;

c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;

d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;

e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;

f) ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;

g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.

3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

4. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:

a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.

6. Il contributo è corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

9. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

10. Il Comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

11. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita».

12. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società *in house*, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con

i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.

14. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00.

14-*bis*. Per stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata l'implementazione del programma pluriennale per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. A partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. I comuni che non rispettano il citato termine decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo e le relative risorse rientrano nella disponibilità del fondo di cui al comma 14-*quater*. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13.

14-*ter*. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, a partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite ai sensi del comma 14-*quater*, per un ammontare pari al 60 per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalità di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d),

della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM₁₀), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO₂), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di fronteggiare le criticità dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei *standard* di sicurezza stradale e adeguata mobilità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della giunta regionale della Lombardia e con il presidente della provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco – Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla società ANAS Spa, nonché la ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, i tempi, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del Commissario straordinario con oneri a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare, nei limiti di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni interessate nonché di società controllate dalle medesime amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»;

b) al comma 21, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».

14-*quater*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data

del 1º giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14-quinquies. Le risorse disponibili per l'anno 2019 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei trasferimenti del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari assistenziali e idrici integrati coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per i quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso dei servizi socio-sanitari assistenziali, e l'8 per cento, nel caso dei servizi idrici integrati. I comuni beneficiari utilizzano il contributo di cui al presente comma per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Articolo 30-bis.

(Norme in materia di edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della società Consip Spa e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.

2. Qualora la società Consip Spa e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara entro il termine di novanta giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare i lavori di cui al medesimo comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con

consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione a uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.

Articolo 30-ter.

(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quel-

lo nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.

6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo.

7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 30-*quater*.

(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)

1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto.

2. Al fine di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il contributo di cui al presente comma non è soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto e può essere riassorbito da eventuale convenzione appositamente stipulata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il totale dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente.

4. All'articolo 1, comma 810, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020».

5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Capo III

TUTELA DEL *MADE IN ITALY*

Articolo 31.

(Marchi storici)

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 11-*ter* (*Marchio storico di interesse nazionale*). – 1. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-*bis*.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito il *logo* “Marchio storico di interesse nazionale” che le imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis*, possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì specificati i criteri per l'utilizzo del *logo* “Marchio storico di interesse nazionale”.»;

b) dopo l'articolo 185 sono inseriti i seguenti:

«Art. 185-*bis*. – (*Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale*). – 1. È istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come definiti dall'articolo 11-*ter*.

2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.

Art. 185-*ter*. – (*Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi di impresa*). – 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.

2. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-*bis* o, comunque, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11-*ter*, che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:

a) i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;

b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;

c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;

d) le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli *asset* da parte degli stessi.

3. A seguito dell'informativa di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento per l'individuazione degli interventi mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 euro ad 50.000 euro.».

2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, relativamente alle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie o licenziatrici del marchio storico possono accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia.

3. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato dieci unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso degli specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-*quinq*ues, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 32.

(Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi)

1. Ai consorzi nazionali e alle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela del *made in Italy*, compresi i prodotti agroalimentari, nei mercati esteri, è concessa un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian Sounding*, di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti. L'agevolazione è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel limite annuo di cui al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione, ivi inclusa l'indicazione delle spese ammissibili, le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene

secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente.

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.

4. All'articolo 10, del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti: «inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani».

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis: «Non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia».

5. All'articolo 144 del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica sono aggiunte infine le seguenti parole: «e pratiche di *Italian Sounding*»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono praticate di *Italian Sounding* le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti»

6. All'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono in fine aggiunte le seguenti parole: «e della falsa evocazione dell'origine italiana»;

b) ovunque ricorrano le parole «Consiglio Nazionale Anticontraffazione» sono sostituite dalle parole: «Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'*Italian Sounding*»;

c) al comma 2, dopo le parole «funzione pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,».

7. Alle *start-up* innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è concesso il Voucher 3I – Investire In Innovazione – al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.

8. Il voucher 3I può essere utilizzato dalle imprese di cui al comma 7 per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità

tà dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.

9. I criteri e le modalità di attuazione del voucher 3I sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese di cui al comma 7, attivate dal Ministero stesso. Per lo svolgimento delle attività inerenti l'attuazione del voucher 3I, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo, fissati in misura massima di 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

11. Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente, con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle *start up* e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria.

12. Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello sviluppo economico concede un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi degli articoli 11 ed 11-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria fissata nella misura massima di euro 1 milione per anno.

13. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono fissati i criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione di cui al comma 12, nonché i requisiti minimi dei disciplinari d'uso, determinati d'intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, le disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi.

14. Il Ministero dello sviluppo economico esercita la supervisione sull'attività dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del marchio e sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari, anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali marchi. Agli adempimenti previsti il Ministero dello sviluppo economico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 1 milione di euro per ciascun anno, a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

16. All'articolo 55 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato ai sensi della legge 26 maggio 1978, n. 260, contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti per la concessione di un brevetto europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità depositata in Italia alla stessa data, e ne produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla data di deposito, o di priorità, ove rivendicata, viene depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell'articolo 160-bis, comma 1.».

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La protezione conferita dalla domanda ai sensi del comma 1 decorre dalla data in cui il titolare della medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana della domanda ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. La designazione dell'Italia nella domanda internazionale è considerata priva di effetti sin dall'origine, salvo per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3, quando la domanda stessa sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il termine stabilito dal comma 1.

1-ter. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell'articolo 160-bis sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».

17. Dopo l'articolo 160 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

«Art. 160-bis. – (*Procedura nazionale della domanda internazionale*). – 1. La richiesta di apertura della procedura nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 55, da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità, deve essere accompagnata da:

a) una traduzione italiana completa della domanda internazionale come pubblicata;

b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme del presente codice, dei regolamenti attuativi e dei decreti sul pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilità e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita dei titoli.

3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata su una domanda internazionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 55 la ricerca di anteriorità effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame previste dal presente codice.».

Capo IV

ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA

Articolo 32-*bis*.

(Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le transazioni di cui al comma 2 sono estese anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali adottate ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008».

2. Per le attività di cui ai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dal presente articolo, il termine di adesione è esteso alle attività pendenti ovvero alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 33.

(Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria)

1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percen-

tuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità

di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali».

2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche utilizzando le graduatorie la cui validità sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1.

2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

Articolo 33-bis.

(Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e 2018 e 2019» e, al secondo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e il servizio effettivo nelle unità cinofile alla data del 31 dicembre 2018». Le disposizioni di cui al primo periodo sono applicate attraverso le procedure assunzionali da autorizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 33-ter

(Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 875 sono inseriti i seguenti:

«875-bis. Le disposizioni dei commi da 875-ter a 875-septies sono approvate in attuazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale è data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto da finanziare è stabilito nell'ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021.

875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli Venezia Giulia un trasferimento per spese di investimento pari a 400 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e per la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche per la prevenzione dei danni atmosferici, da erogare in quote pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, nonché l'assegnazione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse ancora da ripartire del Programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura dell'80 per cento a seguito degli stati di avanzamento dei lavori. Lo schema dell'accordo di programma di cui al periodo precedente è presentato dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si intende sottoscritto ed è esecutivo.

875-quinquies. All'articolo 51, terzo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo la parola: “tributi” sono inserite le seguenti: “, delle addizionali”.

875-sexies. All'articolo 51, quarto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

“b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione;

b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni”.

875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono destinate all'aggior-

namento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia».

2. All'onere di cui al comma 875-*ter* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 86 milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Al restante onere, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. All'onere di cui al comma 875-*quater* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 126 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

4. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2019», le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2019» e le parole: «15 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2019».

5. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2019»;

b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi;

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per la regione Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi precedenti è versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi; in mancanza di tale versamento entro il predetto termine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali».

6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 886 è inserito il seguente:

«886-*bis*. Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione».

Articolo 34.

(Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali)

1. Ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorità politica delegata per la coesione, definisce le linee di intervento denominate «Piano grandi investimenti – ZES» a cui sono destinati 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Piano può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto investimenti in forma di debito o di capitale di rischio.
3. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, dell'Autorità politica delegata per la coesione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinate le linee di attività del Piano di cui al comma 1, nonché l'ammontare degli investimenti, le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto di intervento da parte dello stesso Piano, stabilendo il minimo ammontare dell'investimento.

Articolo 35.

(Obblighi informativi erogazioni pubbliche)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti:

«125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti *internet* o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:

 - a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
 - b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;

d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti *internet*, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-*bis* comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-*bis* siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-*ter* sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-*ter* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 di-

cembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-*bis*, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera *d*), sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti *internet* o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-*bis* e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.”.

129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2. Il comma 2 dell'articolo 3-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è abrogato.

Articolo 36.

(Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 494, le parole «e aventi causa» sono sostituite dalle seguenti: «*mortis causa*, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente *more uxorio* o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»;

b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole «costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;

c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole «costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»;

d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole «titoli di Stato con scadenza equivalente» sono aggiunte le seguenti: «determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119»;

e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo può essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di definizione delle istanze presentate entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento non si applica ai casi di cui al comma 502-*bis*. La citata Commissione è composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare

le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, è inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;

f) dopo il comma 501 è inserito il seguente comma:

«501-bis. Le attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea, a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro.»;

g) il comma 502 è sostituito dal seguente:

«502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.»;

h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:

«502-bis. Previo accertamento da parte della Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoltori, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa – ovvero i loro successori *mortis causa* o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente *more uxorio* o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi – che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai sensi del presente comma è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.

502-ter. Il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-*bis*, lettera *a*), può essere elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo assenso della Commissione europea. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501, secondo periodo, è conseguentemente adeguato.».

2-bis. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (*FinTech*) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.

2-ter. La sperimentazione di cui al comma 2-*bis* si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea ed è caratterizzata da:

- a)* una durata massima di diciotto mesi;
- b)* requisiti patrimoniali ridotti;
- c)* adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
- d)* tempi ridotti delle procedure autorizzative;
- e)* definizione di perimetri di operatività.

2-quater. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-*bis* stabiliscono o individuano i criteri per determinare:

- a)* i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
- b)* i requisiti patrimoniali;
- c)* gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
- d)* i perimetri di operatività;
- e)* gli obblighi informativi;

- f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
- g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
- h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;

i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

l) le eventuali garanzie finanziarie;

m) l'iter successivo al termine della sperimentazione.

2-quinquies. Le misure di cui al comma *2-ter* possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma *2-bis*.

2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma *2-bis* e delle finalità del periodo di sperimentazione, ciascuna autorità, nell'ambito delle materie di propria competenza, anche in raccordo con le altre autorità, ha facoltà di adottare iniziative per la sperimentazione delle attività di cui al comma *2-bis*. Nelle more di eventuali adeguamenti normativi, al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono autorizzare temporaneamente i soggetti ammessi alla sperimentazione medesima a operare nel mercato sulla base di un'interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del settore.

2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma *2-bis*, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e la stabilità finanziaria.

2-octies. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB,

l'IVASS, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore della tecnofinanza. I regolamenti di cui al comma 2-*bis* stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 2-*bis* al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-*novies*. Le autorità di vigilanza e di controllo sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a stipulare accordi con una o più università sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con centri di ricerca ad esse collegati, aventi ad oggetto lo studio dell'applicazione alla loro attività istituzionale degli strumenti di intelligenza artificiale, di registri contabili criptati e di registri distribuiti, nonché la formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente comma le autorità provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

2-*decies*. All'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza. È fatta salva la corresponsione ai componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11».

2-*undecies*. All'articolo 48-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018».

2-*duodecies*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole: «ad operarvi nel periodo transitorio,» sono sostituite dalle seguenti: «ad operare con le medesime modalità nel periodo transitorio,».

2-*terdecies*. La CONSOB ordina ai fornitori di connettività alla rete *internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli ope-

ratori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB può stabilire con regolamento le modalità e i termini degli adempimenti previsti dal presente comma.

Articolo 36-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine)

1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-octies. l), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 del presente articolo, realizzati, anche mediante l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei predetti fondi di investimento europei a lungo termine (fondi di ELTIF), da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

2. L'investimento si perfeziona con la destinazione di somme, per un importo non superiore a 150.000 euro nell'anno e non superiore a 1.500.000 euro complessivamente, per la sottoscrizione delle quote o azioni di uno o più ELTIF o di uno o più fondi di ELTIF.

3. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono beneficiare del regime fiscale speciale disciplinato dalle disposizioni del presente articolo gli investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

a) il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non è superiore a 200 milioni di euro per ciascun anno, fino a un limite massimo complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro;

b) almeno il 70 per cento del capitale è investito in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

4. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al comma 3, lettera *b*), del presente articolo da parte degli ELTIF si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme nazionali di esecuzione.

5. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'investimento negli ELTIF o nei fondi di ELTIF deve essere detenuto per almeno cinque anni. In caso di cessione delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF prima della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto mese successivo a quello in corso alla data della cessione. Tuttavia, in caso di cessione o di rimborso delle quote o azioni prima della scadenza del suddetto termine, le agevolazioni previste dal presente articolo trovano comunque applicazione qualora il controvalore sia integralmente investito in un altro ELTIF o fondo di ELTIF entro novanta giorni dalla cessione o dal rimborso.

6. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma 1 relativamente ai redditi rivenienti dall'investimento negli ELTIF, anche realizzato tramite la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di ELTIF, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto dal comma 5.

7. Il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF che abbiano optato per il regime speciale non è soggetto all'imposta di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in via sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020.

10. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e

a 0,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 36-ter.

(Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16, le parole: «fino al 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

Articolo 37.

(Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia)

1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo e per il rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi ai sensi del comma 3, quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compensi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I criteri e le modalità dell'operazione di cui al primo periodo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000,00.

2. Alla società di nuova costituzione di cui al presente articolo, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3. Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria corrisponde gli interessi maturati sul finanziamento a titolo oneroso – di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, – dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, fino a data non successiva al 31 maggio 2019.

4. Gli interessi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1.

5. All'articolo 50, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, le parole al terzo periodo «, ed è restituito entro sei mesi dall'erogazione in prede-

duzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura» sono soppresse.

6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole «entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono sostituite con le seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria».

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

8. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

Articolo 38.

(Debiti enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 932 è inserito il seguente: «932-bis. A seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale di cui al comma 932:

a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;

b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);

c) è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930;

d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale.».

1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni *RomeCity* 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:

a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;

b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della presente lettera.

1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.

1-quinquies. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del fondo di cui al comma 1-ter è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-sexies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma *1-bis*, un importo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al citato comma *1-bis*.

1-septies. Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato «Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane»; il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale conclusione dei contratti di rinegoziazione è comunque subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo periodo è incrementato, anche in via pluriennale, con le seguenti modalità:

a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario straordinario è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è corrispondentemente ridotto;

b) mediante riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato. In tal caso, l'importo delle somme versate è computato ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al secondo periodo della lettera *a*).

1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma *1-septies* del presente articolo, è riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

1-*novies*. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «accantonata per l'anno 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole: «Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019». Per l'anno 2019, la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, è ripartita per le finalità indicate alle lettere a) e b) del medesimo articolo 18, comma 1, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-*decies*. Il fondo di cui al comma 1-*septies* è annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-*bis* e 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso del debito.

1-*undecies*. I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano delle passività individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-*bis*, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di be-

ni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, i comuni di cui al presente comma, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro della società Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.

1-duodecies. Al comma *2-bis* dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto».

1-terdecies. La tabella di cui al comma *5-bis* dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla seguente:

«

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

».

1-quaterdecies. Nell'ambito delle misure volte ad assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, è riconosciuto al comune di Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

1-*quinquiesdecies*. I comuni interessati dagli eventi sismici della provincia di Campobasso e della città metropolitana di Catania individuati, rispettivamente, dalla delibera del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019, approvano il rendiconto della gestione previsto dall'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e lo trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dalla data dell'approvazione.

2. Fino alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di sopprimere a temporanee carenze di liquidità della Gestione stessa il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.

2-*bis*. Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente secondo la procedura dell'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2-*ter*. La riproposizione di cui al comma 2-*bis* deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi.

2-*quater*. Le rimodulazioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* non sospendono le azioni esecutive e, considerata la situazione di eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego della competente sezione regionale della Corte dei conti entro venti giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo del consiglio comunale. Per i piani per cui è pendente la fase istruttoria presso la Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione predetta è tenuta a concludere la fase istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter*. Entro i successivi cinque giorni, la Commissione invia le proprie considerazioni istruttorie conclusive alla competente sezione regionale della Corte dei conti, che provvede alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio riformulato entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

2-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2019, al comune di Campione d'Italia è corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell'ente, a valere sulle somme iscritte nel capitolo 1379, denominato «Contributo straordinario al comune di Campione d'Italia», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Articolo 38-*bis*.

(Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 859, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «a quello del secondo esercizio precedente» sono aggiunte le seguenti: «. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio».
2. All'articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 859».

Articolo 38-*ter*.

(Procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni)

1. All'articolo 73, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni».

Articolo 38-*quater*.

(Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana)

1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati ad applicare, nell'anno 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad effettuare, con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di previsione.
2. In relazione alle disposizioni del comma 1, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:

a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni definitive di cassa» sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;

c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti:

«881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020 già destinate alla programmazione della Regione siciliana, che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue.

881-ter. Alla Regione siciliana è attribuito un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

b) al comma 885 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane di cui al periodo precedente è incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro».

Articolo 39.

(Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole da: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «attesa la situazione di necessità e di urgenza, limitatamente al triennio 2019-2021, l'Anpal, previa convenzione approvata con

decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può avvalersi di società *in house* al Ministero medesimo già esistenti, le quali possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.».

Articolo 39-*bis*.

(*Bonus eccellenze*)

1. All'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «programma operativo nazionale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «programma operativo complementare».

Articolo 39-*ter*.

(*Incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno*)

1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, nel limite di 200 milioni di euro, a carico del programma operativo complementare «Sistemi di politiche attive per l'occupazione» 2014-2020, approvato con deliberazione del CIPE n. 22/2018 del 28 febbraio 2018.

Articolo 40.

(*Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45*)

1. È concessa, ai sensi del comma 3, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 16 gennaio 2019, per un massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km. 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.

2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuta, ai sensi del comma 3, un'indennità *una tantum* pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessa-

te e le modalità ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, insieme al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria.

4. Per l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale di cui al comma 1, è prevista la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 41.

(Misure in materia di aree di crisi industriale complessa)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno

2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 41-*bis*.

(Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 250 sono inseriti i seguenti:

«250-*bis*. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le disposizioni del comma 250 del presente articolo si applicano ai lavoratori in servizio o cessati dall'attività alla medesima data che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente disposizione anche i soggetti di cui al primo periodo che:

a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;

b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione di inabilità di cui al comma 250 del presente articolo.

250-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni per l'applicazione del comma 250-*bis*. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-*bis* è riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal comma 250-*bis* e dal presente comma si provvede:

a) quanto a 7,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 10 milioni di euro

per l'anno 2025, a 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 3.734.500 euro per l'anno 2019 e a 533.500 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto».

Articolo 42.

(Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)

1. Il periodo transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, è prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del predetto decreto, che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento.

2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accREDITAMENTO.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017.

Articolo 43.

(Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole «del finanziamento o del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo»;

b) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «contestualmente alla sua trasmissione» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite PEC»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici:

a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;

b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;

c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo.»;

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4, lettera b), non si applica altresì alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese».

2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto registro previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, terzo periodo, le parole «entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere,»; al quarto periodo, le parole «e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione» sono soppresse;

a-bis) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «nel proprio sito *internet*» sono inserite le seguenti: «ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito *internet* del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale,»;

b) al comma 21 dopo le parole «e 12» sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo,»; alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, se entro tre mesi dal ricevimento non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13» e, in fine, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di violazione del divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di cui al primo periodo del presente comma se entro tre mesi dalla piena conoscenza della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13.»;

b-bis) dopo il comma 26 è inserito il seguente:

«26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti dalle norme di legge, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici può accedere alle banche dati gestite dalle amministrazioni pubbliche o da enti che, a diverso titolo, sono competenti nella materia elettorale o che esercitino funzioni nei confronti dei soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Per i medesimi fini e per l'esercizio delle funzioni istituzionali della Commissione possono essere predisposti protocolli d'intesa con i citati enti o amministrazioni»;

c) al comma 28, dopo il primo periodo, è aggiunto in fine il seguente: «È fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.»;

d) dopo il comma 28 sono inseriti i seguenti: «28-bis. In deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini fissati al mese solare successivo dal comma 11, terzo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per i comitati elettorali, al secondo mese solare successivo. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al primo periodo non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui al comma 12 del presente articolo, il comma 21 si applica solo in relazione a contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo superiore nell'anno a euro 500. Ai medesimi enti è fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti ai sensi del secondo periodo in favore dei partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco. Le

elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale di cui al precedente periodo devono essere annotati in separata e distinta voce del bilancio d'esercizio.

28-ter. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati che violano gli obblighi previsti dal comma 28-bis, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore delle elargizioni in denaro, dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti».

4. I termini di cui all'articolo 1, comma 28-bis, primo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano agli adempimenti relativi ad elargizioni, finanziamenti e contributi ricevuti a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.

4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020.

Articolo 44.

(Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, d'intesa con le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, autorità delegata per la coesione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.

2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle politiche di coesione e della relativa programmazione e di valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi Europei, ciascun Piano è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di *governance*, istitu-

ti con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e rappresentanti, per i Piani di competenza regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale, rappresentanti delle regioni, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 3. Per la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando le competenze specifiche normativamente attribuite alle amministrazioni centrali, regionali e alle Agenzie nazionali:

a) approvano la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

b) approvano le relazioni di attuazione e finali;

c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano operativo, ovvero esprimono il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE;

d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati, comprese le verifiche sull'attuazione;

e) esaminano i risultati delle valutazioni.

4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC 2007-2013 già istituiti integrano la propria composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.

5. Le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema gestionale e rendono disponibili, con periodicità bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 703, lettera *l)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti attuativi.

7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera *a)*, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta responsabile della selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano già finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, della vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi, dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti dell'intervento, della presentazione degli stati di avanzamento nonché delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.

9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud, di concerto con le amministrazioni competenti, limitatamente alle lettere *b)* e *c)* del presente comma, al fine di contribuire:

a) al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7;

b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie» per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonché per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 da stipulare per singola area tematica;

c) al finanziamento della progettazione degli interventi infrastrutturali.

11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Restano, altresì, ferme le norme di legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili.

12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere corredate della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.

13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al comma 2 nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10, lettera c) finanziano i costi della progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorità di sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessità di fronteggiare situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente la progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate alle finalità specifiche di cui al presente comma non si applica il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti.

15. Il Ministro per il Sud presenta al CIPE:

a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo;

b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020, una relazione annuale sull'andamento dei Piani operativi di cui al comma 1 riferita all'anno precedente.

Articolo 44-bis.

(Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale)

1. Alle aggregazioni di società, per le quali non è stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aventi sede legale, alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società, si applicano le disposizioni del presente articolo, a condizione che il soggetto risultante dalle predette aggregazioni abbia la sede legale in una delle regioni citate e che le aggregazioni siano deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

2. Le attività per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, recante «Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2017, e ai componenti reddituali di cui all'articolo 1, comma 1067, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non ancora dedotti, risultanti da situazioni patrimoniali approvate ai fini dell'aggregazione, sono trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, in crediti d'imposta secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo; il limite è calcolato con riferimento ad ogni soggetto partecipante all'aggregazione. Ai fini del rispetto del limite di cui al primo periodo, si trasformano dapprima le attività per imposte anticipate trasferite al soggetto risultante dall'aggregazione e, in via residuale, le attività per imposte anticipate non trasferite dagli altri soggetti partecipanti all'aggregazione. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresì oggetto di conferimento le attività per imposte anticipate di cui al primo periodo ed è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, commi primo e secondo, del codice civile.

3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società risultante dall'aggregazione, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta dei soggetti conferenti o delle società

scisse è condizionata all'esercizio, da parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al citato articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono compresi anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.

4. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall'aggregazione da parte dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente per legge, nella misura del 25 per cento delle attività per imposte anticipate di cui al comma 2 iscritte nel primo bilancio della società risultante dall'aggregazione; per la restante parte, la trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi e decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio. Ai fini del periodo precedente, in caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, per i soggetti conferenti e per le società scisse la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale ha avuto effetto l'aggregazione. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le eccedenze residue relative all'importo del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative ad attività per imposte anticipate trasformate ai sensi del presente articolo;

b) non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. I crediti d'imposta di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aggregazioni alle quali partecipino soggetti che abbiano già partecipato a un'aggregazione o siano risultanti da un'aggregazione alla quale siano state applicate le disposizioni del presente articolo.

6. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, alle perdite fiscali e all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, del conferente si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferendosi alla società conferente le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alla società conferitaria quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui al comma 2 del presente articolo.

7. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva comunicazione ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea.

8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni di euro per l'anno 2033.

9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 4 e 8 del presente articolo, pari a 73,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 103 milioni di euro per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 103,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,12 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 29,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 80,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;

e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 45.

(Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali)

1. All'articolo 1, comma 965, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2. All'articolo 194-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere «c-ter») e «c-quater») sono, rispettivamente, ridenominate come segue: «c-quater») e «c-quinquies»); all'articolo 194-septies, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere «e-bis») ed «e-ter») sono, rispettivamente, ridenominate come segue: «e-ter») ed «e-quater»).

Articolo 46.

(Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20:

a) al primo periodo, dopo la parola «Piano» è inserita la parola «Ambientale», le parole «nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo» sono sostituite dalle parole «come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017» e le parole «e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica» sono soppresse;

b) al secondo periodo, dopo la parola «Piano» è inserita la parola: «Ambientale», dopo le parole «periodo precedente» sono inserite le parole:

«, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti,» e le parole «, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro» sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019».

Articolo 47.

(Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici)

1. Al fine di consentire il più celere ed efficace svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità, da individuare tra ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso. Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del personale di cui al presente comma, effettuate in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-*quiquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le procedure concorsuali bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al loro svolgimento con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:

a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta;

b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi. Agli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a euro 325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo salva-opere». Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti di cui al comma *1-bis*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è surrogato nei diritti del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, è preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata.

1-quater. Ferma restando l'operatività della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo.

1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al presente comma, secondo le procedure e le modalità previste dai commi da *1-bis* a *1-quater*, nei limiti delle risorse del Fondo.

1-sexies. Le disposizioni dei commi da *1-bis* a *1-quinquies* non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.

1-septies. All'onere di cui al comma *1-quinquies*, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 47-bis.

(Misure a sostegno della liquidità delle imprese)

1. All'articolo 159 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del presente codice è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni».

Articolo 48.

(Disposizioni in materia di energia)

1. Per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa *Mission Innovation* adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché degli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.

1-bis. Fermo restando che l'ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2017, è subordinata alla capacità di incrementare l'efficienza energetica rispetto alla situazione *ex-ante*, il risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti è determinato:

a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di *baseline*, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012;

b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di *baseline*, in tutti gli altri casi.

1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2016.

1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017.

Articolo 49.

(Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)

1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle di cui al comma 2;

b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;

c) l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all'estero, per cui è ammesso il credito di imposta;

d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 49-bis.

(Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro)

1. Al fine di favorire e di potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a coloro che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell'arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione.

2. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1, sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:

- a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
- b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;
- c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
- d) attrezzature e dispositivi *hardware* e *software* per la didattica.

3. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto solo nel caso in cui le erogazioni liberali siano effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 1 con sistemi di pagamento tracciabili.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché le modalità per garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 e al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal medesimo ai fini del rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7.

6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione secondaria di secondo grado beneficiarie dell'erogazione liberale di cui al comma 1 pubblicano nel proprio sito *internet* istituzionale, nell'ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'ammontare delle

erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonché le modalità di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attività da realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Per il riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 49-ter.

(Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma)

1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 compete ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.

2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 2.500.000 euro, a valere sulle risorse stanziata a legislazione vigente per il superamento del predetto stato di emergenza.

Articolo 50.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 111 milioni di euro per l'anno 2027, di 47 milioni di euro per l'anno 2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di 40 milioni di euro per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per l'anno 2031 e di 37,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

1-bis. Le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2 e 3, 32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2, 47, 48, 49 e dai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, pari a 400,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 555,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 639,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di euro per l'anno 2021, a 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 385 milioni di euro per l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 297 milioni di euro per l'anno 2026, a 369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 2031 e a 292,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 236,087 milioni di euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per l'anno 2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11 e 47;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a 34,46 milioni di euro per l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l'anno 2021, a 133,96 milioni di euro per l'anno 2022, a 123,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 108 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, a 77 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

i) quanto a 9,324 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,833 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12,833 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 9,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 0,324 milioni di euro per l'anno 2019, 1,433 milioni di euro per l'anno 2020 e 3,433 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanzia-

ri non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

o) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

q) quanto a 650 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2019, mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2019, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151. La predetta giacenza è mantenuta in deposito alla fine di ciascun anno a decorrere dal 2019 sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo ed è ridotta in misura corrispondente alla quota rimborsata del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

r) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, all'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006, le parole «di 51,2 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 56,2 milioni di euro per l'anno 2020».

2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 938,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 537,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Articolo 50-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Articolo 51.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, si rinvia al Fascicolo N. 3, Tomi I e II. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 127 .

Allegato B**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1354**

La Commissione, Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 17 occorrerebbe indicare la data entro la quale è prevista l'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1;

- all'articolo 26, recante agevolazioni finanziarie a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo in materia di economia circolare, si segnala l'opportunità di prevedere, al comma 1, un termine per l'emanazione del decreto ministeriale volto a definire criteri, condizioni e procedure per la concessione delle agevolazioni; si rileva, inoltre, che la previsione dell'intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 dovrebbe essere riformulata, in quanto la norma richiamata riguarda le intese in sede di Conferenza Stato-Regioni;

- all'articolo 28, comma 3, nell'ambito del procedimento di emanazione del decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse dei patti territoriali, si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-Regioni, poiché i patti territoriali coinvolgono enti locali e altri soggetti pubblici e privati;

- all'articolo 29, in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità, si segnala l'opportunità di introdurre il coinvolgimento delle Regioni, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale previsto al comma 2;

- all'articolo 40, nell'ambito del procedimento di concessione delle indennità in favore dei lavoratori impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna, si rileva l'opportunità di sostituire, al comma 3, l'espressione «decreto delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria» con il riferimento a più generici «provvedimenti» delle medesime Regioni.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le maggiori entrate utilizzate a copertura dagli articoli 3-bis, 3-quinquies, 4-quater, 4-quinquies, 7-bis, 26-bis, 26-quater, 30-ter e 36-bis siano rappresentate da quota parte di quelle derivanti dagli articoli 12-novies sull'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche e 13-bis sulla denuncia fiscale per la vendita di alcolici.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bogo Deledda, Bonfrisco, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bressa, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Collina, Crimi, Dal Mas, De Poli, Fantetti, Faraone, Fattori, Giacobbe, Mangialavori, Mantero, Merlo, Modena, Monti, Napolitano, Ronzulli, Santangelo e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rossomando e Taverna, per attività di rappresentanza del Senato; Arrigoni, Castiello, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Buccarella, Fazzone, Rampi e Rizzotti, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Golinelli Guglielmo, Colla Jari, Badole Mirco, Basini Giuseppe, Bazzaro Alex, Bellachioma Giuseppe Ercole, Benvenuto Alessandro Manuel, Bianchi Matteo Luigi, Bisa Ingrid, Boldi Rossana, Boniardi Fabio Massimo, Bordonali Simona, Borghi Claudio, Caffaratto Gualtiero, Cantalamessa Gianluca, Caparvi Virginio, Capitanio Massimiliano, Cavandoli Laura, Cecchetti Fabrizio, Centemero Giulio, Cestari Emanuele, Colmellere Angela, Comaroli Silvana Andreina, Covolo Silvia, Crippa Andrea, Dara Andrea, De Angelis Sara, De Martini Guido, Donina Giuseppe Cesare, Fantuz Marica, Ferrari Roberto Paolo, Fogliani Ketty, Formentini Paolo, Foscolo Sara, Frassini Rebecca, Gastaldi Flavio, Giaccone Andrea, Giglio Vigna Alessandro, Gobbato Claudia, Grimoldi Paolo, Gusmeroli Alberto Luigi, Iezzi Igor Giancarlo, Invernizzi Cristian, Lo Monte Carmelo, Locatelli Alessandra, Lolini Mario, Lorenzoni Eva, Lucchini Elena, Maccanti Elena, Maturi Filippo, Molinari Riccardo, Murelli Elena, Pagano Alessandro, Panizzut Massimiliano, Patassini Tullio, Patelli Cristina, Piastra Carlo, Potenti Manfredi, Racchella Germano, Ribolla Alberto, Saltamartini Barbara, Sasso Rossano, Segnana Stefania, Tarantino Leonardo, Tiramani Paolo, Tombolato Giovanni Battista, Valbusa Vania, Vallotto Sergio, Zanutelli Giulia, Zoffili Eugenio, Zordan Adolfo, D'Incà Federico, Aresta Giovanni Luca, Buratti Umberto, Chiazzese Giuseppe, Corda Emanuela, Del Monaco Antonio, Ermellino Alessandra, Galantino Davide, Iorio Marianna, Iovino Luigi, Rizzo Gianluca, Rossini Roberto, Russo Giovanni, Toccalini Luca, Pettazzi Lino, Bubi-sutti Aurelia

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini (1371)

(presentato in data 27/06/2019)

C.622 approvato dalla Camera dei deputati

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Candura Massimo, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augus-sori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bon-frisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruz-zone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Cantù Maria Cristi-na, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Ro-sellina, Siri Armando, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifica all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di armi per uso sportivo (1367)

(presentato in data 27/06/2019);

senatori Ripamonti Paolo, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzzone Francesco, Calderoli Ro-ber to, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantù Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lunesu Michelina, Marin Raf-faella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pit-toni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Rivolta Erica, Rufa Gianfran-co, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cri-stiano

Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero (1368)

(presentato in data 27/06/2019);

senatori Floridia Barbara, Pittoni Mario, Granato Bianca Laura, Castellone Maria Domenica, Montevocchi Michela, Corrado Margherita, De Lucia Da-nila, Russo Loredana, Vanin Orietta, D'Angelo Grazia

Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazio-nale e ai fini di reclutamento del personale docente delle Università (1369)

(presentato in data 26/06/2019);

senatore Nastri Gaetano

Istituzione di un fondo bonifica dell'amianto dei locali pubblici e aperti al pubblico (1370)

(presentato in data 26/06/2019).

Inchieste parlamentari, deferimento

È stata deferita, in sede redigente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

Garavini ed altri - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea", previ pareri della 2ª, della 5ª, della 10ª e della 14ª Commissione permanente (*Doc. XXII, n. 18*).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 giugno 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 - i seguenti atti:

- schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale della regione Piemonte (n. 91);
- schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto (n. 92).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuno di essi entro il termine del 17 luglio 2019. La 1ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione su ciascun atto entro il 11 luglio 2019.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 26 giugno 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41 - lo schema di decreto ministeriale recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (n. 93).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 26 agosto 2019. Le Commissioni 5ª e 7ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 1ª Commissione entro il 6 agosto 2019.

**Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di
particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234
del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Raccomandazione della Commissione del 18.6.2019 sulla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima dell'Italia 2021-2030 (C(2019) 4412 definitivo), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 13ª e 14ª;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Quadro di valutazione UE della giustizia 2019 (COM(2019) 198 definitivo), alla 2ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 5ª e 14ª;
- Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Sintesi delle relazioni di attuazione annuali per i programmi operativi cofinanziati dal Fondo di aiuti europei agli indigenti nel 2017 (COM(2019) 278 definitivo), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 1ª e 14ª;
- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati che si applicano alle prenotazioni online effettuate in diversi punti vendita (COM(2019) 270 definitivo), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14ª;
- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del capo IV del regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (COM(2019) 282 definitivo), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 2ª e 14ª.

**Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti.
Deferimento**

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 17 giugno 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, la prima relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, riferita all'anno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. CCLII*, n. 1).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 158 dell'8 maggio 2019, depositata il 25 giugno 2019, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo le parole "È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto" non prevede le parole "ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 2ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 53).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Francesco Palladino da Torremaggiore (Foggia) chiede la parificazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali in occasione dell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con quelli previsti per le altre consultazioni elettorali (Petizione n. 381, assegnata alla 1ª Commissione permanente);

il signor Savino Detto da Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani) chiede l'abrogazione del comma 1, lettera a), dell'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita), in materia di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali (Petizione n. 382, assegnata alla 11ª Commissione permanente);

la signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede nuove disposizioni in materia di concessioni ed autorizzazioni all'utilizzo di immobili di proprietà pubblica al fine dell'esercizio di attività d'impresa da parte di privati (Petizione n. 383, assegnata alla 8ª Commissione permanente);

la signora Patrizia D'Agostino da Roma e altri cittadini chiedono modifiche agli articoli 572 e 612 del codice di procedura penale; l'istituzione di un collegio peritale all'interno delle USL preposto a verifiche periodiche presso asili nido, scuole dell'infanzia ed elementari al fine di una valutazione psicologica delle capacità genitoriali; la previsione di visite periodiche nelle strutture scolastiche da parte di medici che effettuino verifiche sullo stato di salute dei minori; la previsione di pene più severe per i reati di maltrattamento di minori; l'istituzione di un Comitato di garanzia che operi in sinergia col Tribunale dei minori (Petizione n. 384, assegnata alla 2ª Commissione permanente).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori D'Alfonso, Parrini, Pittella, Sbrolini, Magorno, Laus, Rosomando, Malpezzi, Astorre, Boldrini, Messina Assuntela, Patriarca, Fedeli, Valente, Manca, Alfieri, Marino, Sudano, Iori, Verducci, Stefano, Parente, Rojc, Ferrazzi, Taricco e Giacobbe hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00932 del senatore Cucca.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00141, della senatrice L'Abbate ed altri, pubblicata il 25 giugno 2019, deve intendersi riformulata come segue:

L'ABBATE, CASTELLONE, MOLLAME, ORTOLANI, TRENTACOSTE ABATE, GRANATO, GIANNUZZI, VONO, CROATTI, PELLEGRIANI Marco, ANGRISANI, GAUDIANO, RUSSO

Il Senato,
premessi che:

la città di Brindisi, città ad alta intensità industriale, ma allo stesso tempo dalle grandi potenzialità di rinascita sostenibile, ha rappresentato per lungo tempo l'emblema del conflitto ambientale con le asserite esigenze di crescita economica legata allo sviluppo industriale;

il territorio di Brindisi è interessato da un carico di problematiche legate ai rischi per la salute dei cittadini e per l'ambiente di gran lunga maggiore rispetto ai vantaggi economici che la città ha ricevuto nel tempo;

la città pugliese, in un diametro ristretto di chilometri si trova a dover supportare la presenza di un petrolchimico e di due centrali a carbone ancora funzionanti, quasi tutti compresi in un sito di interesse nazionale (Sin);

il sito inquinato di interesse nazionale (Sin) di Brindisi è stato decretato con legge n. 426 del 1998 e, come tale, perimetrato dal Ministero dell'ambiente con decreto ministeriale del 10 gennaio 2000. Esso si estende approssimativamente per un'area pari a 11.000 ettari e comprende, oltre ad aree agricole ed industriali, anche 5.500 ettari di aree marine. Nella parte più orientale del Sin di Brindisi vi è lo stabilimento petrolchimico, originariamente di proprietà della Montecatini Edison nella parte meridionale dell'area perimetrata, in prossimità della costa, si trova la centrale Enel di Cerano, realizzata negli anni Ottanta, alimentata principalmente a carbone, e destinata alla produzione di energia elettrica;

sempre all'interno del sito è presente un'area lagunare, denominata "micorosa", che negli anni Sessanta fu colmata da scorie di ogni genere provenienti dall'ex Petrolchimico, contenenti elevatissime concentrazioni di trichloroetano (cloroformio);

in definitiva l'area può essere divisa in alcune macroaree, distinguibili per uso del suolo e ubicazione: Polo industriale, Polo petrolchimico, Polo elettrico-energetico, Area agricola, Stagni e Saline di Punta della Contessa, Invaso del Cillarese, Area marina;

considerato che a quanto risulta ai proponenti del presente atto:

dopo tutti questi anni le operazioni di bonifica sono ancora ferme, mentre periodicamente si avviciano studi sulle conseguenze dannose legate all'inquinamento dell'area e notizie di rinvenimento di discariche abusive in un'area di rilevante ampiezza come quella del Petrolchimico, ma che, in prevalenza, risulta abbandonata e conseguentemente appetibile per l'esercizio di attività delittuose;

ad aggravare la portata del vulnus vi è la mancata messa in sicurezza dell'impianto di Eni Versalis, unico funzionante all'interno dell'area del petrolchimico, dal quale frequentemente fuoriescono fiammate visibili in quasi tutta la città;

a ciò si aggiunge il comprovato inquinamento causato dalle due centrali a carbone presenti nel territorio brindisino, tra cui la centrale Enel-Federico II (Cerano), la più grande d'Europa, e la centrale A2A;

una situazione di tale portata, ha avuto delle ricadute sulla popolazione e sull'ambiente, devastanti: diversi studi epidemiologici: che hanno evidenziato risultati molto preoccupanti, tra i quali incremento di rischio della mortalità e ricoveri per tumori maligni, leucemie, malattie cardiovascolari e all'apparato respiratorio, malformazioni tra le persone più esposte rispetto a quelle meno esposte alle emissioni di origine industriale;

nonostante la situazione allarmante sia nota da diversi anni, fino ad oggi nessun passo è stato fatto verso una rinascita sostenibile e una presa di posizione a favore della tutela della salute dei cittadini;

considerato infine che:

la politica dell'Unione europea in materia di ambiente si fonda sui principi della precauzione, dell'azione preventiva e della correzione dell'inquinamento alla fonte, nonché sul principio «chi inquina paga»;

attraverso il suo quadro per il clima e l'energia 2030, che rappresenta altresì il suo impegno assunto nell'ambito dell'accordo di Parigi, l'UE si è impegnata a conseguire i seguenti obiettivi entro il 2030: ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 40 per cento al di sotto dei livelli del 1990, migliorare l'efficienza energetica del 27 per cento e aumentare la quota di consumo finale di energia proveniente da fonti rinnovabili del 27 per cento. Il quadro 2030 fa seguito agli obiettivi «20-20-20» stabiliti nel 2007 dai leader dell'UE per il 2020: una riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas a effetto serra, un aumento del 20 per cento della quota di energie rinnovabili nel consumo finale di energia e una riduzione del 20 per cento del consumo totale di energia primaria dell'UE (il tutto rispetto al 1990), che si sono tradotti in misure legislative vincolanti. La tabella di marcia dell'UE per passare ad un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050 prevede un obiettivo a lungo termine di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra dell'80 per cento, mentre la più recente strategia di lungo termine sostiene il conseguimento di un'economia climaticamente neutra entro il 2050;

a norma del regolamento (UE) 2018/1999 ogni Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030;

in ossequio a tale disposizione, l'Italia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima, che, tra i principali obiettivi, prevede: l'accelerazione del percorso di decarbonizzazione, considerando il 2030 come una tappa intermedia verso una decarbonizzazione profonda del settore energetico entro il 2050; la promozione di attività di ricerca e innovazione che, in coerenza con gli orientamenti europei e con le necessità della decarbonizzazione profonda, sviluppino soluzioni idonee a promuovere la sostenibilità, la sicurezza, la continuità e l'economicità delle forniture energetiche; l'adozione, anche a seguito dello svolgimento della valutazione ambientale strategica, di obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio; un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30 per cento del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, delineando un percorso di crescita sostenibile delle fonti rinnovabili con la loro piena integrazione nel sistema;

la Commissione europea con la raccomandazione del 18 giugno 2018 sulla proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima dell'Italia 2021-2030, ha posto alcune importanti sollecitazioni tra cui il sostegno al livello di ambizione che il Paese si è fissato, con la quota del 30 per cento di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 a contributo dell'obiettivo dell'Unione per il 2030 in termini di energia rinnovabile, adottando politiche e misure dettagliate e quantificate che siano in linea con gli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

nella medesima raccomandazione la Commissione sottolinea la necessità di integrare meglio l'aspetto della transizione giusta ed equa, in particolare illustrando in maggior dettaglio gli effetti degli obiettivi, delle politiche e delle misure previsti su società, occupazione, competenze e distribuzione del reddito, anche nelle regioni industriali e ad alta intensità di carbonio;

in vista dello stringente obbligo di decarbonizzazione, le due società titolari delle centrali a carbone presenti nel comune di Brindisi hanno avviato l'*iter* per la riconversione prevedendo l'alimentazione a gas metano;

sul tema della riconversione delle due centrali si sono tenuti tavoli interistituzionali con la presenza delle società interessate;

ritenuto che:

il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente ("United Nations Environment Programme" - Unep) ha dato vita nel 2014 a un progetto internazionale denominato "Inquiry", attraverso il quale sostenere gli sforzi nazionali e internazionali indirizzati a spostare gli ingenti investimenti necessari a promuovere una *green economy* inclusiva. Un'altra misura, funzionale in tal senso, è stata l'iniziativa del "Fossil fuels divestment" e cioè un'azione volta a scoraggiare gli investimenti verso il settore delle energie fossili e a favore di un altro più efficiente ed efficace: quello delle fonti rinnovabili. Per il 2017 si parla di 800 soggetti istituzionali e privati che hanno disinvestito dai fossili 6.000 miliardi di dollari;

negli ultimi anni in controtendenza rispetto ad altri settori economici, la *green economy* ha raggiunto risultati positivi a livello occupazionale e l'Italia si è mostrata capofila di questa tendenza; infatti, secondo la relazione sulla *green economy* 2018 presentata nell'ambito degli Stati generali della *green economy*, l'Italia nel 2017 è stata prima fra i grandi Paesi europei in economia circolare, agricoltura biologica ed anche eco-innovazione. Detta relazione ha anche sottolineato come in Italia i settori a più alto coefficiente occupazionale, considerando gli ultimi cinque anni, sono le fonti rinnovabili con il 32 per cento del totale degli occupati (circa 702.000 posti di lavoro diretti e indiretti), seguiti dall'agricoltura biologica e di qualità con il 18 per cento del totale degli occupati (circa 393.000 posti di lavoro, in questo caso solo diretti), dalla rigenerazione urbana con il 12 per cento (circa 255.000 posti di lavoro), dall'efficientamento degli edifici con il 9 per cento (oltre 197.000 occupati); dalla riqualificazione del sistema idrico con l'8 per cento (circa 178.000 posti di lavoro), dalla bonifica dei siti contaminati con il 5 per cento (circa 117.000 posti di lavoro);

l'attuale fase di transizione industriale è una fase di fondamentale importanza della città di Brindisi, che richiede un approccio sistemico e integrato delle differenti questioni che si sovrappongono;

si rende necessario intraprendere questo percorso, tenendo conto delle necessarie logiche di sostenibilità, salvaguardando l'ambiente e la salute dei cittadini e le esigenze occupazionali della popolazione;

al di là dei normali strumenti di partecipazione, si rende necessario avviare un costruttivo confronto con la cittadinanza in coerenza con gli obblighi di informazione ambientale;

la transizione industriale di Brindisi non può non passare attraverso il completamento delle operazioni di bonifica e il rilancio dell'economia locale, con la valorizzazione del territorio e l'incentivazione di pratiche soste-

nibili, puntando anche nel breve periodo al definitivo abbandono dell'utilizzo dei combustibili fossili;

data la sua particolare posizione geografica, il porto di Brindisi rappresenta un potenziale importante per lo sviluppo economico della città e dell'intera regione, per cui per una valorizzazione della città è fondamentale prevedere anche lo sviluppo delle infrastrutture portuali nel necessario rispetto del territorio, dell'ambiente e dei beni culturali presenti che rappresentano la ricchezza della città,

impegna il Governo:

1) a completare nel più breve tempo possibile le opere di bonifica e messa in sicurezza dell'intero sito e a considerare misure di valorizzazione del territorio di Brindisi nel suo complesso;

2) a sviluppare soluzioni programmatiche e lungimiranti affinché la transizione di cui la città di Brindisi è protagonista non sia solo finalizzata alla decarbonizzazione, ma anche allo sviluppo dell'economia circolare e della bioeconomia, in particolare: individuando misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali, anche attraverso la ricollocazione dei lavoratori, nell'ambito delle attività di riqualificazione e di bonifica; applicando strategie legate al sistema produttivo territoriale e predispongano concreti progetti di sviluppo di formazione e riqualificazione professionale in prospettiva occupazionale;

3) a dotare di infrastrutture il porto, nel rispetto del sito archeologico di Punta delle Terrare, tenendo conto del rischio idrogeologico della zona in corrispondenza del fiume Grande e ponendo particolare attenzione alla risoluzione dei problemi legati agli scarichi dei reflui portuali e dell'inquinamento del fiume Piccolo;

4) a far sì che la transizione energetica attraverso la decarbonizzazione non preveda nuove infrastrutture per la produzione di energia da combustibili fossili anche diversi dal carbone nel territorio di Brindisi.

(1-00141) (Testo 2)

Mozioni

IORI, BINI, BOLDRINI, PATRIARCA, FEDELI, CIRINNÀ, MALPEZZI, STEFANO, FERRARI, VALENTE, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, LAUS, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, MESSINA Assuntela, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PARRINI, PINOTTI, PITTELLA, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, SUDANO, TARICCO, VERDUCCI - Il Senato,

premessi che:

in Italia, gli episodi di cronaca che riportano gravi casi di bambini e adolescenti maltrattati, abusati o uccisi aumentano ogni giorno e, secondo l'indice regionale sul maltrattamento all'infanzia elaborato da Cesvi nel 2018 con un *team* di ricerca che stima la vulnerabilità minorile al fenomeno del maltrattamento nei diversi territori italiani, quasi il 70 per cento di minorenni di età compresa tra i 2 e i 14 anni ha subito episodi di violenza fisica, verbale o emotiva in famiglia, e precisamente 91.272 bambini o adolescenti sono vittime di maltrattamento;

si tratta di vite troncate e infanzie rubate, vittime di una strage continua, spesso consumata tra le mura domestiche per mano dei genitori o di altri familiari o conoscenti, negli ambienti che dovrebbero garantire sicurezza e da parte di quegli adulti che dovrebbero essere figure di riferimento e fiducia;

la violenza estrema si manifesta negli infanticidi: dal 2000 al 2017 (e il 2018 è ancora fuori dal computo) sono stati 447 i bambini uccisi tra le mura domestiche: secondo i dati Istat, dal 2006 al 2017, in Italia sono stati uccisi 34 neonati, mentre dalle stime del Ministero dell'interno risulta che negli ultimi due anni gli omicidi volontari di cui sono stati vittime minori sono 36, e precisamente 21 nel 2017 e 15 nel 2018; nel decennio compreso tra il 2004 e il 2014 i bambini uccisi dai genitori o in ambito familiare sono stati circa 245, come ha certificato l'associazione "Meter";

dopo la violenza estrema che comprende la morte, il primo "gorgo" di violenza minorile è quello dell'abuso sessuale intrafamiliare che avviene in famiglia nel 90 per cento dei casi. E non in modo occasionale ma in modo abituale. Oltre alle conseguenze psicopatologiche spesso insanabili, l'incesto sottrae il diritto alla dignità e annienta il diritto alla libertà di conservare i ricordi d'infanzia, anzi, condiziona tutto il resto della vita a combatterli e a cancellarli;

come registrano le indagini di Cesvi e Telefono Azzurro, il numero delle vittime in crescita ha raggiunto la cifra di oltre 5.000 casi nel 2014, con un incremento del 97 per cento negli ultimi 5 anni e soprattutto è sul corpo delle bambine che si consumano i reati di sfruttamento e violenza sessuale, con percentuali che oscillano tra il 78 e l'85 per cento, a seconda delle fonti;

questi dati non sono che la "punta dell'*iceberg*"; molti abusi sommersi non vengono mai denunciati, perché riguardano adulti nei quali i bambini ripongono fiducia, abbassando così le difese, trovandosi così in condizione di maggiore "fragilità" affettiva. L'orco è al tempo stesso l'adulto di riferimento. E anche per questo tacciono, per paura, o per vergogna di colpe non loro. Sentimenti che non trovano parole per essere detti. Per questo uno dei nodi più rilevanti riguarda proprio le modalità di ascolto del minore, sia nella fase di individuazione precoce, sia nelle fasi processuali;

preoccupanti sono in ogni caso tutti i dati delle violenze sessuali: secondo l'"Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia", le vittime di tali abusi (per l'84 per cento femmine) sono aumentate del 18 per cento rispetto al 2016. Gli atti sessuali con minorenni sono cresciuti del 13 per cento e le vittime sono ragazze nell'80 per cento dei casi; la corruzione di minorenni (ovvero il compiere atti sessuali in presenza di bambini sotto i 14 anni) è aumentata del 24 per cento, e il 78 per cento delle vittime sono bambine; la violenza sessuale aggravata (nella cui fattispecie ricadono diverse aggravanti, tra cui l'età inferiore ai 14 anni) è in aumento dell'8 per cento, e l'83 per cento delle vittime sono ragazze o bambine;

nel 2017, ogni 72 ore circa si è verificato un caso di abuso sessuale su minore, in 4 casi su 10 la vittima ha meno di 10 anni, con una prevalenza di bambine (71,7 per cento), come è emerso nel corso del convegno "Abuso sessuale e pedofilia: conoscere il fenomeno per rompere il silenzio", organizzato da "SOS - il Telefono Azzurro" *onlus* in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e pedopornografia;

i dati del 2017 mostrano un quadro sostanzialmente stabile rispetto al 2016 e al 2015, ma si tratta di un fenomeno fortemente sottostimato, del quale è difficile fornire una fotografia strettamente realistica. Basta pensare che una vittima su 3 tace per paura, per vergogna o senso di colpa, e molti denunciano troppo tempo dopo, anche a 20 o 30 anni dall'accaduto;

se si osservano, dunque, i dati che emergono dalle principali indagini in materia di maltrattamenti il quadro è drammatico: secondo l'ultima Indagine nazionale sul maltrattamento citata, curata da Terre des hommes e Cismai e presentata nell'ottobre 2018, emerge che: a) in Italia c'è stato un aumento *record* nel 2017 delle piccole vittime di maltrattamenti e violenza: 5.788, l'8 per cento in più dell'anno precedente, il 43 per cento in più rispetto a 10 anni fa, quando erano 4.061; b) il reato che miete il maggior numero di vittime tra i minori è il maltrattamento in famiglia: trattandosi di casi che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine è agghiacciante la cifra di 1.723 bambini in un solo anno;

anche la prostituzione minorile rappresenta un'emergenza sociale globale, un dramma diffuso a livello mondiale, non limitato a realtà di estrema povertà o a paesi sottosviluppati, ma che interessa diffusamente anche Stati socialmente avanzati; sono moltissimi i minorenni sfruttati sessualmente che restano invisibili alle autorità e agli operatori sociali. Il fenomeno è strettamente connesso alla tratta di bambini, soprattutto minorenni

stranieri non accompagnati che, nell'80 per cento dei casi, vengono sfruttati sessualmente. In Italia, quello della tratta e dello sfruttamento dei minori resta un fenomeno per lo più sommerso. Nel corso del 2017, secondo i dati del Dipartimento per le pari opportunità, nell'ambito della piattaforma nazionale anti-tratta, le vittime minorenni inserite in programmi di protezione sono state complessivamente 200 (quasi il doppio rispetto all'anno precedente, 111 vittime), di cui la quasi totalità (196) sono ragazze.

un ulteriore allarme viene dall'aumento dell'adescamento tramite la rete *on line*, dove il 52 per cento usa *chat* con sconosciuti e il 30 per cento accetta di incontrarli. Nelle centinaia di siti pediofili, circolano scene di sesso (prevalentemente violento) con bambini e bambine. Le vittime degli adescamenti *on line*, il cosiddetto *child grooming*, appartengono a fasce d'età sempre più basse, tra i 10 e i 12 anni. Ragazzi seguiti dagli adescatori nei profili *web* con pretesti fasulli ma con l'obiettivo di attrarli nella propria rete. Nel "*Pedo deep web*" ci sono più di 1.700 *social network* e oltre 25.000 siti *internet* pedopornografici, con un giro d'affari delle *lobby* pedofile di portata mondiale; è in forte crescita il numero dei minori vittime di reati legati alla pedopornografia: 57 per cento in più per la detenzione di materiale pornografico (per l'86 per cento femmine) e 10 per cento in più per la loro produzione, che coinvolge per l'84 per cento bambine e ragazze;

la minaccia crescente sembra arrivare proprio dal *web* e dalle nuove tecnologie, che offrono ai predatori delle rete la possibilità di celarsi dietro l'anonimato o una falsa identità, a danno di bambini e adolescenti, dando origine a nuove forme di abuso: *sexting*, invio di contenuti sessualmente espliciti attraverso *e-mail* o *chat*; *sextortion*, diffuso soprattutto tra gli adolescenti, consistente nel forzare qualcuno ad inviare video o immagini sessualmente espliciti; *grooming*, o adescamento *on line* tramite *chat*, *app* e siti *web*; e *live distant child abuse*, cioè la condivisione in *streaming* di video pedopornografici;

a quasi 30 anni dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge n. 176 del 1991, il problema del maltrattamento e dell'abuso sui minori è un dramma che continua ad affligge non solo i Paesi del "Sud del mondo" ma anche quelli con un elevato sviluppo socio-economico come l'Italia;

i numeri di queste violenze, che spesso si consumano nel silenzio, sono più alti di quel che si immagina e c'è molto da fare, in termini di supporto ai genitori, di sostegno ai bambini esposti ad abusi e maltrattamenti e di sensibilizzazione alle segnalazioni e alle denunce;

di recente il comitato Onu per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha pubblicato le osservazioni sull'attuazione della Convenzione di New York in Italia: 14 pagine, 43 paragrafi, nei quali il comitato "ha manifestato preoccupazioni e ha raccomandato di adottare misure urgenti - si legge in una nota sul sito dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza - in particolare in tema distribuzione delle risorse finanziarie che tenga conto dei diritti dei minorenni più vulnerabili, non discriminazione delle persone di

minore età sotto ogni aspetto, educazione e istruzione, minorenni migranti, rifugiati e richiedenti asilo", tra l'altro esortando l'Italia a "introdurre un sistema nazionale di raccolta dati in materia di violenza contro i minorenni";

il monitoraggio del fenomeno a livello nazionale, nonché la sua conoscenza nelle sue multiformi tipologie, è il primo e fondamentale passo per l'adozione di politiche di prevenzione e protezione adeguate; di fatto, in assenza di un sistema informativo istituzionalizzato ed omogeneo, i dati sul problema si dimostrano non esaustivi e solo settoriali; la necessaria e improcrastinabile adozione di un adeguato sistema di monitoraggio è evidenziata non solo dallo stato dei fatti, ma è manifestata anche dal comitato ONU per la CRC, Convention on the rights of the child (CRC/C/ITA/CO/3-4), nel quale si sollecita lo Stato "a garantire che il sistema informativo nazionale sull'assistenza e la tutela dei minori e delle loro famiglie raggiunga la piena operatività e disponga delle necessarie risorse umane, tecniche e finanziarie per essere efficace nella raccolta delle informazioni pertinenti in tutto il paese, rafforzando così la capacità dello Stato parte di promuovere e tutelare i diritti dei minori";

l'incidenza inferiore rispetto ai dati registrati in altri Paesi europei fa poi ragionevolmente supporre che in Italia molti abusi non vengano denunciati e rimangano sommersi: è dunque immaginabile uno scenario ben più grave di quello fotografato da polizia ed autorità giudiziaria;

il lavoro svolto dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nella conoscenza del fenomeno e nel monitoraggio del maltrattamento minorile si è rivelato di particolare importanza e costituisce una prima tappa significativa nel tentativo di riempire un vuoto informativo. L'ISTAT ha fornito supporto nella definizione del disegno di indagine. Come più volte raccomandato, infatti, dalle organizzazioni internazionali, è essenziale sviluppare un sistema di informazioni e monitoraggio del maltrattamento dell'infanzia per disegnare e adottare politiche efficaci per la soluzione e prevenzione dei problemi dei minorenni, nonché per il monitoraggio della protezione stessa dell'utenza presa in carico; "Save the Children" Italia è impegnata da diversi anni nell'applicazione quotidiana di un proprio sistema di tutela (*child safeguarding policy*) volto a proteggere i minori dalla violenza, con il coinvolgimento di numerosi *partner*, quali associazioni, gruppi di volontariato ed altri, e si impegna affinché ogni struttura, sia pubblica sia del privato sociale, adotti un sistema di tutela;

oltre ad un'adeguata condotta repressiva è fondamentale prevenire il fenomeno e dotare i soggetti che hanno regolari contatti con bambini e ragazzi (nei settori dell'istruzione, della sanità, della protezione sociale, della giustizia, della sicurezza e della cultura) di un'adeguata conoscenza delle violenze e in particolare dell'abuso sessuale in danno ai minori, nonché dei mezzi per individuarlo e segnalarlo, come previsto all'articolo 5 della Convenzione di Lanzarote: appare ugualmente fondamentale provvedere affinché i condannati per reati sessuali in danno a minori, o per adescamento, siano interdetti dallo svolgimento di qualunque tipo di attività tale da comportare contatti diretti e regolari con bambini e ragazzi, come previsto

dall'articolo 10 della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI;

il DSM (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) classifica la pedofilia quale disturbo mentale. È dunque importante fornire assistenza e garantire percorsi riabilitativi e terapeutici, facilmente individuabili, per coloro che presentano impulsi sessuali nei confronti di infanti, al fine di prevenire ed evitare reiterazioni; in tal senso è possibile fare riferimento al progetto Dunkelfeld attivo in Germania costituito da campagne mediatiche volte a pubblicizzare servizi di cura per persone che si autodefiniscono pedofili e sentono il bisogno di aiuto; nel Regno Unito la NSPCC (National society for the prevention of cruelty to children) ha predisposto un servizio di assistenza telefonica ed intervento immediato per coloro che temono di poter compiere un reato sessuale nei confronti di un bambino; in Danimarca è stato realizzato un sito *web* rivolto ad adulti che riconoscono di avere un interesse sessuale nei confronti di bambini, invitandoli a cercare aiuto psicologico prima di commettere abusi, anche tramite una linea telefonica dedicata;

il Governo italiano, a parte vaghe enunciazioni di principio, non sta affrontando il problema della crescita esponenziale del fenomeno delle violenze e abusi nei confronti dei minori, da un punto di vista sia giuridico, sia economico, sia culturale: nella legge di bilancio per il 2019 le somme stanziare per il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità sono state ridotte di circa 1,8 milioni di euro per il triennio 2019, 2020, 2021 e il fondo per le vittime di reati intenzionali violenti, destinato anche agli orfani per crimini domestici, ha subito una decurtazione rispetto agli anni precedenti. Contestualmente, sono state fermate le attività dell'Osservatorio nazionale per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia;

allo stato attuale il sistema di protezione non è in grado né di proteggere chi non ha i mezzi per potersi difendere né di abbattere il muro di silenzio che circonda le situazioni di violenza; la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha già avviato riflessioni e audizioni importanti su questo fenomeno, ed anche la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani ha affrontato questi temi; queste commissioni possono svolgere un ruolo fondamentale per la concreta attuazione dei diritti di bambini e adolescenti, promuovendo attività nonché opportune sinergie, al fine di proporre al legislatore misure idonee per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, affinché non si assista a parole vuote e retoriche e a troppa indifferenza, mentre la strage all'interno delle famiglie nei confronti dei minori di età continua senza sosta,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative immediate, legislative e preventive, affinché i principi sanciti nella Convenzione del Consiglio d'Europa fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 non vengano disattesi, per contrastare il crescente

fenomeno della violenza nei confronti dei minori, dell'abuso sessuale e dell'adescamento tramite la rete *internet* e della pedopornografia;

2) a dedicare particolare attenzione all'attuazione dell'articolo 5 della suddetta Convenzione in tema di reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i minori;

3) ad istituire linee guida nazionali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per la realizzazione di servizi di cura e di intervento per le persone di minore età che siano vittime di violenze riconducibili alle tipologie descritte di violenza sessuale, di abusi fisici e psicologici, sfruttamento e maltrattamento, sino alla morte;

4) ad utilizzare gli strumenti economici che l'Unione europea mette a disposizione per aiutare psicologicamente le persone che riconoscono di avere un interesse sessuale nei confronti di bambini, al fine di evitare che commettano abusi;

5) a predisporre un sistema di raccolta dati e monitoraggio del fenomeno, in connessione con servizi sociali dei Comuni ed altre realtà associative che già operano in tale settore;

6) ad attivare campagne informative per sensibilizzare l'opinione pubblica e incentivare l'emersione di un fenomeno non denunciato che, nel nostro Paese, rimane ancora in gran parte sommerso, soprattutto per far fronte ad ogni forma di violenza domestica;

7) ad attivare percorsi specifici per la formazione alla genitorialità, iniziando il più precocemente possibile e, dove già siano attivi, dagli stessi corsi di preparazione al parto e alla genitorialità fin dai primi mesi di vita dei figli;

8) ad istituire un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto della violenza sui minori con la finalità di analizzare le reali dimensioni e cause del fenomeno, di accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e dei soggetti competenti a svolgere attività di prevenzione e assistenza nonché di promuovere la ricerca nel settore delle metodologie di intervento.

(1-00142)

Interrogazioni

CUCCA, D'ALFONSO, PARRINI, PITTELLA, SBROLLINI, MARGORNO, LAUS, ROSSOMANDO, MALPEZZI, ASTORRE, BOLDRINI, MESSINA Assuntela, PATRIARCA, FEDELI, VALENTE, MANCA, ALFIERI, MARINO, SUDANO, IORI, VERDUCCI, STEFANO, PARENTE, ROJC, FERRAZZI, TARICCO, GIACOBBE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

con l'articolo 35 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, recante "Legge forestale della Sardegna", è stata istituita l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS);

la nuova legge regionale ha soppresso L'Ente foreste della Sardegna, di cui alla legge regionale n. 24 del 1999, con il conseguente subentro dell'Agenzia nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, che ha determinato il passaggio per impiegati, quadri e funzionari da una previdenza agricola gestita dalla fondazione Enpaia ad una gestione previdenziale pubblica Inps (ex CPDEL e INADEL);

il rapporto degli impiegati, quadri e dirigenti di Forestas con l'ente previdenziale Enpaia si è interrotto nel 2016, ma, nonostante questo e nonostante tutto quanto descritto, la fondazione privata Enpaia, sottoposta al controllo pubblico, continua a parere degli interroganti illegittimamente a trattenere le somme relative al conto individuale ed al TFR dei lavoratori;

considerato che:

l'Agenzia FoReSTAS dal 1° maggio 2016 ha provveduto all'inquadramento del personale impiegatizio e dirigenziale dell'Agenzia nella gestione previdenziale pubblica Inps;

l'Inps ha confermato, fin dal 2016, l'obbligo per Forestas di versare la contribuzione allo stesso istituto ed il giudice del Tribunale di Roma, con sentenza del maggio 2019, ha rigettato la richiesta di Enpaia di una doppia contribuzione, a cui sarebbe dovuta soggiacere l'Agenzia;

l'Enpaia sta comunicando per le vie brevi ai lavoratori la chiusura della convenzione con la Banca Popolare di Sondrio che garantiva agli stessi, tramite carta di debito, una linea di credito agevolato;

l'Enpaia, inoltre, sta costringendo i lavoratori a delle estenuanti cause che appaiono "al limite della temerarietà", come affermato dallo stesso giudice del tribunale di Roma;

tenuto conto che:

la Regione Sardegna, con due leggi regionali, la n. 43 del 2018 e la n. 6 del 2019, ha deciso l'applicazione del CCRL (contratto collettivo regionale di lavoro) della Regione ai lavoratori di Forestas, facendo venir meno anche l'ultimo collegamento con il settore agricolo per gli impiegati, quadri e dirigenti di Forestas;

con diverse note i lavoratori hanno richiesto al Ministro del lavoro e alla Direzione generale del Ministero un'azione per risolvere la questione, senza mai aver avuto riscontro,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, intenda porre in essere per risolvere il contenzioso in atto tra i 400 lavoratori di Forestas e l'ente previdenziale Enpaia.

(3-00957)

TOFFANIN, CAUSIN - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nella zona della laguna del Lusenzo in località Sottomarina nel comune di Chioggia, sono presenti 132 unità abitative in area demaniale attualmente di proprietà dello Stato, un'area che già a partire dai primi anni del '900 è stata interessata da occupazioni di privati, che hanno costruito fabbricati ad uso residenziale e commerciale;

a causa della difficile situazione economica dell'immediato dopoguerra del primo conflitto mondiale, il magistrato delle acque di Venezia propose ai cittadini di effettuare a proprie spese la bonifica e la costruzione dell'argine con l'intesa di ricevere, in cambio dei lavori eseguiti, l'appezzamento di terreno sottratto al mare (imbonito);

l'Agenzia del demanio, in una nota del 19 settembre 2018, ha sottolineato che "la quasi totalità dei fabbricati costruiti sul compendio demaniale denominato 'Ex aree imbonite nella fascia lagunare Sottomarina' è stata realizzata antecedentemente alle sdemanializzazioni effettuate con decreti del 19 luglio 1950 e del 10 febbraio 1965 da parte del Ministro per la Marina Mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze e prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica del 1967";

da allora ad oggi, tuttavia, non vi è stato alcun atto formale a sancire il passaggio di proprietà delle aree medesime dallo Stato ai cittadini nonostante, negli anni, siano stati edificati immobili regolarmente registrati al catasto e nel piano regolatore generale;

negli anni gli "occupanti" hanno pagato le tasse e acquisito i titoli ritenuti legittimi per l'epoca;

quest'area lagunare bonificata, secondo la scheda del federalismo demaniale VEB0676, conta 132 immobili, a cui corrispondono circa 200 famiglie, per la maggior parte composte da persone anziane che ora si vedono costrette a corrispondere allo Stato il canone di affitto comprensivo degli arretrati per decine di migliaia di euro;

nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019, Forza Italia ha presentato emendamenti volti a superare tale situazione di anomalia urbanistica, ma gli stessi non hanno avuto l'esito auspicato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare ogni iniziativa utile volta a trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato "ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina", individuate con la scheda del federalismo demaniale VEB0676.

(3-00958)

RICHETTI - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Premesso che:

nel corso del 2016 l'amministrazione comunale di Fiorano Modenese (Modena) ha elaborato un progetto riguardante l'edificazione del nuovo polo scolastico in località Spezzano, comprendente una scuola dell'infanzia, una scuola primaria, una palestra e un centro di produzione dei pasti, da realizzarsi in un'area verde, abbastanza grande da ospitare le strutture, a un prezzo decisamente vantaggioso;

a tale scopo, dopo un anno di lavoro, il 31 luglio 2017 è stato siglato un accordo di programma per variante urbanistica, che destinava quel terreno alla realizzazione di scuole;

l'amministrazione comunale considerava infatti prioritari gli investimenti per l'edilizia scolastica, con particolare attenzione alla prevenzione del rischio sismico, all'efficientamento energetico e all'eliminazione di ogni barriera architettonica, nella convinzione che i migliori risultati in materia di sicurezza degli edifici scolastici fossero raggiungibili mediante la costruzione di nuovi edifici, così da rispettare le più recenti indicazioni in materia di edilizia scolastica relativamente anche all'idoneità didattica;

nel corso dell'interlocuzione tra i progettisti del polo scolastico e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Bologna, quest'ultima ha introdotto tardivamente, il 5 febbraio 2018, un primo vincolo indiretto sull'area destinata alle scuole, vincolo legato alla presenza di tre edifici storici (castello, casa Leonardi e villa Moreali Menotti), esterni all'area, limitando la possibilità di edificare ai soli edifici pubblici;

tre mesi dopo, il comitato regionale di garanzia di Bologna ha esteso la possibilità edificatoria anche ad edifici non pubblici, indicando caratteristiche da rispettare nelle eventuali progettazioni;

da allora è stato svolto un costante lavoro di confronto tra progettisti del polo scolastico, l'amministrazione comunale e la Soprintendenza al fine di giungere ad un progetto condiviso e consono alle indicazioni del vincolo. A seguito di detto lavoro di confronto e su richiesta della Soprintendenza di Bologna, il progetto è stato fortemente ridimensionato, rinunciando al centro di produzione dei pasti e alla palestra, così da ottenere la previsione di edifici solo a piano terra, a bassissimo impatto ambientale;

il 10 settembre 2018, la soprintendenza (nella persona della soprintendente) ha riconosciuto, in un incontro a Bologna con il sindaco e quattro tecnici, che tutte le richieste dalla stessa avanzate erano state accolte nella versione progettuale in quel giorno presentata, invitando pertanto il sindaco a presentare ufficialmente la versione definitiva del progetto, cosa avvenuta quattro giorni dopo, il 14 settembre 2018;

il 18 gennaio 2019, dopo ben quattro mesi, la Soprintendenza di Bologna ha comunicato sbrigativamente al Comune la bocciatura del progetto;

il 21 gennaio la Soprintendenza ha proposto una modifica del vincolo introducendo l'inedificabilità totale in tutta l'area; la proposta è stata confermata dal comitato regionale di garanzia il 17 maggio 2019;

a tutt'oggi non si conoscono i motivi che hanno portato la Soprintendenza di Bologna a cambiare idea, dopo un anno di costante confronto con l'amministrazione comunale sulle caratteristiche del progetto, dopo aver peraltro dichiarato "a parole" ai progettisti e al sindaco l'accettazione della versione finale del progetto, vanificando mesi di lavoro e relative spese (comprese le analisi archeologiche prescritte dalla stessa Soprintendenza). Se il vincolo di inedificabilità totale dell'area fosse stato posto nel 2016 o nel 2017, oggi Spezzano avrebbe la sua nuova scuola dell'infanzia costruita in un altro posto;

il sindaco si sta opponendo a questa decisione ricorrendo nelle sedi preposte, ribadendo la volontà dell'amministrazione comunale di costruire una scuola con le stesse caratteristiche di quella oggetto del progetto iniziale, con adeguate caratteristiche antisismiche, di risparmio energetico e priva di barriere architettoniche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se siano noti i motivi per cui la Soprintendenza di Bologna ha così tardivamente cambiato parere sul progetto del polo scolastico di Spezzano dopo più di un anno dalla presentazione del progetto, l'accettazione delle modifiche da parte dell'amministrazione comunale e l'invito della stessa Soprintendenza a presentare il progetto definitivo, salvo poi modificare incomprensibilmente il suo parere e dopo ben quattro mesi decidere di stabilire il divieto totale di edificabilità dell'area;

se non ritenga che la decisione della Soprintendenza di Bologna appaia del tutto arbitraria;

quali iniziative urgenti intenda adottare per fare chiarezza su quanto avvenuto al fine di dare una risposta adeguata, se pur tardiva, ai cittadini e all'amministrazione comunale di Fiorano Modenese che hanno agito nel rispetto delle regole e in ottemperanza alle decisioni della Soprintendenza di Bologna.

(3-00959)

FERRARA, BOTTICI, LICHERI, SANTILLO, RICCARDI, DI GIROLAMO, FEDE, LUCIDI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:

il 20 novembre 2018 veniva rapita in Kenya la cooperante italiana Silvia Romano, e da allora non si hanno più sue notizie;

all'ottimismo iniziale si è pian piano sostituito il silenzio sulla vicenda. Durante le prime settimane, si pensava ad un rapimento di matrice terroristica o ad un gruppo di criminali che volessero un riscatto, su questo si erano concentrati gli inquirenti kenioti, che nei giorni successivi al sequestro avevano effettuato diversi arresti;

questa pista sembra perdere consistenza di fronte a nuove rivelazioni diffuse dalla trasmissione televisiva "Le Iene", che in un articolo del 21 giugno 2019 a firma Giulio Melis, dal titolo "Silvia Romano, il volontario: "Con lei a denunciare un pedofilo prima del rapimento", comparso sul sito *internet* della trasmissione televisiva, riporta l'audio di alcune testimonianze di colleghi di Silvia, che sostengono come l'11 novembre ovvero qualche giorno prima di essere rapita, avesse denunciato alle autorità un prete che sarebbe stato responsabile di atti di pedofilia. Una circostanza, questa, che emerge a più di 6 mesi dal rapimento della cooperante;

in un articolo successivo, sempre sul sito della trasmissione televisiva, dal titolo "Silvia Romano, c'è un italiano dietro lo sciacallo che chiede il riscatto?" del 25 giugno 2019, a firma dello stesso giornalista, si riportano alcune dichiarazioni di Lilian Sora, presidente della *onlus* "Africa Milele" con cui lavorava Silvia Romano, che dichiara testualmente "C'è uno sciacallo che da sei mesi manda email con una richiesta di riscatto per la liberazione di Silvia Romano. Penso che dietro questa persona che scrive ci sia in realtà un italiano";

considerato che:

son passati più di sei mesi dal rapimento di Silvia Romano, senza che le autorità del Kenya siano riuscite a risalire ai rapitori;

a mesi di distanza crescono le preoccupazioni sulla sorte della cooperante italiana;

aumentano le possibilità che la donna possa essere affidata ad un gruppo estremista per la richiesta di un riscatto, o peggio, per ritorsioni contro il nostro Paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga di approfondire, per quanto di sua competenza, le dichiarazioni dei testimoni ascoltati dalla trasmissione televisiva "Le Iene";

quali siano le misure attualmente adottate per ottenere la liberazione di Silvia Romano.

(3-00960)

MIRABELLI, MALPEZZI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il sindaco di Sesto San Giovanni (Milano) ha recentemente messo all'asta uno stabile dove hanno sede da circa 40 anni diverse associazioni cittadine, tra cui Auser, Freecamera, Cai, Avis, Ventimila Leghe, Maestri del lavoro, Mutilati e invalidi e l'ANED;

l'asta sull'immobile si svolgerà il prossimo 22 luglio 2019, senza che il sindaco ne abbia dato comunicazione alle associazioni e senza che sia sta-

to fatto nulla per garantire o mettere a disposizione delle stesse una nuova sede;

tale situazione, determinata da decisioni assunte dal sindaco senza alcun confronto con la cittadinanza, rischia di far perdere alla città un patrimonio associativo di particolare importanza;

in particolare, l'ANED, l'associazione nazionale ex deportati, di Sesto San Giovanni e Monza, ha sede nel suddetto palazzo dal 1977 e in questi anni ha costruito un archivio a cui è stata riconosciuta una valenza nazionale e internazionale: un patrimonio di grande valore in cui sono state raccolte le storie e i nomi di oltre 11.000 deportati politici nei campi di concentramento nazifascisti e che è continuamente aggiornato dall'associazione. Oggi l'archivio dell'ANED è utilizzato da ricercatori nazionali e internazionali e è utilizzato dalla fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC);

le ricerche avviate dall'ANED negli ultimi 20 anni hanno prodotto risultati eccellenti e oggi l'associazione è la capofila di uno studio ancora più importante, rivolto a ricostruire tutti i nomi dei deportati politici italiani e tutti i deportati politici passati da Auschwitz. Con l'ANED collaborano enti prestigiosi come il CDEC e il presidente Giuseppe Valota è stato premiato dal consolato austriaco per il grande lavoro svolto nell'opera di ricerca sulla deportazione politica;

l'ANED ha rapporti con i principali comitati internazionali di molti *lager* nazisti a partire da Mauthausen, Gusen e Steyr e si occupa di accompagnare ogni anno centinaia di studenti a visitare i campi di concentramento;

il legame della ricerca svolta dall'ANED con il territorio di Sesto San Giovanni è importante, dato che proprio dalle grandi fabbriche che erano in quell'area sono stati deportati nei *lager* centinaia di operai e oppositori politici;

considerato che:

la città di Sesto San Giovanni è stata insignita della medaglia d'oro della resistenza;

il sindaco di Sesto San Giovanni, fin dal suo insediamento, ha compiuto a giudizio degli interroganti diversi gesti clamorosi finalizzati a rimuovere o cancellare la memoria antifascista della città, a partire dalla cancellazione della dicitura "città medaglia d'oro della resistenza" dalla carta intestata del Comune;

a tale grave fatto si aggiunge ora l'iniziativa di mettere all'asta l'immobile di via dei Giardini, dove hanno sede importanti associazioni cittadine tra cui l'ANED, che per effetto di tale situazione rischia di perdere l'archivio storico di particolare rilievo internazionale,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti descritti;

quali iniziative urgenti intenda adottare per salvaguardare il patrimonio nazionale e internazionale costituito dall'archivio storico costruito dall'associazione ANED di Sesto San Giovanni, messo a rischio a seguito della decisione del sindaco di Sesto San Giovanni di mettere all'asta l'immobile in cui ha sede l'associazione;

quali iniziative intenda adottare per garantire all'ANED e alle altre associazioni il mantenimento della loro attuale sede a Sesto San Giovanni o, qualora questo non sia più possibile, per mettere a disposizione una sede in grado di valorizzare il loro operato nella città;

quali iniziative intenda adottare per impedire che la città di Sesto San Giovanni, insignita della medaglia d'oro della resistenza, venga umiliata da iniziative dell'amministrazione in carica che tradiscono i valori della lotta antifascista e i suoi martiri.

(3-00961)

SBROLLINI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

all'interno dell'arsenale di Vicenza, come di altre officine Trenitalia, molti dipendenti avrebbero lavorato in presenza di amianto anche durante le fasi di manutenzione straordinaria degli edifici per la rimozione delle parti contenenti amianto;

questi lavoratori non avrebbero ottenuto nessun riconoscimento, come previsto dalla legge n. 208 del 2015, (legge di stabilità per il 2016) che prevede la concessione "ai lavoratori della produzione di materiale rotabile, che hanno lavorato durante le operazioni di bonifica dell'amianto con sostituzione del tetto, i benefici previdenziali dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257", in quanto Trenitalia non è considerata un'azienda che produce materiale ferroviario, bensì risulta un'erogatrice di servizi;

negli arsenali di Trenitalia si fa manutenzione ordinaria e straordinaria di treni, compresa la costruzione di vagoni speciali, la revisione con modifica completa di motrici e vagoni;

considerato che:

l'indice di mortalità delle patologie oncologiche correlate con l'esposizione ad amianto è alto e correlato al rischio, a cui sono stati potenzialmente esposti i lavoratori delle imprese, che hanno utilizzato amianto nel ciclo produttivo o che hanno condotto attività di smaltimento o bonifica;

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni del 22 febbraio 2018 ha definito un Protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori ex esposti ad amianto, riguardante le patologie neoplastiche asbesto correlate, prevedendo, in particolare, per il tumore del polmone, l'adozione di provvedimenti atti a ridurre i rischi attraverso: una visita medica ed esame clinico con particolare riguardo all'apparato respiratorio; un esame spi-

rometrico basale; un accertamento radiologico adeguato tramite Tac o altra indagine medica/diagnostica/ strumentale atta alla ricerca di neoplasie polmonari;

la stessa Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni considera importante che le indagini abbiano almeno una cadenza triennale fino a 30 anni dalla cessazione dell'esposizione e nei casi sospetti che tale periodicità venga portata ad una cadenza annuale;

la Conferenza permanente ha sancito che i contenuti del protocollo sanitario dei lavoratori ex esposti all'amianto siano da ritenersi quali contenuti minimi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario per la salute dei dipendenti ex esposti all'amianto, di aderire a quanto richiesto dal consiglio di fabbrica sulla modifica del protocollo RFI, utilizzando tecniche più sofisticate;

se non ritenga, altresì, opportuno che venga intensificata la cadenza delle visite, sia per i dipendenti, che per gli ex dipendenti pensionati ex esposti all'amianto.

(3-00962)

MALAN - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il 6 giugno 2019, le autorità spagnole hanno deciso di estradare in Cina un gruppo di 94 cittadini di Taiwan, accusati di frode fiscale;

tale decisione è a parere dell'interrogante estremamente preoccupante, a maggior ragione se si considera che persino i cittadini di Hong Kong stanno protestando contro norme che permetterebbero l'estradizione in Cina;

i *media* statali cinesi hanno approfittato delle immagini dei taiwanesi estradati per accreditare presso il pubblico l'idea che uno Stato membro dell'Unione europea approverebbe il sistema giudiziario cinese;

l'Unione europea ha sollevato la questione del trattamento disumano dei detenuti da parte della Cina durante il suo dialogo annuale sui diritti umani con la Cina ad aprile 2019;

il 17 gennaio 2019 il Ministro degli esteri spagnolo aveva espresso preoccupazione su due detenuti canadesi in Cina;

il 18 maggio 2018, a causa della cattiva reputazione della Cina in materia di diritti umani, l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani rilasciò una dichiarazione, esortando la Spagna a sospendere le estradizioni in quel Paese, temendo il rischio di maltrattamenti, torture o persino la pena di morte,

si chiede di sapere quale sarebbe il comportamento delle competenti autorità italiane, ove si verificasse un analogo caso di richiesta di estradizione in Cina per reati comuni.

(3-00963)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

FARAONE, SUDANO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

in data 4 dicembre 2018, la società cooperativa CMC di Ravenna depositava innanzi al Tribunale di Ravenna la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 161, comma 6, della legge fallimentare (di cui alla legge n. 267 del 1942, e successive modificazioni e integrazioni) e, con decreto presidenziale del 7 dicembre successivo, il Tribunale di Ravenna ha disposto la nomina dei commissari giudiziali e dei relativi incumbenti, assegnando il termine di 60 giorni per il deposito della proposta;

la società cooperativa CMC di Ravenna è stata impegnata in Sicilia, tra l'altro: a) nella realizzazione di importantissime opere strategiche commissionate da ANAS SpA quale contraente generale: itinerario Palermo-Agrigento: "Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - svincolo Manganaro incluso), compresi i raccordi con le attuali SS n. 189 e SS n. 121"; itinerario Agrigento-Caltanissetta, A19-strada statale 640 "di Porto Empedocle", ammodernamento ed adeguamento alla cat. B del decreto ministeriale 5 novembre 2001, secondo tratto: dal chilometro 44+000 allo svincolo con la A19; b) in veste di affidataria, nella realizzazione di opere strategiche commissionate dalla gestione governativa della ferrovia Circumetnea di Catania della Direzione generale trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: "progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del 1° lotto funzionale del progetto di potenziamento e trasformazione della Ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò - tratta Nesima (E) - Misterbianco Centro (I) consistente nella tratta di linea metropolitana compresa tra l'uscita della stazione Nesima e l'uscita dalla stazione Monte Po" e "progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del prolungamento alla rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla Stazione Centrale F.S. all'Aeroporto - tratta Stesicoro - Aeroporto 1° lotto";

lo stato di crisi di CMC ha determinato notevoli problematiche nell'esecuzione dei lavori e, per quel che interessa, in Sicilia, una gravissima condizione finanziaria di oltre 100 imprese affidatarie, subaffidatarie e fornitrici del contraente generale e di CMC medesima, mettendo così a rischio oltre 2.000 posti di lavoro;

considerato che:

a seguito di numerosi sopralluoghi presso i cantieri in Italia ed in Sicilia, esponenti del Governo in carica hanno rassicurato le imprese e i lavoratori coinvolti sulla riapertura dei cantieri, sulla prosecuzione degli appalti in essere e sul completamento delle opere stradali e ferroviarie;

nel decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cosiddetto sblocca cantieri, non sono state previste misure per trasformare in fatti concreti le rassicurazioni e per porre fine al clima di incertezza e al superamento dello stato di crisi accertato della società CMC di Ravenna;

successivamente all'approvazione del decreto-legge sono state annunciate dal Governo ulteriori iniziative per il rilancio del settore infrastrutturale, anche non legislative, fra cui l'istituzione di un apposito tavolo interministeriale tra i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze al fine di individuare tutte le soluzioni percorribili, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, in merito al delicato tema delle grandi imprese appaltatrici, e quindi anche del caso della società CMC di Ravenna;

la situazione di crisi assume rilievo poiché le posizioni debitorie gravano in misura prevalente sulle deboli finanze di piccole ditte di esecuzioni e dei molti fornitori;

occorre pertanto garantire alle imprese coinvolte nella crisi della società CMC di Ravenna molte delle quali ancora con contratti in corso di esecuzione, pure in data successiva alla pubblicazione della domanda di concordato con riserva, il pagamento degli importi dovuti a seguito della presentazione da parte della società CMC della domanda giudiziale al Tribunale di Ravenna ed alla pendente procedura,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo abbiano assunto o abbiano intenzione di assumere presso ANAS SpA, al fine di risolvere definitivamente le pendenze economiche nei confronti dei lavoratori e di tutte le imprese di sub-esecuzione e di fornitura creditrici della società cooperativa CMC di Ravenna e sue partecipate;

quali iniziative intendano promuovere in collaborazione con ANAS e FCE (Ferrovia Circumetnea), al fine di consentire la prosecuzione e conclusione delle opere pubbliche citate, strategiche ed imprescindibili anche in termini di sicurezza per i siciliani;

quali iniziative abbiano già assunto o intendano assumere per evitare che i crediti delle ditte esecutrici e fornitrici di CMC vengano annullati dalla procedura concorsuale che potrebbe non ammetterne l'estinzione;

quali iniziative intendano assumere per armonizzare le attuali previsioni normative in materia di contratti pubblici con quelle sulle procedure concorsuali per superare applicazioni in danno dei lavoratori e delle piccole aziende coinvolte nelle procedure concorsuali di grandi imprese.

(3-00956)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LA PIETRA - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

il Consiglio oleicolo internazionale è l'organizzazione intergovernativa istituita nel 1959 sotto il patrocinio delle Nazioni Unite, che riunisce i produttori, i consumatori e gli operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, con una vasta serie di finalità istituzionali volte a promuovere, tra l'altro, la cooperazione internazionale in campo di uniformazione legislativa, l'efficientamento e il rafforzamento del controllo della qualità dei prodotti, lo sviluppo del commercio internazionale, la tutela dei diritti del consumatore, la prevenzione della contraffazione e delle pratiche fraudolente ingannevoli;

nell'ambito della *governance* dell'organizzazione, il consiglio dei membri, composto da un rappresentante per Paese membro, è la più alta autorità e il principale organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale ed esercita tutti i poteri e dispone l'adempimento di tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni dell'accordo istitutivo dell'organizzazione, avvalendosi del segretariato esecutivo, composto, a sua volta, da un direttore esecutivo, da alti funzionari e dal personale necessario;

in tale organizzazione interna, dunque, il direttore esecutivo è il più alto funzionario amministrativo del Consiglio oleicolo internazionale ed è responsabile, nei confronti del consiglio dei membri, dell'assolvimento delle funzioni della stessa organizzazione;

come stabilito dall'articolo 7, punto 4, lettere *b)* e *c)*, dell'accordo istitutivo del Consiglio (come più volte modificato), il direttore esecutivo è nominato dal consiglio dei membri per un periodo di quattro anni, in base al principio dell'alternanza proporzionata tra i membri e dell'equilibrio geografico;

in particolare, per il quadriennio 2016-2019, la carica di direttore esecutivo è stata ricoperta, dal tunisino Abdellatif Ghedira;

secondo quanto riportato da recentissime agenzie di stampa, la direzione di questo importante organismo internazionale, secondo il citato principio dell'alternanza proporzionata tra i membri e dell'equilibrio geografico, sarebbe stata, per il quadriennio a venire, di spettanza dell'Italia, mentre si apprende che il consiglio dei membri, anche grazie al ruolo della Spagna, avrebbe optato per la proroga dell'incarico del direttore esecutivo uscente;

sebbene la proroga di tale incarico sia un'opzione prevista dall'accordo, è evidente che in questa fase, peculiare per le dinamiche del commercio mondiale dell'olio di oliva, ed in considerazione dell'importante ruolo dell'Italia sullo scenario produttivo internazionale, la scelta rappresenti una pesante sconfitta sia sul piano della diplomazia, che della salvaguardia dei livelli qualitativi del prodotto;

l'interrogante considera meritevole di attenzione la preoccupazione relativa allo strumento del "*panel test*", metodo di classificazione e analisi delle caratteristiche sensoriali di un olio, riconosciuto a livello internazionale ed eseguito da un gruppo di assaggiatori qualificati;

in particolare, tale analisi ha lo scopo di classificare, secondo criteri oggettivi, gli oli di oliva vergini (ossia gli oli ottenuti dalle olive esclusivamente mediante procedimenti meccanici e fisici) in una categoria tra "extra vergine", "vergine", "lampante";

tale strumento, come da preoccupazioni diffuse a mezzo stampa dagli operatori e rappresentanti del settore, sarebbe stato già oggetto di alcuni tentativi di depotenziamento, in una logica presumibilmente tesa a favorire la quantità della produzione e non la qualità del prodotto, con la prevaricazione di interessi commerciali nazionali rispetto al processo integrato di salvaguardia della qualità del prodotto a livello internazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia consapevole dell'impatto negativo che la mancata nomina, per il quadriennio 2019-2022, di un direttore esecutivo italiano presso il Consiglio oleicolo internazionale potrebbe generare sul settore produttivo oleicolo nazionale;

quali misure indispensabili ritenga di adottare, al fine di assicurare la salvaguardia dell'interesse nazionale del settore oleicolo e riaffermare il prestigioso ruolo dell'Italia nel processo di presidio e garanzia dei livelli qualitativi dell'olio di oliva sul mercato internazionale.

(4-01858)

VONO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

in data 12 maggio 2019, l'organo di informazione "La verità" ha pubblicato un articolo a firma di Simone di Meo, dal titolo "La Protezione Civile dà fondi ma non fa gare", che ha per oggetto la fondazione Cima costituita dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consi-

glio dei ministri, dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Savona e dall'università degli studi di Genova;

dal sito *internet* della fondazione Cima si evince quale sia la *mission*: "Fondazione CIMA, Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale è un ente di ricerca senza scopo di lucro e di interesse generale del Paese. Ha lo scopo di promuovere lo studio, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione nell'ingegneria e nelle scienze ambientali ai fini della tutela della salute pubblica, della protezione civile e della salvaguardia degli ecosistemi acquatici e terrestri", e quale sia la *vision*: "Per riassumere la propria 'vision' dei prossimi 10 anni Fondazione CIMA ha scelto tre parole chiave: scienza, consapevolezza, comportamenti. Negli anni, l'esperienza di supporto e di servizio ad enti nazionali ed internazionali, ci ha portato a confrontarci con altri settori quali il diritto, le politiche pubbliche, la comunicazione, la psicologia e l'economia e a renderci conto dell'importanza di un approccio multidisciplinare al concetto di rischio. Ai nostri sforzi nello studio e nella ricerca scientifica abbiamo aggiunto una maggiore attenzione alla diffusione delle conoscenze acquisite per fare giungere le persone a una maggiore consapevolezza che si tramuti in una modifica dei comportamenti, sia nelle scelte politiche sia in quelle personali. Da una prospettiva più strettamente scientifica e tecnica, specializzata soprattutto nel campo idro-meteorologico, siamo passati ad un approccio olistico che vede l'integrazione della conoscenza con il supporto operativo ai sistemi istituzionali di protezione delle comunità e dei cittadini dai rischi naturali e antropici. Nel presente, ma soprattutto nell'immediato futuro vogliamo fare un ulteriore passo avanti poiché riteniamo che il concetto di rischio non possa più essere considerato solamente in un contesto relativo alla riduzione dello stesso. Esso infatti rappresenta uno degli assi attorno al quale ruotano importanti modifiche economiche e sociali della collettività e costituisce una variabile sempre più fondamentale nel determinare lo sviluppo sostenibile della nostra civiltà, soprattutto quando viene considerato in un contesto di cambiamento climatico";

l'articolo di stampa riporta inoltre che "La Protezione civile ha con Cima due convenzioni attive: una triennale fino al 2021 di complessivi 5 milioni di euro; e un'altra annuale da un milione e mezzo che scade nel 2020", evidenziando come vi sia un legame diretto fra Cima e Acrotec, avente sede nello stesso *campus* della fondazione, che in un primo momento era registrata come Srl e poi come fondazione *in house*;

il rapporto di collaborazione fra le due fondazioni è fondato da affidamenti da parte di Cima ad Acrotec di progetti di varia natura, tra cui nel 2018 quello diretto per una cifra pari a 950.000 euro, e complessivamente, andando all'indietro, dal 2013 al 2016 gli stessi hanno raggiunto un totale di 2,7 milioni di euro;

lo stesso Cosimo Versace, amministratore unico di Acrotec, riferisce che "Acrotec, senza l'apporto continuo dei lavori realizzati per tramite della Fondazione [Cima] sarebbe in seria difficoltà";

l'inchiesta giornalistica segnala come in nessun caso vi sia stata la diversificazione nell'assegnazione dei progetti, ignorando il mercato degli operatori tecnologici e anche un socio fondatore, come l'università degli studi di Genova, palesando la via prioritaria ad Acrotec;

considerato che a parere dell'interrogante è lecito domandarsi il motivo per cui una fondazione pubblica sia legata così strettamente a un soggetto privato,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti e se ritenga opportuno chiarire le questioni che l'inchiesta giornalistica ha sollevato.

(4-01859)

PELLEGRINI Marco, PIRRO, MATRISCIANO, SANTILLO, ACCOTO, GARRUTI, LEONE, PESCO, NATURALE, DELL'OLIO, PRESUTTO, GALLICCHIO, FERRARA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

la Regione Puglia, con circolare AOO_118 n. 0003668 del 2 marzo 2012, è intervenuta sul tema della problematica inerente alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento ubicati sul demanio marittimo. Il servizio demanio e patrimonio regionale affermava che le suddette aree sono da considerarsi nell'ambito di opere di urbanizzazione primaria, destinate all'assolvimento di funzioni pubbliche e, per l'effetto, ricomprese nella sfera di competenza comunale. La circolare precisava che tale "destinazione" può essere configurata esclusivamente nell'ambito delle aree date in consegna al Comune costiero, ai sensi di provvedimento *ex art. 34* del codice della navigazione (regio decreto n. 327 del 1942), come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge n. 308 del 2004;

la Giunta comunale di Vieste (Foggia) in data 5 maggio 2017 deliberava, con delibera n. 75, di chiedere la consegna dell'area del braccio del molo nord del porto turistico di Vieste, per destinarla a mobilità urbana e parcheggi. Tale area, individuata con delibera di Giunta comunale n. 91 del 16 maggio 2017, veniva assoggettata a sosta a pagamento gestita direttamente dal Comune di Vieste con l'installazione di appositi parcometri, prima ancora di inoltrare la richiesta ai competenti uffici;

solo con successiva delibera di Giunta n. 121 del 23 giugno 2017, l'ente locale demandava all'ufficio del demanio la predisposizione degli atti necessari per la richiesta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 34 del codice della navigazione;

pur in assenza di alcun atto ministeriale di risposta, emesso ai sensi del citato articolo 34, il sindaco di Vieste, con ordinanza n. 126 del 26 luglio 2017, istituiva le aree di parcheggio pubblico a pagamento, sia sul molo sud sia sul molo nord del porto turistico di Vieste. La gestione diretta del Comune prevedeva l'installazione di dispositivi di controllo per il pagamento della sosta nonché la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale

necessaria alla regolazione della circolazione e della sosta. Veniva, inoltre, fissato il periodo di applicazione della sosta a pagamento, dall'entrata in vigore della suddetta ordinanza fino al 15 ottobre 2017 e per gli anni a venire dal 15 maggio al 15 ottobre;

con la delibera di Giunta n. 95 del 20 aprile 2018 il Comune di Vieste disponeva l'installazione di impianti a barriera per la gestione automatizzata del parcheggio;

con delibera di Giunta n. 44 del 20 febbraio 2019 veniva approvato dall'amministrazione comunale il progetto esecutivo di sistemazione e livellamento delle aree portuali da destinare a parcheggio, il cui costo sarebbe stato in parte sostenuto dai proventi derivanti dalla sosta a pagamento, conformemente a quanto previsto dalla citata circolare della Regione Puglia. Ciò, si ribadisce, nonostante non si fosse ancora concretizzata alcuna consegna delle aree demaniali marittime da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 34 del codice della navigazione;

il Comune di Vieste, con delibera di Giunta n. 62 del 14 marzo 2019, preso atto dell'istituzione delle aree di parcheggio a pagamento gestite direttamente dal Comune per la stagione estiva 2018, istituiva anche per la stagione turistica 2019 le seguenti aree di parcheggio a pagamento: area portuale sita sulla banchina di sud-est, denominata "molo sud"; area portuale sita sulla banchina di nord-ovest denominata "molo nord". Istituiva, contestualmente, abbonamenti per le aree di parcheggio destinati ai fruitori di attività commerciali e strutture ricettive site nel porto turistico;

l'ufficio circondariale marittimo di Vieste, con ordinanza n. 26/2019 dell'11 giugno 2019, regolava la circolazione dei veicoli nell'intera area portuale stabilendo requisiti per l'accesso, il transito e la sosta dei veicoli tramite appositi *pass*, precisando che i permessi di accesso e sosta, a qualunque titolo rilasciati, erano da ritenersi strettamente personali e gratuiti, salvo oneri di bollo (art. 3, n. 8, e art. 5, n. 7, dell'ordinanza). Nulla, invece, veniva previsto in merito alla consegna delle aree in favore del Comune. Al contrario, nel medesimo provvedimento, si dà atto della sospensione del procedimento amministrativo afferente alla richiesta di consegna gratuita ex art. 34 del codice della navigazione attivato dal Comune di Vieste con nota prot. n. 11759 del 7 luglio 2017;

il sindaco di Vieste, in data 14 giugno 2019, emetteva ordinanza confermando, per il periodo dal 15 giugno 2019 al 15 settembre 2019, la destinazione a parcheggio delle aree di viabilità interna del molo nord e del molo sud del porto turistico di Vieste, incaricando il comando di Polizia locale dell'esecuzione. In tale ordinanza si dà atto, per la prima volta, dell'assenza del titolo autorizzativo ministeriale e in tal senso vengono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 89 e n. 90 del 2006 e la n. 255 del 2007, nonché il parere del 27 febbraio 2015 n. 100167/196 dell'Avvocatura dello Stato sulla non occorrenza del titolo concessorio nell'ipotesi in cui l'ente si limiti a riservare a sé stesso l'uso del bene demaniale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga senza titolo la gestione, da parte del Comune di Vieste, di aree del demanio marittimo utilizzate come parcheggio a pagamento e, in questo caso, se intenda prendere provvedimenti.

(4-01860)

FARAONE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la grave crisi del "Giornale di Sicilia", lo storico quotidiano di Palermo, se non affrontata in tempi congrui e risolta, rischia di privare la Sicilia e l'Italia intera di una delle sue voci più autorevoli;

la decisione, giunta improvvisa, di licenziare 34 dei 43 poligrafici che vi lavorano getta infatti un'ombra assai preoccupante sulle future sorti del giornale che da oltre un secolo e mezzo racconta la vita, le luci e le ombre della Sicilia;

il licenziamento dei poligrafici potrebbe infatti rappresentare solo il primo passo di un'operazione più ampia, tendente allo smantellamento di questa importante realtà imprenditoriale;

una città come Palermo e una regione come la Sicilia hanno bisogno, oggi più che mai, di un'informazione libera e attenta, a garanzia delle libertà di tutti;

la situazione è assai grave e necessita di essere affrontata con massima urgenza,

si chiede di sapere se il Governo ritenga, ed in quali tempi, di attivarsi per la ricerca di una soluzione alla grave crisi aziendale, con la convocazione di un tavolo tecnico presso il Ministero dello sviluppo economico o con altre forme di intervento che possano essere utili al fine di affrontare e superare la crisi dello storico quotidiano siciliano.

(4-01861)

LUCIDI, CASTALDI, TURCO, LANNUTTI, ANGRISANI, ORTOLANI, DONNO, CAMPAGNA, VANIN - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

in data 29 aprile 2013 il Tribunale di Terni comunica l'ammissione al concordato fallimentare del gruppo Novelli, azienda umbra nel ramo agroalimentare con 500 dipendenti e sedi a Spoleto, Terni, Amelia, Roma, Latina e Muggiò. In data 7 novembre 2013, il concordato viene omologato. A partire da questi anni si svilupperanno una serie di vertenze giudiziarie che vedranno gli *asset* societari coinvolti nelle indagini di circa 4 tribunali e 3 procure della Repubblica: Terni, Spoleto, Perugia, Castrovillari e Monza-Brianza;

in data 22 dicembre 2016, la società Novelli viene venduta al prezzo di un euro ad una nuova società denominata Alimentitaliani, e di lì a poco, svuotata delle sue attività e passività, ne verrà dichiarato il fallimento; la nuova società Alimentitaliani nei primi mesi del 2017 ricorrerà a un nuovo concordato fallimentare, che verrà però rigettato e nel dicembre 2017 verrà dichiarata anch'essa fallita;

considerato che:

come riportato dal mensile "Micropolis", in data 27 aprile 2017: "Nell'ottobre 2012 il gruppo va in default e presenta istanza di concordato preventivo. Viene nominato come advisor lo studio legale Gop. (Gianni, Origoni, Cappelli) che individua un Cda "tecnico" accettato dalle banche con il compito di portare avanti il concordato e ristrutturare il debito";

come riportato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore": "il Gruppo Novelli è approdato all'omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale proposto presso il Tribunale di Terni e nell'elaborazione del piano di ristrutturazione, il Gruppo è stato assistito dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con un team guidato dal Partner Antonio Auricchio";

risulta agli interroganti che lo stesso studio abbia assistito, oltre alla stessa Alimentitaliani, anche Arcelor Mittal, Alitalia e Whirlpool;

considerato inoltre che:

tutta la vertenza Novelli è stata gestita presso il Tavolo di lavoro dell'Unità di gestione delle vertenze per le crisi di impresa del Ministero dello sviluppo economico, con a capo il dottor G. C., attualmente non riconfermato nel ruolo;

anche le altre vertenze e crisi di impresa citate sono state gestite dalla stessa unità del Ministero dello sviluppo economico;

preso atto che a quanto risulta agli interroganti:

in data 10 giugno 2019 lo studio GOP Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha annunciato di aver assunto il dottor G. C. nel ruolo di "of Counsel", quale esperto in materia di crisi di impresa;

preso atto infine che:

l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", recita che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni

per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti";

la disposizione è stata introdotta nel decreto legislativo 165 del 2001 dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190 del 2012, con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'assunzione del dipendente pubblico da parte di un privato, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

in particolare, come chiarito dal primo Piano nazionale anticorruzione emanato nell'anno 2013, «il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti»;

ai sensi delle norme richiamate, dunque, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

la disposizione contempla, in caso di violazione del divieto ivi sancito, le specifiche sanzioni della nullità del contratto e del divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;

l'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ha notevolmente ampliato l'ambito di applicazione, prevedendo che: "ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico";

come indicato nella delibera n. 207 dell'ANAC del 21 febbraio 2018, "appare evidente che il legislatore ha inteso rafforzare le finalità perseguite con la disciplina sul pantouflage, di limitare il rischio di situazioni di corruzione connesso all'impiego privato di colui che sia precedentemente stato titolare di una carica pubblica, ampliandone, con la disposizione di cui dall'art. 21 del d.lgs. 39/2013, l'ambito applicativo. [...] Per quanto qui interessa, si evidenzia che in tali atti è stato affermato, che le finalità di prevenzione della corruzione perseguite dall'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 richiedono un'interpretazione ampia della norma, con estensione della sua

applicazione non solo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ma anche ai soggetti indicati dall'art. 21 del d.lgs. 39/2013. Pertanto, ai fini dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, devono considerarsi dipendenti della PA anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al citato decreto 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga che l'incarico del dottor G. C. presso lo studio GOP sia incompatibile con la disciplina di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

quali eventuali iniziative intenda intraprendere al fine di evitare il ripetersi di situazioni di cui in premessa, che coinvolgono soggetti che hanno gestito o gestiscono in veste istituzionale le crisi aziendali, anche intervenendo sulla valutazione dei piani industriali ed esprimendo giudizi sui piani concordatari.

(4-01862)

CIRIANI - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

ogni giorno sono numerosi i *post* ed i profili che subiscono la cancellazione temporanea o definitiva da parte delle varie piattaforme dei *social network*;

secondo quanto riferito nella terza edizione del "Rapporto sulla applicazione degli standard della comunità", nei primi tre mesi dell'anno il *social network* "Facebook" ha eliminato 2,19 miliardi di *account* ritenuti falsi, e 3,3 miliardi di *post* ritenuti incitamento all'odio;

il lavoro di verifica e controllo sui profili sarebbe effettuato tramite algoritmi e la supervisione di personale dedicato al controllo di quanto accade sulla piattaforma, attraverso l'applicazione di linee guida; nella fattispecie in Facebook, tali linee guida sono state rese più trasparenti, secondo quanto emerge da un comunicato dell'azienda del 3 maggio 2019;

in caso di cancellazione di un profilo, per effetto dell'attivazione dei sistemi automatizzati di controllo di *post* e contenuti mediante strumenti, quali algoritmi, filtri ed altri sistemi di intelligenza artificiale, l'utente, ai fini della riattivazione dell'*account*, può esperire alcune procedure che comunque risultano piuttosto macchinose, prevedendo l'invio della scansione di un documento di identità e richiedendo competenze informatiche superiori a quelle necessarie per l'iscrizione e registrazione a un *social network* e l'attivazione di un *account*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, conformemente alle proprie competenze nel settore della politica per le comunicazioni, in particolare per le comunicazioni elettroniche e le reti *web*, abbia richiesto e acquisito ai gestori del *social network* notizie in merito alle *policy* adottate per la gestione degli *account*;

se ritenga che le modalità di gestione degli *account* siano idonee a tutelare il principio generale della libertà di espressione, prevenendo il rischio di censure che sarebbero incompatibili con i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.

(4-01863)

CIRIANI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

come riportato da recenti e numerose fonti stampa, nel corso dei primi mesi del 2019 si sarebbe assistito ad una consistente intensificazione del flusso migratorio irregolare che valica il confine nordorientale attraverso la rotta balcanica;

a fronte di questi dati, sebbene risulti all'interrogante che il numero dei fermi nei primi quattro mesi dell'anno sia addirittura triplicato, la percentuale di stranieri irregolari che vengono fermati risulterebbe comunque piuttosto bassa rispetto al totale delle persone che valicano irregolarmente il confine;

nonostante, con la finalità di coordinare e contrastare l'immigrazione clandestina dalla rotta balcanica, sia stato recentemente siglato a Roma un accordo bilaterale tra i direttori generali delle polizie italiana e slovena, che prevede l'impiego delle pattuglie miste e composte da agenti italiani e sloveni per le operazioni di perlustrazione, sorveglianza e vigilanza del confine tra i due Paesi, allo stato attuale il volume crescente del flusso migratorio continua a destare preoccupazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo confermi la correttezza dei dati citati, relativi all'incremento del flusso migratorio irregolare che, attraverso la rotta balcanica, interessa attualmente il confine nordorientale;

in caso affermativo, quali interventi abbia messo in campo o ritenga di mettere in campo con urgenza, per la gestione della criticità illustrata;

se, in particolare, non ritenga di disporre un potenziamento delle risorse e degli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine per l'espletamento delle operazioni di controllo;

se, infine, non consideri opportuno prevedere un potenziamento del presidio della sicurezza del confine nordorientale, anche attraverso il rafforzamento del supporto dell'Esercito, in ausilio alle forze dell'ordine.

(4-01864)

TOFFANIN, MALLEGGNI, CAUSIN, STABILE, MASINI, TESTOR, CANGINI, BIASOTTI, CONZATTI, AIMI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, istituito con il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo, sono organi dell'E.N.A.C., il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti e il direttore generale;

l'attuale direttore generale è stato confermato nel suo incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 2014, per un ulteriore periodo di cinque anni;

ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, il direttore generale è nominato, per la durata di cinque anni, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione;

ai sensi dell'articolo 3, il consiglio di amministrazione rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta;

l'attuale quadro normativo, rappresentato dal decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dal decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, all'art. 16 comma 1, lett. *l-quater*), dalla legge n. 190 del 2012, articolo 1 comma 4, lettera *e*), articolo 1, comma 5, lettera *b*), articolo 1, comma 10, lettera *b*), dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2013, dal Piano nazionale anticorruzione, dalla delibera ANAC n. 13 del 4 febbraio 2015, delinea una serie di regole e criteri per la rotazione del personale dirigente all'interno della pubblica amministrazione;

ad oggi, nonostante il secondo mandato dell'attuale direttore generale sia giunto ormai alla scadenza, non risulta all'interrogante alcuna iniziativa da parte del Ministro finalizzata alla scelta di un successore,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo stia assumendo per la nomina del nuovo direttore generale di ENAC, nel rispetto della normativa vigente.

(4-01865)

TOFFANIN, GALLONE, GALLIANI, CAUSIN, BIASOTTI, STABILE, MASINI, CONZATTI, AIMI, CANGINI, TESTOR - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

Babcock International group è un'importante multinazionale presente in Italia con le insegne della divisione MCS Italia SpA e gestisce la flotta di

19 "Viking Air" CL-415 (i Canadair) di proprietà dei Vigili del fuoco, per i quali provvede alla fornitura di manutenzione, dei piloti e della gestione della flotta;

nella nota trasmissione televisiva "Report" del 16 giugno 2019 è stata messa in luce la grave situazione in cui versano molti velivoli Canadair dei Vigili del fuoco;

secondo quanto riportato nell'inchiesta, potrebbero esistere allo stato attuale serie problematiche di manutenzione e di conservazione della flotta tali da mettere a rischio l'operatività dei velivoli;

diversi sindacati di categoria hanno più volte evidenziato i problemi relativi ai tecnici di manutenzione che hanno lasciato l'azienda riducendo di fatto il numero operativo di queste importanti figure professionali;

questa evidente criticità ha inevitabili ricadute negative su tutti gli aspetti legati alle loro funzioni, tra cui la programmazione delle manutenzioni, la gestione tecnica dei velivoli e la sicurezza degli operatori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se la manutenzione della flotta a disposizione dei Vigili del fuoco sia stata regolarmente svolta secondo i parametri stabiliti dalle norme di settore.

(4-01866)

SICLARI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la Commissione consultiva e di valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto ministeriale 3 maggio 2018 n. 59, all'atto dell'insediamento ha adottato a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento improntato a criteri di trasparenza e di pubblicità delle decisioni e valutazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 6;

a tutt'oggi non è stato pubblicato e non è pertanto disponibile il decreto di nomina dei membri della Commissione stessa;

all'articolo 6, comma 9, del citato decreto ministeriale, è specificato che: "l'incarico di membro della Commissione è incompatibile con quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di controllo e didattici dei soggetti gestori di tutte le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici. I membri della commissione non possono avere comunque co-interessi nelle Scuole, né avere presso le stesse incarichi di insegnamento o di gestione in atto";

semberebbe che alla Commissione partecipi il professor Francisco De Asis Matte Bon, rettore e consigliere di amministrazione dell'Università UNINT;

la stessa UNINT, per mezzo del suo Presidente, dottor Giovanni Bisogni, in data 8 settembre 2018, ha presentato ricorso al TAR del Lazio per richiedere l'annullamento del decreto ministeriale citato;

l'Università UNINT è in regime di convenzione con la Scuola superiore per mediatori linguistici "Vittoria" di Torino;

parimenti, risulterebbe in palese conflitto di interessi la posizione del professor Giovanni Puglisi, in quanto membro della stessa Commissione consultiva e di valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al tempo stesso presidente del consiglio di amministrazione delle scuole superiori per mediatori linguistici "Carlo Bo",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che ci sia un palese conflitto di interesse, nonostante i principi di trasparenza e imparzialità sanciti nel relativo decreto ministeriale;

se risulta che da parte della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore siano state raccolte le dichiarazioni dei membri della Commissione in merito alla mancanza di eventuali conflitti di interesse;

se, in caso contrario, laddove venga dato riscontro ai rilievi dell'interrogante, si intenda procedere alla revoca di tutti gli atti adottati dalla Commissione, essendo palese l'irregolarità di statuizioni applicate in presenza di conflitti di interesse con il contestuale azzeramento della commissione incaricata.

(4-01867)

SACCONE - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 23 giugno 2019 una donna è stata aggredita da un pakistano all'interno del pronto soccorso di Anzio (Roma);

intorno alle ore 23:00 la donna si è recata presso la stazione dei Carabinieri di Anzio, asserendo di essere stata aggredita dal marito, e subito dopo è stata trasportata al pronto soccorso;

i Carabinieri dopo aver svolto le procedure di rito nei confronti del coniuge, si sono recati presso l'ospedale per verificare le condizioni di salute della donna;

al loro arrivo hanno trovato la signora distesa su una barella accanto ad altri pazienti tutti ammassati in una stanza, come spesso ormai succede nei punti di pronto soccorso;

la signora era visibilmente scossa, stressata psicologicamente, e lamentava forti dolori; ad un tratto il suo vicino di letto, un cittadino pakistano con precedenti penali si è alzato e l'ha aggredita mettendole le mani al collo come per strangolarla, minacciandola di ucciderla;

uno dei carabinieri intervenuti si è avventato contro di lui, prendendolo di peso e portandolo via con l'aiuto del personale di vigilanza dell'ospedale, ha calmato l'uomo che si è reso collaborativo, mentre la donna in stato di *shock* è stata portata in un'altra stanza;

il cittadino pakistano dopo un momento di tranquillità, davanti a medici e degenti, ha iniziato ad urlare strappandosi l'ago cannula che aveva in vena, e minacciando i degenti sulle barelle e gridando: "sono un talebano vi ammazzo tutti";

i due carabinieri sono immediatamente intervenuti bloccandolo e nella colluttazione si sono procurati alcune escoriazioni e contusioni;

il cittadino pakistano è stato medicato e subito dopo portato in caserma, per essere messo in stato di arresto;

nonostante l'accaduto, il cittadino pakistano è stato soltanto denunciato a piede libero e rilasciato dopo qualche ora. Inoltre, alcuni testimoni riferiscono che mentre si allontanava dalla caserma avrebbe urlato ai carabinieri: "Vi ammazzo tutti",

si chiede di sapere:

se siano state attuate tutte le procedure di sicurezza e se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali valutazioni abbia riscontrato il pubblico ministero di turno per non procedere all'arresto;

se e che cosa intenda fare affinché il cittadino pakistano venga considerato un soggetto ad alto rischio.

(4-01868)

RIVOLTA, AUGUSSORI, BAGNAI, BRIZIARELLI, CASOLATI, IWOB, PAZZAGLINI, PILLON, PISANI Pietro, PUCCIARELLI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 28 aprile 2019 si sono svolte le elezioni per il rinnovo di 34 amministrazioni comunali in Sicilia, che hanno coinvolto un totale di quasi 500.000 cittadini;

tra i Comuni chiamati al voto c'era anche quello di Gela, in provincia di Caltanissetta;

al primo turno, nessuno dei candidati ha conseguito la maggioranza prevista per l'elezione alla carica di sindaco;

in dettaglio, i due candidati più votati sono stati Cristoforo Greco, che ha conseguito 13.432 voti validi, e Giuseppe Spata, che ha riportato un totale di 11.315 voti validi;

il 12 maggio, in occasione del turno di ballottaggio, il candidato Cristoforo Greco ha conseguito 13.648 voti, prevalendo su Spata che ha riportato 12.373 voti, ed è stato conseguentemente proclamato eletto alla carica di sindaco;

nelle settimane immediatamente successive, il candidato Giuseppe Spata ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 130 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 140 del 2010;

il ricorso è basato sulla violazione e sulla falsa applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del presidente della Regione Siciliana n. 3 del 1960, recante il testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella regione, e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, recante il testo unico in materia di elezioni comunali;

in particolare, il decreto del presidente della Regione dispone che ciascun elettore non possa sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista e che di tutti i candidati debba essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 dispone, invece, che i sottoscrittori devono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché in nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990;

dal combinato disposto delle disposizioni richiamate si evince chiaramente che i moduli attraverso i quali sono raccolte le sottoscrizioni per la presentazione delle liste, qualora privi del contrassegno della lista o dell'elenco dei candidati, devono essere necessariamente uniti al primo, in modo tale che i sottoscrittori siano consapevoli di dare il proprio sostegno ad una determinata lista e a determinati candidati;

nel caso considerato, alcune liste che hanno sostenuto il candidato sindaco Cristoforo Greco dovevano essere escluse dalla consultazione, in quanto la raccolta delle relative sottoscrizioni è avvenuta in modo non conforme alle disposizioni di legge richiamate, in quanto esse sono state raccolte (come dimostrano fotografie, video e dichiarazioni di singoli cittadini e degli stessi candidati) attraverso singoli fogli mobili non spillati e non collegati tra loro e senza l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati della lista,

si chiede di sapere se le condotte richiamate siano conformi o meno alle disposizioni in tema di presentazione delle liste di candidati per il rinnovo delle cariche delle amministrazioni comunali.

(4-01869)

PIZZOL - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

gli "oneri generali di sistema" rappresentano una delle voci di spesa presenti nelle bollette elettriche recapitate ai clienti finali;

gli "oneri generali di sistema" sono prestazioni patrimoniali imposte finalizzate a finanziare i corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico o per il sistema gas pagati dai clienti finali;

i suddetti oneri rappresentano una cospicua quota dell'importo in bolletta, tanto da superare in diversi casi il costo dell'effettivo consumo energetico;

importanti centri di ricerca hanno pubblicato elaborazioni che analizzano l'andamento degli ultimi anni dei cosiddetti oneri generali di sistema, stimando in un costo complessivo di 644 euro annui per le famiglie;

sono molteplici i casi di segnalazioni di utenti finali, che hanno subito un incremento degli oneri a fronte di un basso consumo energetico;

considerato che l'impatto di questa prestazione patrimoniale è fortemente incidente sul reddito delle famiglie italiane, e rappresenta, al contempo, un'importante voce sul bilancio delle aziende del nostro Paese, specialmente per quanto riguarda le piccole e medie imprese,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, alla luce di quanto espresso in premessa, al fine di rimodulare la quota in bolletta degli oneri generali di sistema.

(4-01870)

IWOBI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

il Governo Conte ha intrapreso un'efficace azione di contrasto all'immigrazione clandestina, che ha ridotto in maniera esponenziale le partenze dalle coste della Libia;

i dati forniti dal Ministero dell'interno certificano le differenze dei numeri degli sbarchi rispetto agli anni 2017 e 2018, con una diminuzione rispettivamente di 96 e 85 punti percentuali;

grazie alle politiche governative, la tratta centrale del Mediterraneo risulta quella meno percorsa;

al contempo, non si deve rimanere indifferenti all'esigenza di chi rischia la propria vita e impegna i propri risparmi per affrontare una tratta illegale e pericolosa per raggiungere l'Europa, alla ricerca di un futuro migliore che, nei fatti, si rivela, al contrario, illusorio e incerto;

il tema della mancanza di un'equa redistribuzione delle risorse, percepito anche in Europa, rappresenta per il continente africano una priorità assoluta da affrontare con lungimiranza e spirito di cooperazione da parte dei Paesi del cosiddetto "Primo Mondo";

L'Africa presenta enormi potenzialità di sviluppo per il patrimonio di risorse naturali presenti;

diversi Paesi asiatici, in particolare la Cina, hanno iniziato da diversi anni a cogliere tali potenzialità attraverso ingenti investimenti in molteplici settori;

in sede europea, finora, non si è mai pensato ad un progetto strutturale di cooperazione internazionale con i Paesi africani per combattere la povertà, contrastare la desertificazione, favorire lo sviluppo economico, al fine di arrestare la piaga dell'emigrazione giovanile dall'intero continente;

la recente missione in Nigeria, condotta dall'interrogante, ha dimostrato il grande interesse che la prima economia africana riserva alla costruzione e allo sviluppo di un dialogo con il nostro Paese, che possa portare ad accordi proficui per entrambi gli Stati,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, da un lato per incentivare le relazioni bilaterali tra i Paesi africani e l'Italia, dall'altro per promuovere, in sede europea, un dibattito sulla progettazione di un piano strutturale di cooperazione internazionale che investa il continente africano.

(4-01871)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00963 del senatore Malan, sulle richieste di estradizione in Cina;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00958 della senatrice Toffanin e del senatore Causin, sul trasferimento al Comune dell'area demaniale della laguna di Lusenzo a Sottomarina (Venezia);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00959 del senatore Richetti, sulle determinazioni della Soprintendenza di Bologna rispetto al progetto di costruzione di una scuola a Fiorano Modenese (Modena);

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00957 del senatore Cucca ed altri, sul contenzioso tra 400 lavoratori Forestas e l'ente previdenziale Enpaia;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00962 della senatrice Sbrozzini, sull'esposizione dei lavoratori Trentitalia all'amianto.